

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

324.

SEDUTA DI MARTEDÌ 17 GIUGNO 2003

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **PUBLIO FIORI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **MARIO CLEMENTE MASTELLA**E DEL PRESIDENTE **PIER FERDINANDO CASINI**

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	V-XIV
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-83

	PAG.		PAG.
Missioni	1	Mantovano Alfredo, <i>Sottosegretario per l'interno</i>	1
Interrogazioni (Svolgimento)	1	Ruzzante Piero (DS-U)	3
(<i>Episodi di natura intimidatoria nei confronti di sedi di alcuni sindacati nella provincia di Padova – nn. 3-00893 e 3-02382</i>)	1	(<i>Situazione dell'ordine pubblico a Padova – n. 3-01485</i>)	4
		Mantovano Alfredo, <i>Sottosegretario per l'interno</i>	4
		Ruzzante Piero (DS-U)	5

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Forza Italia: FI; Democratici di Sinistra-L'Ulivo: DS-U; Alleanza Nazionale: AN; Margherita, DL-L'Ulivo: MARGH-U; Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro: UDC; Lega Nord Padania: LNP; Rifondazione comunista: RC; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com.it; Misto-socialisti democratici italiani: Misto-SDI; Misto-Verdi-L'Ulivo: Misto-Verdi-U; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.linguist.; Misto-Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI: Misto-LdRN.PSI; Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa: Misto-UDEUR-PpE.

	PAG.		PAG.
<i>(Aggressione di stampo razzista avvenuta il 12 ottobre 2002 a Padova – n. 3-01493)</i>	6	<i>(Possibile introduzione del divieto di sorpasso per mezzi pesanti ed autoveicoli trainanti caravan o rimorchi sulle autostrade Venezia-Trieste e Venezia-Udine-Tarvisio – n. 3-02201)</i>	27
Mantovano Alfredo, <i>Sottosegretario per l'interno</i>	6	Collavini Manlio (FI)	27
Ruzzante Piero (DS-U)	8	Mammola Paolo, <i>Sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti</i>	27
<i>(Arresto di cinque extracomunitari a Badia Polesine (Rovigo) in seguito al ritrovamento di materiale esplosivo – n. 3-01847)</i>	9	In morte dell'onorevole Fedele Pampo	28
Mantovano Alfredo, <i>Sottosegretario per l'interno</i>	9	Presidente	28
Ruzzante Piero (DS-U)	10	<i>(La seduta, sospesa alle 12,05, è ripresa alle 16,05)</i>	28
<i>(Iniziativa per accelerare il disbrigo delle domande di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari – nn. 3-02045 e 3-02064)</i>	11	Missioni (Alla ripresa pomeridiana)	28
Mantovano Alfredo, <i>Sottosegretario per l'interno</i>	11	Gruppi parlamentari (Modifica nella composizione)	28
Preda Aldo (DS-U)	14	Sull'ordine dei lavori	28
Ruzzante Piero (DS-U)	15	Presidente	28
<i>(Veridicità di un documento relativo alla vicenda del rapimento di Aldo Moro – n. 3-00976)</i>	16	Giordano Francesco (RC)	28
Berselli Filippo, <i>Sottosegretario per la difesa</i>	16	Proposta di legge: Attuazione dell'articolo 68 della Costituzione e processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (A.C. 185-B) (Discussione)	29
Pinotti Roberta (DS-U)	16	<i>(Esame questioni pregiudiziali – A.C. 185-B) .</i>	29
<i>(Misure per prevenire atti di terrorismo a bordo di navi private – n. 3-01147)</i>	17	Presidente	29, 30
Berselli Filippo, <i>Sottosegretario per la difesa</i>	18	Acquarone Lorenzo (MARGH-U)	30
Delmastro Delle Vedove Sandro (AN)	19	Boato Marco (Misto-Verdi-U)	35
<i>(Progetto di banca dati planetaria predisposto dall'amministrazione USA – n. 3-01578) .</i>	20	Boccia Antonio (MARGH-U)	29
Berselli Filippo, <i>Sottosegretario per la difesa</i>	20	Giachetti Roberto (MARGH-U)	29
Delmastro Delle Vedove Sandro (AN)	21	Montecchi Elena (DS-U)	32
<i>(Modalità di utilizzo del passante ferroviario che collega il bacino portuale di Genova-Pra-Voltri – n. 3-01283)</i>	22	Preavviso di votazioni elettroniche	36
Mammola Paolo, <i>Sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti</i>	22	Ripresa discussione – A.C. 185-B	36
Mazzarello Graziano (DS-U)	23	<i>(Ripresa esame questioni pregiudiziali – A.C. 185-B)</i>	36
<i>(Adeguamento agli standard europei di sicurezza della superstrada E45 Orte-Ravenna – n. 3-02139)</i>	25	Presidente	36, 42
Bielli Valter (DS-U)	25	Di Giandomenico Remo (UDC)	37
Mammola Paolo, <i>Sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti</i>	25	Intini Ugo (Misto-SDI)	40
		Mancuso Filippo (Misto)	39
		Palma Nitto Francesco (FI)	41
		Russo Spena Giovanni (RC)	36
		<i>(Discussione sulle linee generali – A.C. 185-B) .</i>	44
		Presidente	44
		Amici Sesa (DS-U)	53
		Boato Marco (Misto-Verdi-U)	49
		Bressa Gianclaudio (MARGH-U)	68

	PAG.		PAG.
Buemi Enrico (Misto-SDI)	56	Mazzoni Erminia (UDC), <i>Relatore per la II Commissione</i>	78
Bruno Donato (FI), <i>Relatore per la I Commissione</i>	44	Vietti Michele Giuseppe, <i>Sottosegretario per la giustizia</i>	78
Carboni Francesco (DS-U)	70	Per la risposta ad uno strumento del sindacato ispettivo	80
Castagnetti Pierluigi (MARGH-U)	55	Presidente	80
Cossutta Maura (Misto-Com.it)	57	Bianco Gerardo (MARGH-U)	80
Cristaldi Nicolò (AN)	52	Ordine del giorno della seduta di domani .	80
Dussin Luciano (LNP)	62	Considerazioni integrative dell'intervento del deputato Vincenzo Fragalà in sede di discussione sulle linee generali (A.C. 185-B)	81
Fragalà Vincenzo (AN)	64	<i>ERRATA CORRIGE</i>	83
Mascia Graziella (RC)	59	Votazioni elettroniche (Schema) <i>Votazioni I-IX</i>	
Mazzoni Erminia (UDC), <i>Relatore per la II Commissione</i>	47		
Sgarbi Vittorio (FI)	73		
<i>(Repliche dei relatori e del Governo - A.C. 185-B)</i>	77		
Presidente	77		
Bruno Donato (FI), <i>Relatore per la I Commissione</i>	77		

N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'Allegato A.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'Allegato B.

RESOCONTO SOMMARIO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PUBLIO FIORI

La seduta comincia alle 10.

La Camera approva il processo verbale della seduta dell'11 giugno 2003.

Missioni.

PRESIDENTE comunica che i deputati complessivamente in missione sono sessantacinque.

Svolgimento di interrogazioni.

ALFREDO MANTOVANO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, in risposta alle interrogazioni Martella n. 3-893 ed Innocenti n. 3-2382, entrambe vertenti su episodi di natura intimidatoria nei confronti di sedi di alcuni sindacati nella provincia di Padova, assicura che è stata disposta l'intensificazione dell'attività informativa ed investigativa, nonché delle misure di vigilanza nei confronti di tutti gli obiettivi sensibili, tra i quali sedi di partiti e sindacati, segnatamente nella richiamata provincia; ricorda, inoltre, che i ricorrenti atti intimidatori presentano una comune matrice ideologica di stampo marxista-leninista.

PIERO RUZZANTE, nel dichiararsi soddisfatto, manifesta preoccupazione per i ricorrenti atti intimidatori perpetrati nei confronti di sedi e rappresentanti della CISL e della UIL, ai quali esprime piena solidarietà; giudicate inoltre condivisibili le misure di sorveglianza disposte a tutela di

obiettivi sensibili, sottolinea, in particolare, la necessità di potenziare gli uffici periferici della DIGOS.

ALFREDO MANTOVANO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, in risposta all'interrogazione Ruzzante n. 3-1485, sulla situazione dell'ordine pubblico a Padova, fa presente che i dati statistici ufficiali evidenziano, nell'area in questione, un costante incremento dei reati più ricorrenti, quali furti e rapine, ed una riduzione del numero dei delitti contro la persona. Assicura peraltro che il Governo ha provveduto ad intensificare i controlli sul territorio nonché l'attività di contrasto del traffico di stupefacenti e ricorda che sono state avviate accurate indagini finalizzate all'individuazione degli autori dei reati richiamati nell'atto ispettivo. Dà quindi conto delle iniziative assunte per tutelare le attività economiche maggiormente a rischio nonché di quelle volte a favorire opportune forme di interconnessione tra le sedi operative delle forze di polizia.

PIERO RUZZANTE, nel ritenere che i dati forniti dal sottosegretario confermino la gravità della situazione dell'ordine pubblico nel nord-est del Paese e segnatamente nella città di Padova, dichiara di non potersi ritenere soddisfatto della risposta; sottolinea altresì la necessità di assumere iniziative finalizzate a prevenire e contrastare più efficacemente la criminalità organizzata.

ALFREDO MANTOVANO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, in risposta all'interrogazione Ruzzante n. 3-1493, sull'aggressione di stampo razzista avvenuta il 12 ottobre 2002 a Padova, fornisce preliminarmente una ricostruzione del-

l'episodio oggetto dell'atto ispettivo, secondo quanto è emerso a seguito delle indagini svolte dalla DIGOS ricordando, tra l'altro, che è stato deferito all'autorità giudiziaria un minorenne aderente agli ambienti degli *skinhead*, accusato di aver preso parte all'aggressione. Assicurato altresì che il Governo non sottovaluta gli episodi di violenza e di illegalità di stampo razzista, osserva che le forze dell'ordine indagano costantemente sulle formazioni estremistiche e rivolgono una particolare attenzione all'attività del movimento Forza nuova, nei cui confronti, tuttavia, non è intervenuta alcuna pronuncia giurisdizionale che possa giustificare l'assunzione di un provvedimento di scioglimento.

PIERO RUZZANTE, nel dichiararsi soddisfatto, esprime apprezzamento, in particolare, per la costante attenzione che le forze dell'ordine rivolgono al movimento Forza nuova, di chiara matrice razzista; osserva tuttavia, più in generale, che vengono perseguiti con maggiore perveracità fenomeni che suscitano minore allarme sociale.

ALFREDO MANTOVANO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, in risposta all'interrogazione Innocenti n. 3-1847, sull'arresto di cinque extracomunitari a Badia Polesine (Rovigo) in seguito al ritrovamento di materiale esplosivo, rileva preliminarmente che due degli arrestati erano in possesso di permesso di soggiorno, mentre per gli altri tre era in corso la prevista procedura di regolarizzazione; osservato inoltre che, al momento, le indagini svolte non hanno consentito di acquisire elementi utili a dimostrare la sussistenza del reato di terrorismo internazionale, assicura che sono state intensificate le misure di carattere informativo, investigativo e di vigilanza volte a scongiurare il compimento di eventuali azioni terroristiche. Rilevato altresì che l'attività svolta da gruppi islamici estremisti è alla costante attenzione del Governo e delle forze dell'ordine, sottolinea invece la necessità di avviare un costruttivo dialogo con le comunità musulmane moderate presenti in Italia.

PIERO RUZZANTE si dichiara soddisfatto; manifestata condivisione, in particolare, per l'intendimento del Governo di rafforzare il dialogo con le comunità islamiche moderate presenti in Italia, auspica che tale posizione sia effettivamente sostenuta da tutte le forze politiche di maggioranza.

ALFREDO MANTOVANO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, in risposta alle interrogazioni Sandi n. 3-2045 e Preda n. 3-2064, entrambe vertenti sulle iniziative per accelerare il disbrigo delle domande di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, nell'assicurare che la regolarizzazione degli immigrati clandestini presenti in Italia costituisce una priorità per il Governo, fa presente che, dopo le difficoltà iniziali, si è registrata un'accelerazione delle procedure che dovrebbero essere pressoché completamente espletate entro il prossimo mese di dicembre. Dà quindi conto dell'attività svolta, al riguardo, dalle prefetture, nonché dell'opera di monitoraggio effettuata dal tavolo di lavoro costituito presso il Ministero dell'interno. Assicura, inoltre, che l'Esecutivo è consapevole che gli immigrati clandestini in fase di regolarizzazione affrontano obiettivi sacrifici, ma rileva che la cosiddetta legge Fini-Bossi consente di accoglierli nel Paese in condizioni di piena integrazione. Ricorda, infine, le iniziative volte a disciplinare il cosiddetto subentro, anche nella prospettiva di favorire l'effettiva emersione del lavoro irregolare.

ALDO PREDÀ, nel dichiararsi assolutamente insoddisfatto, sottolinea la farraginosità delle procedure burocratiche previste per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari presenti in Italia, nonché, più in generale, l'inefficacia della cosiddetta legge Bossi-Fini.

PIERO RUZZANTE, pur riconoscendo la validità di talune iniziative assunte dal Governo nella fase di avvio della regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, lamenta le disfunzioni verificatesi nell'espletamento delle relative procedure.

Giudicata altresì particolarmente grave la pratica della illecita cessione delle domande di regolarizzazione, auspica che l'Esecutivo adotti tempestivamente misure idonee a contrastare tale fenomeno.

FILIPPO BERSELLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*, in risposta all'interrogazione Pinotti n. 3-976, sulla veridicità di un documento relativo alla vicenda del rapimento di Aldo Moro, fa presente che il Servizio per l'informazione e la sicurezza militare ha confermato di non essere stato in possesso, nel periodo antecedente la strage di via Fani, di elementi che potessero indurre a prevedere il rapimento dell'onorevole Aldo Moro; osserva altresì che, a seguito della valutazione effettuata dal SISMI in merito al documento richiamato nell'interrogazione, che peraltro non risulta tra gli atti ufficiali, non sono emersi elementi che ne avvalorino la veridicità.

ROBERTA PINOTTI si dichiara soddisfatta della risposta; auspica tuttavia che siano finalmente chiariti gli aspetti ancora oscuri della vicenda relativa al rapimento ed all'assassinio di Aldo Moro.

FILIPPO BERSELLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*, in risposta all'interrogazione Delmastro Delle Vedove n. 3-1147, sulle misure per prevenire atti di terrorismo a bordo di navi private, assicura che la problematica evocata nell'atto ispettivo è oggetto di esame e confronto a livello internazionale: in particolare, al fine di scongiurare la minaccia terroristica, sono allo studio emendamenti alla Convenzione SOLAS ed alla Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima; richiamata altresì l'attività di coordinamento svolta in materia dall'Italia in ambito G8, fa presente che, ai sensi del vigente codice della navigazione, l'intervento di unità militari in caso di azioni terroristiche in atto sarebbe limitato al trasporto ed al supporto logistico di reparti altamente specializzati.

SANDRO DELMASTRO DELLE VE-DOVE, nel dichiararsi soddisfatto, manifesta apprezzamento per l'analiticità e l'organicità della risposta; giudicato altresì condivisibile l'impegno profuso al fine di individuare, in ambito internazionale, le più moderne ed efficienti strategie da adottare al fine di contrastare eventuali azioni terroristiche in mare, manifesta un orientamento favorevole all'utilizzo, in simili casi, di navi militari italiane esclusivamente al fine di trasportare reparti ad elevata specializzazione.

FILIPPO BERSELLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*, in risposta all'interrogazione Del Mastro Delle Vedove n. 3-1578, sul progetto di banca dati planetaria predisposto dall'Amministrazione USA, nel rinviare a quanto già chiarito in occasione dello svolgimento di altro atto di sindacato ispettivo vertente su analoga materia, ricorda le norme vigenti, in ambito nazionale ed internazionale, che garantiscono un'adeguata tutela della sicurezza dei sistemi informatici che trattano informazioni classificate nonché della riservatezza dei dati personali riferiti ai cittadini.

SANDRO DELMASTRO DELLE VE-DOVE, pur prendendo atto delle rassicurazioni fornite dal sottosegretario, manifesta una garbata e comprensiva insoddisfazione per la risposta: ritiene, infatti, si debba approfondire il massimo impegno per garantire la riservatezza delle informazioni militari e per tutelare, nel contempo, la *privacy* dei cittadini.

PAOLO MAMMOLA, *Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*, in risposta all'interrogazione Acquarone n. 3-1283, sulle modalità di utilizzo del passante ferroviario che collega il bacino portuale di Genova-Pra-Voltri, premesso che il potenziamento infrastrutturale del nodo ferroviario di Genova consentirà l'ulteriore incremento del traffico di viaggiatori e merci, fa presente che è stato istituito, presso la competente Commissione intergovernativa italo-francese, un

gruppo di lavoro con il compito di analizzare le tematiche connesse allo sviluppo della rete ferroviaria del versante ligure e del corrispondente tratto francese. Nel dare quindi conto degli interventi infrastrutturali realizzati sulla linea Voltri-Borzoli-Ovada e del completamento del raddoppio della linea Genova-Ventimiglia, osserva che il traffico merci verso l'Italia nord-occidentale ed il centro Europa è inferiore rispetto a quello diretto nel Centro-nord e nel Nord-est del Paese, nonché nell'Europa orientale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARIO CLEMENTE MASTELLA

PAOLO MAMMOLA, *Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*, richiama infine le iniziative che la divisione cargo di Trenitalia Spa sta attivando per favorire un maggiore utilizzo della tratta Genova-Pra-Voltri.

GRAZIANO MAZZARELLO dichiara di non potersi ritenere soddisfatto, giudicando insufficienti le motivazioni addotte per giustificare la scarsa utilizzazione della linea ferroviaria Genova-Pra-Voltri, che rischia di costituire un esempio di spreco di fondi pubblici; invita altresì il Governo ad assumere iniziative volte a scongiurare il rischio di una considerevole riduzione del trasporto ferroviario di merci.

PAOLO MAMMOLA, *Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*, in risposta all'interrogazione Bielli n. 3-2139, sull'adeguamento agli *standard* europei di sicurezza della superstrada E45 Orte-Ravenna, rileva preliminarmente che, in considerazione della sua strategica rilevanza, non è in atto alcun declassamento di tale arteria, il cui potenziamento potrebbe altresì determinarne la trasformazione in autostrada; dà quindi conto degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria già promossi dall'ANAS. Sottolinea infine che nuove tecnologie elettroniche e

satellitari, allo studio da due anni, potrebbero essere utilizzate proprio con riferimento alla tratta in questione.

VALTER BIELLI, nel prendere atto con favore dell'importanza riconosciuta alla superstrada E45, si dichiara tuttavia insoddisfatto, anzitutto perché il Governo non ha ancora deciso se la medesima debba mantenere la sua attuale configurazione, ovvero essere trasformata in autostrada; lamenta altresì il fatto che il sottosegretario ha eluso il quesito relativo all'ipotizzata introduzione del pedaggio, che determinerebbe deleterie conseguenze per lo sviluppo economico dei comuni interessati.

PAOLO MAMMOLA, *Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*, in risposta all'interrogazione Collavini n. 3-2201, sulla possibile introduzione del divieto di sorpasso per mezzi pesanti ed autoveicoli trainanti *caravan* o rimorchi sulle autostrade Venezia-Trieste e Venezia-Udine-Tarvisio, assicura che la società Autovie venete sta valutando l'opportunità di applicare il divieto di sorpasso nel tratto autostradale compreso tra San Giorgio di Nogaro e Mestre, anche sulla base delle risultanze di una preventiva fase di sperimentazione che avrà la durata di tre mesi.

MANLIO COLLAVINI auspica che la prevista sperimentazione sia effettuata nel periodo estivo, nel corso del quale si registra un incremento del transito di autoveicoli trainanti *caravan* o rimorchi; invita inoltre il Governo ad intervenire presso la società Autovie venete per rendere più sicure le autostrade Venezia-Trieste e Venezia-Udine-Tarvisio.

In morte dell'onorevole Fedele Pampo.

PRESIDENTE rinnova, anche a nome dell'Assemblea, le espressioni della parte-

cipazione al dolore dei familiari dell'onorevole Fedele Pampo, ieri scomparso.

Sospende la seduta fino alle 16.

La seduta, sospesa alle 12,05, è ripresa alle 16,05.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PIER FERDINANDO CASINI

Missioni.

PRESIDENTE comunica che i deputati complessivamente in missione alla ripresa pomeridiana della seduta sono settantuno.

Modifica nella composizione di gruppi parlamentari.

(Vedi resoconto stenografico pag. 28).

Sull'ordine dei lavori.

FRANCESCO GIORDANO chiede che il Governo riferisca sollecitamente alla Camera sull'affondamento — avvenuto, secondo notizie di agenzia, al largo delle coste di Lampedusa — di una nave che trasportava migranti.

PRESIDENTE, nell'esprimere sentimenti di profondo cordoglio per le vittime del naufragio, assicura che interesserà il Governo in ordine alla richiesta formulata dal deputato Giordano.

Discussione della proposta di legge: Attuazione dell'articolo 68 della Costituzione e processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (185-B).

PRESIDENTE avverte che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il dibattito è riprodotto in calce al resoconto della seduta dell'11 giugno 2003.

Avverte che sono state presentate le questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità Soda n. 1 e Violante n. 2.

ANTONIO BOCCIA, parlando sull'ordine dei lavori, preannunzia la richiesta di votazione e scrutinio segreto sulle questioni pregiudiziali presentate.

PRESIDENTE ne prende atto.

ROBERTO GIACHETTI, parlando sull'ordine dei lavori, auspica la sollecita calendarizzazione del progetto di legge in materia di conflitto di interessi.

PRESIDENTE assicura che trasmetterà al deputato Giachetti il resoconto dell'ultima riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, in cui la Presidenza ha posto la medesima questione, ritenendo che dovrebbe comunque essere garantito un voto dell'Assemblea sul provvedimento.

LORENZO ACQUARONE illustra la questione pregiudiziale Soda n. 1, che invita l'Assemblea ad approvare, rilevando che la proposta di legge in esame, nel prevedere l'improcedibilità nei confronti delle alte cariche dello Stato, deroga ai principi contenuti negli articoli 3, 96, 111 e 112 della Carta fondamentale: si configura così un'ipotesi di immunità che dovrebbe essere disciplinata con legge costituzionale.

ELENA MONTECCHI illustra la questione pregiudiziale Violante n. 2, sottolineando che le frettolose modifiche apportate dal Senato al testo della proposta di legge in esame rendono palese l'incostituzionalità del provvedimento. Nel rilevare, altresì, la necessità di bilanciare i diversi interessi costituzionali invocati senza violare il principio di uguaglianza, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, giudica particolarmente grave l'assenza di un limite temporale da applicare alla sospensione dei processi, che contrasta anche con l'articolo 111 della Costituzione. Auspica, infine, che l'Assemblea approvi le questioni pregiudiziali presentate.

MARCO BOATO osserva che l'articolo 1 della proposta di legge in esame, introdotto nel corso dell'*iter* presso il Senato, stravolge il significato politico e giuridico del provvedimento, originariamente volto a definire le norme di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione. Sottolineata inoltre la palese illegittimità costituzionale dello stesso articolo 1, stigmatizza l'intendimento della maggioranza di perseguire pervicacemente l'obiettivo di sospendere i procedimenti giurisdizionali a carico del Presidente del Consiglio.

Preavviso di votazioni elettroniche.

PRESIDENTE avverte che decorrono da questo momento i termini regolamentari di preavviso per eventuali votazioni elettroniche.

Si riprende la discussione.

GIOVANNI RUSSO SPENA stigmatizza il ricorso ad una legge ordinaria per derogare ai principi costituzionali in tema di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, di tutela giurisdizionale, di obbligatorietà dell'azione penale e di giusto processo, al fine di conseguire l'improcedibilità nei confronti, in particolare, del Presidente del Consiglio dei ministri, imputato in un processo in relazione al quale è prossima la pronuncia del collegio giudicante. Preannuncia, quindi, con convinzione il voto favorevole dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista sulle questioni pregiudiziali presentate per motivi di costituzionalità.

REMO DI GIANDOMENICO, nel ritenere che la proposta di legge in esame non violi il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, giudica inopportuno che le alte cariche dello Stato possano subire un'azione di discredito a causa di procedimenti giurisdizionali promossi nei loro confronti: dichiara pertanto

il voto contrario dei deputati del gruppo dell'UDC sulle questioni pregiudiziali presentate.

FILIPPO MANCUSO ritiene che il disposto normativo dell'articolo 1 della proposta di legge sia incostituzionale, in quanto si è inteso far ricorso allo strumento della legge ordinaria: tanto il codice di procedura penale quanto alcune leggi speciali prevedono, infatti, la sospensione dei procedimenti penali per fatti endoprocessuali, che incidono esclusivamente sulla possibilità di portare a compimento il giudizio. Nell'ambito dell'articolo 1, invece, la sospensione è generata dal sopravvenire di una particolare situazione costituzionale che determina l'improcedibilità per le più alte cariche dello Stato, il cui destino normativo viene ad essere dissociato da quello degli altri cittadini. Oltre alla violazione dell'articolo 3 della Costituzione, risultano lesi anche gli articoli 111 e 112 della Carta fondamentale; parimenti violato appare l'articolo 96 della Costituzione: per i reati ministeriali, che hanno maggiore attinenza con la pubblica funzione, non si prevede, infatti, la sospensione dei processi, che viene invece disposta per i reati comuni ove riguardino alte cariche dello Stato. Auspica, infine, un'iniziativa legislativa di ordine costituzionale con la quale si confermi il disposto della proposta di legge ordinaria in esame.

UGO INTINI, paventati gli effetti devastanti che potrebbero derivare dallo scontro in atto tra Governo e magistratura, invita le parti politiche alla prudenza ed alla moderazione dei toni, nell'ottica di pervenire a soluzioni condivise sui temi attinenti alla giustizia. Dichiara infine l'astensione dei deputati della componente politica Socialisti democratici italiani del gruppo Misto sulle questioni pregiudiziali presentate.

NITTO FRANCESCO PALMA, giudicate infondate le questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate, che invita l'As-

semblea a respingere, richiama, in particolare, gli orientamenti della Corte costituzionale concernenti il principio di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge e di obbligatorietà dell'azione penale, dai quali si evince che la proposta di legge in esame appare pienamente coerente con le disposizioni della Carta fondamentale.

PRESIDENTE, in riferimento alla richiesta di voto segreto preannunciata dal deputato Boccia, osserva che le questioni pregiudiziali devono essere poste in votazione con modalità analoghe a quelle adottabili per la votazione finale del provvedimento cui si riferiscono: rilevato, al riguardo, che l'articolo 1, introdotto dal Senato, non può ritenersi prevalente rispetto al testo originario approvato dalla Camera, precisa che la votazione delle questioni pregiudiziali deve avvenire a scrutinio palese. Le norme recate dal medesimo articolo non appaiono parimenti suscettibili di scrutinio segreto, atteso che la materia disciplinata non rientra nelle previsioni di cui all'articolo 49, comma 1, del regolamento: non sussiste, infatti, una diretta incidenza sui diritti di libertà sanciti dagli articoli 13 e seguenti della Costituzione, sui principi fissati dall'articolo 25 della Carta fondamentale in materia di giudice naturale né sul disposto dell'articolo 24 della Costituzione, anche in ragione della temporaneità dell'improcedibilità ovvero della sospensione dei processi nei confronti delle più alte cariche dello Stato. Le disposizioni recate dall'articolo 1 non valgono altresì a ricondurre il provvedimento in esame nella categoria delle leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato poiché non attengono alla posizione nell'ordinamento dei medesimi organi complessivamente intesi e non recano una disciplina volta a regolare l'esercizio dei relativi poteri costituzionali.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge le questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità Soda n. 1 e Violante n. 2.

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sulle linee generali, della quale è stato chiesto l'ampliamento, delle modifiche introdotte dal Senato.

DONATO BRUNO, *Relatore per la I Commissione*, illustra il contenuto dell'articolo 1 della proposta di legge in discussione, introdotto dal Senato, che prevede l'improcedibilità ovvero la sospensione dei processi penali nei confronti delle più alte cariche dello Stato; richiama altresì le ragioni che lo inducono a ritenere infondati i rilievi formulati in merito alla presunta illegittimità costituzionale della medesima norma, che trae origine dalla necessità di individuare un ragionevole equilibrio tra le esigenze connesse alle celebrazioni dei processi e quelle relative alla garanzia di indipendenza nell'esercizio delle funzioni istituzionali delle cariche di vertice dello Stato.

ERMINIA MAZZONI, *Relatore per la II Commissione*, richiamate le modificazioni apportate dal Senato al testo della proposta di legge in discussione, giudica costituzionalmente legittimo e condivisibile, sebbene perfettibile dal punto di vista formale, l'istituto dell'improcedibilità penale nei confronti delle più alte cariche dello Stato, previsto dall'articolo 1.

PRESIDENTE prende atto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire in replica.

MARCO BOATO, manifestata netta contrarietà alle disposizioni recate dall'articolo 1 della proposta di legge in discussione, introdotto dal Senato, lamenta il mancato perseguimento, da parte della maggioranza, di una politica organica in tema di riforme costituzionali ed in materia di giustizia: con particolare riferimento a quest'ultimo settore, ritiene che il modo di legiferare sia stato emergenziale, contingente e mirato ad interferire su vicende processuali in corso.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARIO CLEMENTE MASTELLA**

MARCO BOATO, preannunzia, pertanto, che esprimerà un orientamento favorevole alla soppressione dell'articolo 1 e che si asterrà nella votazione finale della proposta di legge in esame.

NICOLÒ CRISTALDI ritiene che il Parlamento debba assicurare il primato della politica e l'autonomia della magistratura, la quale non può peraltro appropriarsi di funzioni attribuite dalla Costituzione ad altri poteri dello Stato. Sottolinea, quindi, che le disposizioni recate dalla proposta di legge in discussione, nel testo modificato dal Senato, rispondono all'esigenza di bilanciare il principio di uguaglianza con la garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia degli organi costituzionali, nonché di consentire alle più alte cariche dello Stato di esercitare le proprie funzioni senza subire eventuali interferenze esterne.

SESA AMICI, osservato che dalla proposta di legge in discussione, nel testo modificato dal Senato, traspare l'intendimento di impedire lo svolgimento dei processi in corso nei confronti del Presidente del Consiglio, lamenta il fatto che l'introduzione di una vera e propria forma di privilegio determinerà effetti dirompenti per l'equilibrio del sistema costituzionale.

PIERLUIGI CASTAGNETTI, nel ritenere che la proposta di legge in discussione, nel testo modificato dal Senato, si ponga in contrasto, in particolare, con gli articoli 3 e 111 della Carta fondamentale, paventa il rischio che lo *status* peculiare previsto per alcuni Presidenti di organi collegiali possa essere esteso a tutti i componenti dei medesimi consessi.

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PIER FERDINANDO CASINI**

PIERLUIGI CASTAGNETTI, rilevato altresì che tra le motivazioni addotte a sostegno delle modifiche introdotte dal

Senato si è fatto riferimento alla necessità di armonizzare l'ordinamento italiano con quello della maggior parte dei paesi europei, chiede alla Presidenza che, prima dell'esame degli articoli e dei relativi emendamenti, i deputati possano disporre di un'esauriente documentazione sulle norme vigenti nelle altre democrazie europee sulla materia oggetto del provvedimento.

PRESIDENTE, giudicata legittima la richiesta formulata dal deputato Castagnetti, assicura di aver già impartito disposizioni in tal senso ai competenti Uffici della Camera.

ENRICO BUEMI, osservato che lo scontro in atto sui temi della giustizia rischia di ledere il prestigio delle istituzioni, sottolinea la necessità di salvaguardare l'immagine internazionale dell'Italia, soprattutto in coincidenza con il semestre di presidenza dell'Unione europea.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARIO CLEMENTE MASTELLA**

ENRICO BUEMI preannunzia pertanto che i deputati della componente politica Socialisti democratici italiani del gruppo Misto assumeranno, nel prosieguo dell'*iter* della proposta di legge in discussione, un atteggiamento improntato a senso di responsabilità.

MAURA COSSUTTA, sottolineata la fondatezza e la puntualità delle argomentazioni addotte a sostegno delle questioni pregiudiziali presentate, ritiene che la proposta di legge in discussione – ispirata ad una visione oligarchica della democrazia – rechi norme lesive di fondamentali diritti sanciti dalla Costituzione, con particolare riferimento al principio di uguaglianza: preannunzia, pertanto, una ferma opposizione al provvedimento in esame.

GRAZIELLA MASCIA, rilevata l'eterogeneità delle disposizioni recate dall'articolo 1, introdotto dal Senato, rispetto alle

restanti norme della proposta di legge in discussione, ritiene che esse, configurandosi come derogatorie rispetto ai principi sanciti dall'articolo 68 della Carta fondamentale, avrebbero dovuto avere rango costituzionale; lamentata altresì la violazione, in particolare, degli articoli 3, 111 e 112 della Costituzione, sottolinea che si sarebbe dovuta escludere l'improcedibilità penale nei confronti delle più alte cariche dello Stato almeno con riferimento ai reati comuni e, comunque, ai fatti commessi antecedentemente all'assunzione delle rispettive funzioni istituzionali.

LUCIANO DUSSIN, giudicate pretestuose ed infondate le ragioni addotte dall'opposizione a sostegno del proprio orientamento contrario alla proposta di legge in discussione, ritiene che la connotazione eccessivamente politica talvolta assunta dall'operato della magistratura abbia reso necessaria l'adozione di misure volte a ripristinare una situazione di equilibrio nei rapporti tra le istituzioni. Rilevato, quindi, che non sussiste alcuna violazione di principi costituzionali, sottolinea il carattere temporaneo dell'improcedibilità ovvero della sospensione dei processi nei confronti delle più alte cariche dello Stato.

VINCENZO FRAGALÀ, nel ritenere che le posizioni politiche sostenute dall'opposizione siano connotate da pregiudizio ideologico, osserva che la proposta di legge in discussione, nel testo modificato dal Senato, persegue l'obiettivo di conciliare la garanzia dell'indipendenza nell'esercizio delle funzioni proprie delle più alte cariche dello Stato con le esigenze connesse alla celebrazione dei processi; lamentati inoltre i reiterati tentativi di criminalizzazione di cui è stato vittima il Presidente del Consiglio, sottolinea le anomalie che in taluni casi hanno contraddistinto l'attività della magistratura, il cui operato appare talvolta impropriamente ispirato al perseguimento di finalità politiche.

GIANCLAUDIO BRESSA ritiene che la proposta di legge in discussione, ispirata

ad una sorta di tirannia della maggioranza e funzionale ad una possibile deriva oligarchica della democrazia, ove approvata, sia destinata ad affermare la supremazia del potere sul diritto. Nel lamentare, inoltre, il prefigurarsi di uno *status* tendenzialmente diverso tra i vertici ed i singoli componenti di organi collegiali, ritiene che l'equilibrio tra poteri sarebbe opportunamente garantito rendendo più celeri i procedimenti penali nei confronti delle alte cariche dello Stato. Giudica pertanto il provvedimento in discussione incostituzionale per violazione degli articoli 3, 90, 96, 111 e 112 della Carta fondamentale.

FRANCESCO CARBONI, definito il testo in esame un'ulteriore legge-vergogna del Governo in carica, stigmatizza l'intendimento della maggioranza di modificare provvedimenti legislativi introducendovi norme estranee al contenuto in essi prevalente, al fine di salvaguardare interessi particolari: paventa per questo il rischio della progressiva perdita di credibilità internazionale dell'Italia. Richiamati inoltre i profili di incostituzionalità dell'articolo 1 della proposta di legge, introdotto nel corso dell'*iter* presso il Senato, si dichiara certo che l'opinione pubblica italiana, come hanno dimostrato le recenti consultazioni amministrative, saprà opportunamente giudicare l'operato della maggioranza e del Governo.

VITTORIO SGARBI, osservato che il disposto dell'articolo 68 della Costituzione definisce prerogative proprie dell'istituto parlamentare, giudica frutto di eccessivo zelo normativo la scelta di includere il Presidente della Repubblica ed il Presidente della Corte costituzionale tra le cariche dello Stato per le quali stabilire l'improcedibilità penale, ai sensi dell'articolo 1 della proposta di legge in discussione, nel testo approvato dal Senato; criticata altresì la reiezione, da parte del tribunale di Milano, della richiesta formulata dal Presidente del Consiglio di essere ascoltato a Palazzo Chigi, ricorda vicende giudiziarie derivate da opinioni da lui espresse nell'ambito di trasmissioni televi-

sive, lamentando che, di fatto, ai magistrati sono riconosciute tutele spesso negate ai parlamentari.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato e prende atto che i relatori rinunziano alla replica.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, osserva preliminarmente che l'improcedibilità penale nei confronti delle più alte cariche dello Stato non è riconducibile alle prerogative riconosciute dall'articolo 68 della Carta fondamentale, giudica infondate le argomentazioni addotte a sostegno delle questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità; ricordato altresì che un istituto analogo a quello contemplato dall'articolo 1 della proposta di legge in discussione è stato recentemente introdotto a tutela dei parlamentari europei, sottolinea la necessità di garantire un giusto bilanciamento tra le esigenze connesse alla funzione giurisdizionale da esercitare nei confronti di tutti i cittadini e quelle relative alla funzionalità, all'autonomia ed al prestigio delle istituzioni,

come peraltro ha recentemente confermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 225 del 2001.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Per la risposta ad uno strumento del sindacato ispettivo.

GERARDO BIANCO sollecita la risposta ad un atto di sindacato ispettivo da lui presentato.

PRESIDENTE assicura che riferirà al Presidente della Camera perché interessi il Governo.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE comunica l'ordine del giorno della seduta di domani:

Mercoledì 18 giugno 2003, alle 10.

(Vedi resoconto stenografico pag. 80).

La seduta termina alle 20,10.

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PUBLIO FIORI

La seduta comincia alle 10.

TIZIANA VALPIANA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta dell'11 giugno 2003.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Amoruso, Giovanni Bianchi, Boato, Bonaiuti, Brancher, Buttiglione, Colucci, Dell'Elce, Giancarlo Giorgetti, Manzini, Martino, Marzano, Molgora, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Rizzo, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tortoli, Viespoli e Violante sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono sessantacinque, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Svolgimento di interrogazioni (ore 10,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

(Episodi di natura intimidatoria nei confronti di sedi di alcuni sindacati nella provincia di Padova - nn. 3-00893 e 3-02382)

PRESIDENTE. Avverto che le interrogazioni Martella n. 3-00893 e Innocenti n. 3-02382 (vedi l'*allegato A - Interrogazioni sezione 1*), che vertono sullo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Mantovano, ha facoltà di rispondere.

ALFREDO MANTOVANO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli deputati, le interrogazioni degli onorevoli Martella e Innocenti, alle quali rispondo congiuntamente, ripropongono il tema degli atti di intimidazione e di violenza perpetrati nei confronti di esponenti del mondo del lavoro e di sedi sindacali.

Nella mattinata del 4 giugno scorso, sono state inviate per posta ordinaria alle sedi CISL di Monselice e UIL di Padova minacce anonime su un foglio recante la stella a cinque punte e una copia dell'articolo di un quotidiano locale che dava conto del dissenso espresso dalla CGIL della bassa Padovana in ordine all'intesa raggiunta tra i rappresentanti CISL e UIL ed i dirigenti della società cooperativa agricola operante nella provincia.

Faccio un passo indietro ripercorrendo gli episodi indicati dagli interroganti. Il 9 agosto 2001 un rudimentale ordigno incendiario provocava il danneggiamento del portone d'ingresso della sede CISL di Este (Padova), mentre sullo stabile prospiciente erano state tracciate, unitamente al simbolo della falce e martello, scritte contro il Governo e le forze dell'ordine. Il 15

aprile 2003 ignoti hanno tracciato, con vernice *spray* di colore blu, una stella a cinque punte, grande circa 40 centimetri, sulla targa esterna della stessa sede CISL di Este, e sulla facciata di un ristrutturando edificio adiacente scritte contrarie al progetto governativo di riforma del mercato del lavoro siglate Nta-Br-Pcc ed una stella a cinque punte.

Con riferimento a quest'ultimo episodio, gli inquirenti hanno deferito all'autorità giudiziaria una persona del luogo, indiziata anche per gli altri danneggiamenti contro una sede dell'Ulivo, ubicata nel comune di Monselice, nonché di edifici e cabine dell'ENEL situati nella zona della bassa Padovana. Durante le perquisizioni eseguite nell'abitazione dell'indagato sono stati rinvenuti una matrice per la creazione di volantini, che aveva disegnata la stella a cinque punte con la scritta « BR », nonché materiali per il confezionamento di ordigni incendiari rudimentali. Gli ulteriori sviluppi delle indagini sono coperti dal segreto.

A seguito di tali episodi, il prefetto di Padova, in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, ha disposto l'intensificazione delle misure di vigilanza nelle sedi istituzionali dei partiti e dei sindacati della provincia.

Desidero assicurare che, tenuto conto del clima di tensione che attraversa il mondo del lavoro, specie dopo le polemiche sul referendum e sul rinnovo del contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici, le questure sono state incaricate di elevare le misure di vigilanza di tutti gli obiettivi sensibili, tra i quali, ovviamente, le sedi sindacali che sono state particolare oggetto di atti di intolleranza e di intimidazione nell'ultimo periodo.

Come già affermato dal ministro dell'interno di fronte a questa Assemblea il 5 giugno, nel corrente anno si è assistito ad una vera e propria proliferazione di documenti minatori contro la CISL e la UIL, alcuni siglati « brigate rosse », altri con sigle minori di impostazione marxista-leninista, altri ancora con sigle estempo-

ranee quali « fronte popolare di liberazione - comando generale » o « nuclei armati per il comunismo ».

Nell'ambito delle critiche che le brigate rosse-PCC e gruppi affini rivolgono al mondo sindacale, particolare attenzione viene da lungo tempo riservata alla CISL e ai suoi maggiori esponenti. Già nel documento di rivendicazione dell'assassinio del professor Massimo D'Antona, la CISL è additata come primo tra i sindacati a proporsi in un ruolo neocorporativo ed a rinnovarlo con il coinvolgimento dell'associazionismo e della finanza cattolica, componente politica che ha espresso il suo ruolo anche attraverso le massime figure istituzionali.

Tutte le rivendicazioni più attendibili dei numerosi episodi di intimidazione perpetrati ai danni di organizzazioni sindacali rivelano una comune matrice ideologica, una comune linea politica e sindacale fortemente avversa ad ogni ipotesi riformista e una comune intenzione di dividere il mondo del lavoro e le sue organizzazioni. Talune iniziative eversive nei confronti della CISL sono probabilmente maturate all'interno dei settori più estremisti del mondo del lavoro. La maggior parte di esse va, però, addebitata a gruppi dell'antagonismo estremo e dell'eversione di matrice marxista-leninista, che nella CISL hanno individuato il loro principale bersaglio in ragione delle scelte compiute dalla stessa organizzazione sindacale in materia di flessibilità del lavoro.

Quanto alle misure di prevenzione e di contrasto adottate per scongiurare i rischi di queste forme eversive, preciso che cinque dirigenti nazionali della CISL sono attualmente destinatari di un servizio di scorta o di tutela, mentre per altri cinque dirigenti nazionali e per tutti i segretari provinciali viene svolto un servizio di vigilanza radiocollegata esteso a tutte le sedi regionali e provinciali, nonché a numerose sezioni minori. Un servizio di vigilanza fissa è attivo a difesa della sede nazionale di Roma, di quella provinciale di Milano e della sede confederale di Sesto San Giovanni. Dispositivi analoghi e adeguati alle esigenze finora emerse sono stati attivati

nei confronti dei dirigenti delle sedi nazionali e periferiche della CGIL e della UIL. Misure di scorta a tutela o vigilanza sono in atto anche per quattro dirigenti di Obiettivo lavoro e per tutte le 158 sedi di questa organizzazione per le quali vi è vigilanza radiocollegata.

Sono state inoltre impartite alle forze dell'ordine disposizioni precise per intensificare l'attività informativa e investigativa e per produrre periodicamente specifici punti di situazione che agevolino l'opera dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole sottosegretario.

L'onorevole Ruzzante ha facoltà di replicare per le interrogazioni Martella n. 3-00893 e Innocenti n. 3-02382, di cui è cofirmatario.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, abbiamo voluto rivolgere queste interrogazioni relative ad episodi avvenuti nella provincia di Padova, proprio per sottolineare che gli stessi non possono essere sottovalutati. Si tratta, infatti, di episodi che si ripetono nel tempo, nell'ambito della stessa provincia e dello stesso territorio: sono piccoli episodi, ma riteniamo che proprio la ripetitività delle situazioni renda questi fatti particolarmente preoccupanti.

Abbiamo voluto presentare queste interrogazioni anche per sottolineare un dato politico. Pur non condividendo come Democratici di sinistra-l'Ulivo le posizioni che spesso sono state assunte nell'ambito, per esempio, dell'accordo sul patto per l'Italia da parte di questi sindacati, non abbiamo assolutamente esitato a denunciare questi episodi, assumendo una posizione di solidarietà e di sostegno nei confronti della CISL e della UIL e di condanna totale nei confronti di quanti hanno compiuto questi atti minatori.

Credo vi sia un elemento di valutazione — e ringrazio il sottosegretario per averlo in qualche modo rilevato nella sua risposta — relativamente ad un territorio, quello della bassa Padovana (mi riferisco, in

particolar modo, all'area di Este e di Monselice) dove tali episodi si sono ripetuti nel tempo. Se si guarda alla storia degli ultimi 15-20 anni si registra una presenza che probabilmente non è mai stata individuata fino in fondo e sgominata e che ogni tanto si esprime attraverso scritti, attentati ed episodi avvenuti nel tempo.

Sapevo, ovviamente, di quanto è avvenuto, ossia dell'arresto effettuato ad Este. Infatti, anche come Democratici di sinistra-l'Ulivo, abbiamo subito un attentato proprio nella sede di Este e, quindi, ci siamo costituiti parte civile nell'ambito di quel procedimento penale.

Credo esista una specificità va rivolta particolare attenzione all'area della bassa Padovana e mi pare che nella sua risposta lei abbia confermato che questa sensibilità da parte del Ministero dell'interno sia assicurata.

Vi è, poi, un ragionamento di carattere generale e la ringrazio per la parte di risposta, che ho condiviso, relativa agli aspetti di sorveglianza nei confronti dei possibili obiettivi sensibili. Mi riferisco, in particolar modo, alle due organizzazioni sindacali oggetto della nostra interrogazione. Credo esista un problema di ordine più generale e complessivo riguardante la necessità del rafforzamento degli uffici della DIGOS periferici. Bisogna comprendere che siamo in una fase, sia per il terrorismo internazionale, sia per quello nazionale, che necessita di maggiori capacità di prevenzione, di attenzione e di controllo nei confronti delle aree limitrofe al terrorismo che possono rappresentare un pericolo.

Non mi soffermo su valutazioni politiche, vorrei solo rilevare che la non condivisione di opinioni espresse da un sindacato, da una forza politica o da un Governo non significa essere parte di un movimento eversivo. Vorrei sottolineare ciò perché ritengo che nella storia del nostro paese anche in passato si sia compiuto qualche errore — e parlo della mia stessa parte politica — nello spingere verso posizioni sempre più limitrofe o vicine a movimenti eversivi parti che semplice-

mente esprimevano un dissenso politico legittimo, alla luce del sole, e che nulla avevano a che vedere con movimenti terroristici eversivi.

Dunque, mi dichiaro soddisfatto per la risposta del sottosegretario, anche a dimostrazione che, laddove il Ministero dell'interno dà risposte concrete ai problemi posti dagli interroganti, non necessariamente si esprime un dissenso perché si è all'opposizione.

**(Situazione dell'ordine pubblico a Padova
- n. 3-01485)**

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Mantovano, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Ruzzante n. 3-01485 (vedi l'allegato A - Interrogazioni sezione 2).

ALFREDO MANTOVANO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come sottolineato dall'onorevole Ruzzante nell'interrogazione, effettivamente nell'ottobre dello scorso anno a Padova sono state compiute sei rapine, tutte con modalità simili, ai danni di esercizi commerciali ed agenzie bancarie. A seguito di tali episodi sono stati intensificati i controlli nel territorio ed è stata avviata un'accurata attività di indagine, tuttora in corso, finalizzata ad individuarne gli autori.

L'analisi dei fenomeni criminosi a Padova e provincia evidenzia che i reati più ricorrenti sono quelli di tipo predatorio, particolarmente i furti che rappresentano circa il 65 per cento del totale. Tali reati risultano ascrivibili in prevalenza a tossicodipendenti, a nomadi giostrai e ad extracomunitari. Anche i furti e le rapine compiute in ville isolate sono risultati opera di bande composte in prevalenza da stranieri di etnia slava spesso provenienti da province limitrofe.

I dati statistici disponibili relativi all'intera provincia denotano un incremento costante del numero complessivo dei reati denunciati negli ultimi anni fino ai 34.977 del 2002. I reati contro il patrimonio

rappresentano la tipologia criminale che più contribuisce a tale tendenza. I furti sono stati 22.693 nel 2002 (erano stati 19.465 nell'anno precedente). Nei primi quattro mesi del 2003 i furti sono stati 7.815 (erano stati 7.072 nello stesso periodo dell'anno precedente). Le rapine sono state 489 nel 2002 (erano state 290 nel 2001), mentre nei primi quattro mesi del 2003 sono state 179 (erano state 146 nello stesso periodo dello scorso anno).

Va detto che le rilevazioni definitive del 2002 hanno evidenziato sostanziali diminuzioni di alcune fattispecie criminose come i delitti contro la persona. Gli omicidi, in particolare, sono stati 4 nel 2002, tutti commessi nei primi quattro mesi dell'anno, contro i 14 del 2001.

Nei primi quattro mesi del 2003 gli omicidi sono stati 5, tutti ai danni di extracomunitari uccisi in occasione di risse o di liti. Le estorsioni denunciate sono state 23 nel 2002, contro le 30 del 2001; nei primi quattro mesi del 2003 sono state però denunciate 17 estorsioni, a fronte delle 7 dello stesso periodo dell'anno precedente, ma questo non è, a mio avviso, un segno negativo, bensì il segno di una maggiore capacità di reazione, perché il dato sull'estorsione è un dato relativo alla denuncia di estorsione.

I dati definitivi dello scorso anno denotano, inoltre, una diminuzione degli attentati incendiari o dinamitardi, pari al 70 per cento rispetto al 2001 (3 episodi contro 10). Risultano, tuttavia, in sensibile crescita gli indici relativi all'attività contro il crimine, posta in essere dalle forze di polizia: nei primi quattro mesi del 2003 sono state denunciate 2851 persone, a fronte delle 2557 denunciate nello stesso periodo dell'anno precedente e ne sono state arrestate 614, a fronte delle 517 dello stesso periodo dell'anno precedente.

Sempre nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2003 sono state identificate 118.105 persone, in occasione di posti di blocco o di altri servizi di polizia, con un incremento dell'8,7 per cento rispetto all'anno precedente. I controlli hanno interessato 95.598 autovet-

ture, con un incremento del 12,74 per cento rispetto al 2001; vi è quindi un più esteso controllo del territorio.

Per quanto riguarda le attività di contrasto al traffico degli stupefacenti, le operazioni svolte hanno messo in luce il consistente coinvolgimento di extracomunitari, specialmente di nazionalità marocchina, nigeriana, tunisina e albanese. Il numero complessivo di persone denunciate per tali reati nel 2002 è stato di 451, di cui 353 stranieri, in sensibile aumento rispetto all'anno precedente nel quale erano state 351, di cui 269 stranieri. Per quanto concerne l'anno in corso, le persone denunciate per reati connessi al suddetto traffico alla fine del mese di maggio ammontavano a 163; nel corso di quest'anno sono state eseguite 80 operazioni antidroga nella città di Padova. Complessivamente, i dati definitivi relativi al 2002 evidenziano un forte aumento anche della quantità complessiva di sostanze stupefacenti sequestrate, che è stata di oltre 302 chilogrammi, a fronte dei 212 chilogrammi del 2001, in gran parte dovuto all'aumento dei sequestri di hashish e marijuana.

Per i servizi di prevenzione generale il dispositivo di controllo del territorio della Polizia di Stato si è avvalso anche di contingenti del reparto operazione crimine veneto della Polizia di Stato, che ha impiegato nel 2002 complessivamente 1.892 equipaggi per un totale di 5.676 unità; dal 1° gennaio al 30 aprile 2003 sono stati impiegati altri 376 equipaggi, per un totale di 1.128 unità. Anche i reparti territoriali dell'Arma dei carabinieri sono stati regolarmente integrati da contingenti dei battaglioni mobili Lombardia, Puglia e Toscana dell'Arma, per un numero complessivo di 180 militari.

Dal 18 dicembre 2002 è stata avviata nella città di Padova la sperimentazione del servizio di poliziotto e carabiniere di quartiere e si sta operando per effettuare l'interconnessione delle sale operative delle forze di polizia, che consentirà la visualizzazione in tempo reale della posizione di tutte le pattuglie in servizio, consentendo una più razionale distribu-

zione sul territorio e una più rapida attivazione, in caso di necessità di intervento, delle pattuglie più vicine.

Nel contesto delle attività finalizzate alla tutela delle attività economiche più rischio e alla vigilanza dei punti più critici della città, il 20 dicembre scorso è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra le forze di polizia e la Polizia municipale di Padova, per la gestione di un progetto di telesorveglianza e di multivideoconferenza, che si aggiunge al protocollo di intesa stipulato nel 1998 tra la prefettura e l'amministrazione comunale in tema di sicurezza urbana.

Infine, per quanto riguarda la Polizia di Stato, è in programma la costituzione di un nuovo ufficio territoriale nella periferia della città, che avrà sede nei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, che saranno utilizzati anche dalla Polizia municipale. A tale riguardo, è già stato individuato un contingente di 20 unità della Polizia di Stato che costituirà l'organico del nuovo ufficio.

PRESIDENTE. L'onorevole Ruzzante ha facoltà di replicare.

PIERO RUZZANTE. Ringrazio anche in questo caso il sottosegretario, anche se questa volta non mi potrò esprimere positivamente sulla risposta.

Tuttavia, lo ringrazio per aver evidenziato, con i dati che ha fornito, che ci troviamo di fronte ad una situazione particolarmente difficile e grave.

In tutta l'area del nordest vi è un dato sicuramente preoccupante per quanto riguarda l'aspetto relativo alla sicurezza. Conosco bene i dati della mia regione — come risulta dalla relazione del procuratore generale del Veneto — in cui, nel corso del 2002, si è registrato un incremento del 6 per cento di furti e rapine. Signor sottosegretario, ciò significa che, in Veneto, si verificano un furto o una rapina ogni 4 minuti; quindi, siamo di fronte ad una situazione assolutamente preoccupante.

Se a questo aggiungiamo che, nella città di Padova, il dato è ancora superiore

rispetto all'incremento di furti e rapine avvenuti nel Veneto, il quadro evidenzia una situazione particolarmente problematica, che ho ritenuto di sollevare attraverso questa interrogazione parlamentare relativamente a quanto avvenuto tra l'8 e il 10 ottobre, anche se potrei presentare ogni settimana un'interrogazione di questo genere in quanto, purtroppo, tali episodi si ripetono e crescono. Infatti, anche i dati relativi all'inizio del 2003 confermano questo *trend* di aumento e di crescita, probabilmente legato al fatto che Padova è sicuramente una città di importanza strategica dal punto di vista del commercio e, in generale, dal punto di vista economico. Quindi, tale città, oltre ad attrarre fenomeni positivi dal punto di vista economico, attrae anche la presenza di una criminalità particolarmente agguerrita.

Tuttavia, signor sottosegretario, vorrei sottolineare un punto. I dati da lei forniti dimostrano che stiamo assistendo ad un salto di qualità della criminalità. In particolare, i dati relativi al numero delle rapine a mano armata evidenziano un incremento assai elevato di tale crimine.

La sensazione che si ha — a partire dal governo locale fino ad alcune dichiarazioni rese in questi giorni da ministri — è che si continui ad inseguire il venditore di accendini o l'immigrato irregolare che non crea particolari problemi di carattere sociale o legati alla sicurezza, senza comprendere che, in questi ultimi mesi, si è assistito ad un vero e proprio salto di qualità delle organizzazioni criminali, che sono passate dal furto dell'autovettura, del motorino o della bicicletta a vere e proprie rapine a mano armata, con una conseguente pericolosità sociale decisamente più rilevante rispetto al passato.

Il motivo per cui non mi ritengo soddisfatto della risposta fornita dal Governo alla mia interrogazione sta nel fatto che, ancora oggi, si tende ad inseguire ciò che può fornire più successo dal punto di vista massmediatico, senza incidere sulle radici, molto più profonde e pericolose, relative alla criminalità organizzata.

Ritengo che anche in tema di estorsioni, nel corso degli ultimi mesi, vi sia

stato un salto di qualità. In particolare, nella provincia di Padova, si sono registrati due o tre episodi di incendi appiccati a negozi e non si è giunti all'individuazione dei colpevoli. Tra l'altro, anche le denunce della popolazione si sono ridotte, in quanto i cittadini hanno perso la fiducia nelle istituzioni.

Voglio comunque ringraziare le forze dell'ordine — i carabinieri, la Guardia di finanza, la polizia — per il lavoro svolto e sono assai dispiaciuto degli attacchi rivolti nei loro confronti; ad esempio, vi è stata un'assurda polemica sul fronte locale nei confronti del questore.

Credo che non si possano, in qualche modo, demandare le proprie responsabilità ai servitori delle forze dell'ordine. Quindi, signor sottosegretario, in questo caso non posso dichiararmi soddisfatto, né credo che lei possa dichiararsi soddisfatto per quanto sta avvenendo nel territorio della provincia di Padova. Siamo molto distanti dall'obiettivo che avevate proposto in campagna elettorale, vale a dire quello delle città più sicure. Padova e la sua provincia sono diventate più insicure da quando governate, su scala nazionale e su scala locale. Non voglio addossarvene la responsabilità; però, questi sono i dati e sono davanti agli occhi di tutti. Quindi, credo ci debba essere uno sforzo aggiuntivo.

(Aggressione di stampo razzista avvenuta il 12 ottobre 2002 a Padova - n. 3-01493)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Mantovano, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Ruzzante n. 3-01493 (*vedi l'allegato A - Interrogazioni sezione 3*).

ALFREDO MANTOVANO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli deputati, alle 19 del 12 ottobre 2002, a Padova, alcuni passanti segnalavano ad una pattuglia della polizia municipale che nelle vicinanze di un cinema sito nel centro della città era in atto una rissa. Giunti sul posto, gli agenti della

polizia municipale individuavano un gruppo di persone, tra le quali un giovane extracomunitario di nazionalità senegalese che brandiva una spranga metallica, rivolgendola verso altri individui dal volto coperto. Immediatamente tutti i partecipanti alla rissa, o meglio a quella che a prima vista era sembrata una rissa, accortisi del sopraggiungere della pattuglia della polizia municipale, si davano alla fuga. Gli agenti inseguivano il giovane senegalese, lo raggiungevano e ne effettuavano l'identificazione.

In un secondo momento, alcuni passanti facevano presente al personale della pattuglia che il giovane fermato era rimasto vittima, insieme ad altri connazionali, di un'aggressione da parte di una ventina di persone travisate. Questa circostanza, come riferita, e la verosimiglianza con quanto, pur nella concitazione del momento, gli stessi agenti avevano notato, inducevano a lasciar andare il giovane senegalese. Nessuna delle parti offese nella circostanza ha fatto ricorso a cure sanitarie, rifiutando nell'immediato di presentare denuncia, sporta invece a qualche giorno di distanza dal fatto.

Le successive indagini che l'autorità giudiziaria ha delegato alla DIGOS di Padova, grazie al contributo e alla testimonianza dei cittadini presenti, hanno consentito di chiarire che quel 12 ottobre i tre cittadini senegalesi, poi aggrediti, si erano ritrovati nella zona pedonale del centro storico di Padova con altri connazionali per fare acquisti, dirigendosi, infine, alla fermata dell'autobus per tornare a casa. In quel frangente, passando per piazza Garibaldi, erano stati affrontati da una ventina di giovani tutti travisati che, dopo aver proferito frasi razziste, ponevano in essere l'aggressione. L'attività investigativa svolta finora per individuare gli autori del fatto ha condotto ad identificare e a deferire all'autorità giudiziaria, quale compartecipe all'aggressione, un giovane minorenne aderente agli ambienti degli *skinhead* locali e delle frange più accese del tifo calcistico padovano. Le indagini

proseguono e sono chiaramente indirizzate ad individuare gli altri componenti del gruppo.

Sulle dichiarazioni rilasciate alla stampa da un dirigente padovano del movimento Forza nuova in merito all'ipotizzata organizzazione di squadre di militanti per filmare di notte le attività sospette degli extracomunitari, queste assurde affermazioni sono rimaste finora allo stadio delle intenzioni. È ovvio che, se trovassero traduzione nei fatti, non resterebbero prive di sanzioni.

Venendo agli aspetti di carattere generale sollevate dall'interrogante, il Governo non sottovaluta anche il più piccolo degli episodi violenza o di illegalità ed è particolarmente attento ad ogni forma di intolleranza razzista. Sul piano della prevenzione e del contrasto alla criminalità politica ed alla discriminazione razziale, etnica e religiosa, le forze dell'ordine continuano a vigilare in modo rigoroso sulle attività e sulle iniziative di ogni formazione estremista. In particolare, nei confronti dell'attività del movimento Forza nuova l'attenzione è costante e le forze dell'ordine hanno informato e informeranno l'autorità giudiziaria a fronte di eventuali iniziative del movimento che abbiano carattere di illegalità. Ricordo che proprio a Padova le attività di Forza nuova sono state oggetto, dal 1996 al 1999, di un'intensa attività di indagine delegata alla DIGOS di Padova dall'autorità giudiziaria di Verona, prima, e da quella di Padova, successivamente.

In risposta all'ultimo quesito dell'interrogazione, l'ordinamento vigente consente l'adozione di provvedimenti di scioglimento di organizzazioni fasciste sotto qualsiasi forma esclusivamente a seguito di sentenza penale irrevocabile che abbia accertato nei confronti dell'organizzazione destinataria della misura l'avvenuta riorganizzazione del disciolto partito fascista ovvero lo svolgimento di un'attività volta a favorire reati in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Allo stato attuale non si è a conoscenza di pronunce giurisdizionali che consentano

l'adozione di un provvedimento di tale natura nei confronti del movimento Forza nuova.

PRESIDENTE. L'onorevole Ruzzante ha facoltà di replicare.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, signor sottosegretario, a conferma di quello che dicevo con riferimento alla precedente interrogazione, qui siamo al 12 ottobre, a distanza di due giorni dagli episodi prima denunciati, con un altro episodio di una certa importanza accaduto nella città di Padova. Anche qui siamo alla dimostrazione di quanto in qualche modo affermavo già prima. In altre parole, l'attenzione delle forze dell'ordine — nella città di Padova, in particolar modo, da parte del corpo di polizia municipale — nei confronti di fenomeni che, lo ripeto, possono essere illegali ma che rappresentano un elemento di preoccupazione sociale molto basso — il classico venditore di accendini o di prodotti con *griffe* falsificate, cose che appartengono, lo ripeto, al terreno dell'illegalità, ma che non rappresentano nessun elemento di preoccupazione sociale — si spinge a tal punto che vi è la sensazione che ci sia un eccesso di attenzione in questa direzione, il che rischia di portare agli errori che sono stati denunciati in questa interrogazione parlamentare. Infatti, in questo caso l'immigrato non è il colpevole ma è l'agredito, la vittima, e da aggredito e vittima rischia di passare, nell'episodio che abbiamo in qualche modo denunciato, come colui che viene immediatamente controllato e al quale viene chiesto di esibire i documenti. Tutto questo denota un rischio di una deformazione dal punto di vista dei nostri stessi tutori dell'ordine pubblico, che di fronte all'italiano che scappa e all'immigrato che resta a terra ipotizzano subito, automaticamente, che il colpevole è comunque la persona di colore. Io credo che tutto ciò vada compreso e vi è un aspetto della sua risposta che non ho particolarmente apprezzato, quello relativo alla denuncia ritardata di questo immigrato. Vorrei vedere se ciascuno di noi, che, una

volta aggredito, viene fermato per la richiesta dei documenti, non ci penserebbe 24 o 48 ore prima di recarsi di nuovo in questura per sporgere denuncia per il reato che ha subito. Proviamo a ipotizzare che la stessa situazione capiti ad un italiano in un qualsiasi paese del mondo e comprenderemo fino in fondo il perché di questa denuncia ritardata.

Ringrazio, invece, il sottosegretario Mantovano fino in fondo per la parte di risposta relativa al movimento di Forza nuova e agli *skinhead* che in qualche modo sono stati responsabili di quanto è avvenuto nell'episodio denunciato nell'interrogazione. La ringrazio perché le sue parole sono state molto chiare e molto nette e come sottosegretario all'interno le fanno onore. Infatti, signor sottosegretario, non tutti gli esponenti del suo stesso partito su questo episodio, nei giorni successivi, anche sulla stampa locale, hanno avuto o hanno lo stesso atteggiamento nei confronti di un movimento come quello di Forza nuova che teorizza e scrive nei propri documenti e volantini parole che inneggiano molto spesso alla violenza e al razzismo. Lei stesso ha ricordato come l'attenzione da parte delle forze dell'ordine sia tale da monitorare questo movimento.

Quindi, da questo punto di vista credo che ciò dimostri la pericolosità di un movimento che, non dimentichiamolo, ha anche degli addentellati e dei punti di riferimento a livello europeo in movimenti che in Italia sarebbero dichiarati fuori dalla Costituzione, perché richiamano alla ricostituzione del partito nazista. Pertanto, da questo punto di vista io ritengo che sia giusto un controllo elevato nei confronti di questo movimento perché inneggia al razzismo.

In alcuni casi, inoltre, può anche rappresentare un pericolo per quanto riguarda i rapporti con aree del mondo extracomunitario dove si osservano religioni e credi diversi dal cristianesimo.

Quindi, mi dichiaro soddisfatto per la risposta del sottosegretario all'interroga-

zione anche se rimane la denuncia nei confronti dell'atteggiamento tenuto dalle nostre forze dell'ordine.

Inoltre, ringrazio particolarmente il sottosegretario per la parte di risposta relativa al movimento Forza nuova che, mi auguro, continui ad essere monitorato da parte delle nostre forze dell'ordine.

(Arresto di cinque extracomunitari a Badia Polesine (Rovigo) in seguito al ritrovamento di materiale esplosivo - n. 3-01847)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Mantovano ha facoltà di rispondere all'interrogazione Innocenti n. 3-01847 (vedi l'allegato A - Interrogazioni sezione 4).

ALFREDO MANTOVANO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli deputati, l'interrogazione riguarda il ritrovamento di esplosivo al plastico a Badia Polesine in provincia di Rovigo.

In questa località il 22 gennaio 2003 militari dell'Arma dei carabinieri, durante una perquisizione in un casolare, hanno rinvenuto e sequestrato circa un chilogrammo di esplosivo al plastico e hanno arrestato cinque cittadini marocchini sorpresi sul posto, due dei quali in possesso di regolare permesso di soggiorno e tre in corso di regolarizzazione.

Durante una perquisizione successiva nella sede dell'associazione culturale *Bhajan*, adibita a luogo di preghiera nello stesso comune, sono state rinvenute carte geografiche di Verona e di altre aree del nord est, tra cui le città di Padova, Verona e Treviso - indicate con centri concentrici e numeri -, nonché fotocopie di passaporti e permessi di soggiorno intestati a cittadini britannici e pakistani di religione musulmana.

La procura distrettuale di Venezia, non escludendo che potessero configurarsi reati di terrorismo internazionale, aveva in un primo tempo avocato gli atti del procedimento penale. Il successivo 31 marzo,

tuttavia, tali atti sono stati restituiti alla procura della Repubblica di Rovigo, in quanto le indagini espletate non hanno consentito di acquisire al momento elementi idonei a dimostrare la sussistenza di quel tipo di reati.

Il 9 aprile quattro dei cinque stranieri ammessi al rito alternativo dell'applicazione della pena su richiesta sono stati condannati per detenzione di esplosivo a quattro mesi di reclusione con la concessione dei benefici di legge e, quindi, sono stati scarcerati. Il quinto straniero, condannato a otto mesi di reclusione non è stato scarcerato perché colpito da precedenti condanne e da altri provvedimenti limitativi della libertà personale.

Sono in corso accertamenti per altri aspetti connessi con la vicenda coperti da segreto di indagine.

A seguito del rinvenimento dell'esplosivo sono state emanate apposite direttive alle autorità provinciali di pubblica sicurezza che hanno intensificato i servizi informativi e investigativi e quelli relativi al controllo del territorio al fine di prevenire eventuali azioni terroristiche.

Inoltre, sono state potenziate le misure di vigilanza nei confronti della basilica del Santo a Padova e nei confronti di altri obiettivi religiosi e artistici delle città del Veneto ritenute a rischio.

Desidero sottolineare in linea generale che la minaccia terroristica di matrice islamica è alla costante attenzione del Governo e delle forze dell'ordine.

Per contrastare il fenomeno sono state individuate procedure operative volte a garantire l'immediato e costante interscambio di informazioni tra le unità specializzate e le articolazioni preposte al controllo del territorio anche al fine di prevenire possibili infiltrazioni di elementi dell'Islam più radicale nei luoghi di culto e negli altri centri di aggregazione delle comunità di fede islamica.

Anche per evidenti motivi di tempo richiamo integralmente le analisi e gli approfondimenti del ministro dell'interno nel corso dell'audizione svolta il 27 gennaio di fronte alle Commissioni I e IV riunite della Camera dei deputati che

costituisce una rappresentazione esauriente sulla presenza del terrorismo islamico in Italia, sia sotto il profilo delle nuove strategie di prevenzione e di contrasto sia sotto il profilo dei risultati investigativi conseguiti dopo l'11 settembre 2001.

Gli episodi richiamati dagli interroganti rafforzano, inoltre, la convinzione della necessità, da un lato, di avviare con la comunità musulmana moderata presente nel nostro paese un dialogo costruttivo volto a porre le basi per una convivenza serena e reciprocamente rispettosa e, dall'altro, di contrastare le manifestazioni estremiste con la fermezza necessaria al fine di neutralizzare ogni possibile legame tra radicalismo politico e religioso e terrorismo di matrice islamica.

PRESIDENTE. L'onorevole Ruzzante, cofirmatario dell'interrogazione, ha facoltà di replicare.

PIERO RUZZANTE. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un episodio che dimostra come il rischio e la preoccupazione per il terrorismo a volte vengano riportati dai *mass media* in modo da diffondere un allarme non sempre giustificato. Dalla sua risposta ho avuto l'impressione, poiché è stata comminata una pena di quattro mesi ad alcuni immigrati ed una di otto ad altri, che si trattasse di normale criminalità e non di terrorismo; se così non fosse, mi sembra che la pena non sia assolutamente congrua. È evidente, pertanto, che non si è trattato di terrorismo, come, invece, è stato affermato dai *mass media*, e con riferimento a tale episodio non vi era alcun rischio effettivo per la basilica del Santo o per gli altri obiettivi segnalati in quelle cartine geografiche. Inoltre, non si sono riscontrati episodi che confermassero queste tesi.

Condivido anche la parte della risposta sulla comunità islamica moderata con la quale bisogna rafforzare i rapporti. Mi piacerebbe che questa fosse la posizione di tutti i partiti che compongono la Casa delle libertà ed il Governo perché, signor sottosegretario, le assicuro che questa po-

sizione non viene teorizzata dal movimento della Lega nord soprattutto nella mia regione, nel Veneto. In tutto il nord la Lega nord teorizza ed espone pubblicamente posizioni che non procedono in questa direzione, tendendo a criminalizzare qualsiasi diversa religione.

Si sta discutendo in merito ad una proposta di legge sulla libertà religiosa che prima o poi mi auguro giungerà all'esame di questa Assemblea; in quell'occasione vedremo se effettivamente anche il movimento della Lega nord difenderà questa posizione di dialogo verso le comunità islamiche moderate. È una posizione che condivido, come condivido la fermezza nei confronti di quei movimenti islamici estremisti che rappresentano un elemento di pericolosità e di rischio, innanzitutto per la stessa comunità islamica; è un rischio per loro stessi perché, in qualche modo, offrono l'immagine di un credo religioso diverso dalla realtà.

Credo siano giuste anche le preoccupazioni espresse nei confronti della relazione del ministro Pisanu nelle Commissioni I e IV riunite (ero presente) in merito al rischio relativo al rapporto che può correre tra criminalità e terrorismo e all'infiltrazione di alcuni personaggi anche nell'ambito della criminalità organizzata per favorire atti di terrorismo.

Devo dire la verità e mi rivolgo anche alla Presidenza: non posso dichiararmi soddisfatto, nonostante abbia condiviso la risposta del sottosegretario. Nella mia interrogazione, infatti, avevo posto una domanda molto chiara e precisa alla quale avrei avuto piacere che lei rispondesse, ma la risposta non mi è stata fornita (tornerò a formularla in un nuovo atto di sindacato ispettivo): avevo chiesto se era vero che di questi cinque extracomunitari alcuni fossero in attesa di essere regolarizzati in base alla legge Bossi-Fini.

ALFREDO MANTOVANO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* L'ho detto all'inizio.

PIERO RUZZANTE. Mi scusi, non ho colto questo punto nella velocità della risposta.

Mi scusi, Presidente, se chiedo al sottosegretario di ripetere quanto ha affermato precedentemente al riguardo.

ALFREDO MANTOVANO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ho detto che, dei 5 cittadini marocchini, due erano in possesso di regolare permesso di soggiorno e tre in corso di regolarizzazione.

PIERO RUZZANTE. Perfetto. Tenevo molto a quest'ultimo punto e, pertanto, mi dichiaro soddisfatto della risposta.

Vorrei sottolineare un aspetto strettamente collegato e connesso ai temi che vengono spesso riportati sulle pagine dei giornali: anche la regolarizzazione di cui alla legge Bossi-Fini, come d'altra parte è accaduto anche nel passato per le regolarizzazioni previste dalle leggi Martelli o Turco-Napolitano, mi auguro possa rappresentare un elemento che consenta anche ai criminali, a persone che compiono furti o altri reati di percorrere la strada della regolarizzazione.

Ci tenevo a sottolineare questo aspetto perché credo vada in qualche modo portato nel dibattito generale. Mi dichiaro quindi soddisfatto per la risposta fornita.

(Iniziativa per accelerare il disbrigo delle domande di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari - nn. 3-02045 e 3-02064)

PRESIDENTE. Avverto che le interrogazioni Sandi n. 3-02045 e Preda n. 3-02064, che vertono sullo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente (*vedi l'allegato A - Interrogazioni sezione 5*).

Il sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Mantovano, ha facoltà di rispondere.

ALFREDO MANTOVANO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la regolarizzazione degli extracomunitari clandestini in Italia costituisce una priorità per il Governo ed in particolare per l'amministrazione dell'interno. Dopo le difficoltà iniziali, vi è stata

una notevole accelerazione. Il centro servizi delle Poste italiane è passato da una media, all'avvio, di 800 pratiche al giorno trasmesse alle prefetture ad una media di circa 4 mila al giorno.

La principale ragione di complessità che ha determinato i problemi iniziali è stata dettata dalla circostanza che si tratta di una regolarizzazione e non di una sanatoria, per cui è necessario mettere insieme una maggiore quantità di dati, oltre alla predisposizione di un vero e proprio contratto di lavoro che viene sottoscritto presso l'ufficio territoriale del Governo contestualmente alla consegna del permesso di soggiorno, del codice fiscale e della regolarizzazione contributiva.

Nelle prime settimane, ci si è imbattuti in problemi relativi alla messa a punto della procedura che prevede che le Poste italiane effettuino una prima sommaria selezione delle domande, le inviino alle prefetture in scatole separate, in modo da ottenere una divisione tra quelle complete e quelle incomplete, immettendo contemporaneamente i dati relativi nel circuito informatico del Ministero dell'interno per gli accertamenti di polizia necessari al rilascio del nullaosta da parte delle questure.

Questi dati, soprattutto per le difficoltà di interpretazione della grafia e dei nomi stranieri, si sono rivelati in gran parte errati. Basti pensare alla circostanza che alcuni erano stati scritti in cirillico. Ciò ha reso necessario affiancare al lettore ottico il lettore umano, per evitare di respingere domande dietro le quali vi era però un reale rapporto di lavoro.

Superata questa fase di assestamento, il sistema oggi funziona speditamente grazie all'utilizzazione dello strumento informatico che consente alle questure di abbreviare i tempi degli accertamenti di polizia e alle prefetture di effettuare le convocazioni attraverso i collegamenti telematici.

Il sistema permette di seguire in tempi reali gli spostamenti della pratica grazie al codice a barre riportato sulle buste inviate e sul cedolino. Quest'ultimo costituisce la

ricevuta che resta nella disponibilità dell'extracomunitario ed ha la funzione di inibire l'espulsione.

Il sistema consente poi di effettuare le convocazioni in giorni ed ore prestabiliti e ha permesso notevoli vantaggi, primo fra tutti, quello di evitare le code davanti agli uffici delle prefetture. L'attuale regolarizzazione è la più imponente procedura avviata nel nostro paese per gli stranieri. Mentre negli anni passati si erano incontrate oggettive difficoltà per far dialogare, soprattutto a livello informatico, perfino i differenti dipartimenti dello stesso Ministero dell'interno, oggi, proprio con questo meccanismo, si è avviato un progetto trasversale che ha coinvolto ministeri e istituzioni diverse che convergono nell'intento di offrire stabilità al lavoratore extracomunitario.

Le oltre 700 mila domande di regolarizzazione inoltrate rappresentano un numero di gran lunga superiore a quello della sanatoria del passato e, nonostante questo, conosceranno tempi di evasione notevolmente inferiori. Per le ultime due sanatorie si sono impiegati più di due anni ciascuna, con un residuo, per l'ultima, di circa 35 mila pratiche inevase. Infatti, il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998 aveva previsto che il completamento del contingente dei flussi migratori relativi al 1998 fosse riservato ai lavoratori stranieri che dimostrassero, con elementi oggettivi, di essere stati presenti in Italia prima dell'entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40.

In base a ciò, fu inizialmente prevista la regolarizzazione di un numero limitato di cittadini extracomunitari, 38 mila unità. In seguito, con il decreto legislativo n. 113 del 1999, tutti gli stranieri che avessero presentato istanza di regolarizzazione anche con semplice prenotazione entro il 15 dicembre 1998 avrebbero avuto accesso alla procedura.

La gestione delle relative istanze, che non erano 700 mila, ma 250.966, ha richiesto un periodo iniziale tra i 12 e i 15 mesi. A fronte del notevole numero di

potenziali rigetti, 180 mila, intervennero interpretazioni estensive dei requisiti prescritti.

Pertanto, le questure hanno dovuto riesaminare le pratiche già valutate, giungendo nei successivi 8-10 mesi a definire positivamente 217.141 istanze.

La definizione delle rimanenti 33.825 istanze è stata sospesa fino all'approvazione del provvedimento di emersione approvato su iniziativa di questo Governo. L'attuale regolarizzazione ha quindi dimensioni tre volte superiori rispetto alla sanatoria della legge Turco-Napolitano e avrebbe dovuto richiedere, rispettando quei ritmi, almeno sei anni, mentre il Governo conferma, anche in questa sede, che il termine di ultimazione sarà quello del dicembre 2003. Semmai dovessero esservi delle code oltre tale termine, saranno di entità assolutamente marginale e relative a casi di oggettiva e grave complessità o a casi assolutamente limitati nei quali è intervenuta l'autorità giudiziaria e ha sequestrato gli atti.

Mentre le piccole prefetture stanno per concludere il lavoro prima dell'inizio dell'estate — alcune lo hanno già concluso —, nelle cinque prefetture più grandi (Roma, Milano, Napoli, Torino e Brescia) si accumula quasi la metà delle istanze presentate. Nel mese di febbraio di quest'anno, il ministro Pisanu ha istituito al ministero un tavolo da me personalmente coordinato, che vede la partecipazione dei capi dei dipartimenti del Ministero dell'interno interessati all'operazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, delle Poste, oltre che dei prefetti e dei questori, con il compito di effettuare il costante monitoraggio delle regolarizzazioni, di fare emergere eventuali problemi, di definire concordemente le ipotesi e le soluzioni.

Il lavoro in corso sta comportando l'arrivo presso gli sportelli polifunzionali di non meno di 1 milione e 400 mila persone. Lo stato di emergenza per l'immigrazione dichiarato per il mese di febbraio 2002, anche a tal fine, è stato protratto fino a tutto il 2003. Ciò ha permesso di emanare un'ordinanza per

l'assunzione di 1.050 lavoratori interinali, di cui 700 destinati ad essere inseriti già negli organici del Ministero dell'interno, tra prefetture e questure, mentre 350 unità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono collocate negli sportelli dove è presente anche tale ministero.

I rinforzi sono stati indirizzati in quantità più consistente soprattutto nelle cinque città a cui ho fatto riferimento poc'anzi.

Sull'aspettativa degli stranieri regolamentando di poter rientrare nei propri paesi d'origine, ribadisco quanto sostenuto di fronte al Parlamento anche in altre occasioni. Il lavoratore in attesa di regolarizzazione è in possesso della copia della ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza e rilasciata non a lui, ma al datore di lavoro. Tale ricevuta, pur indicando il nome del lavoratore, in realtà non ne consente l'individuazione certa. Questa ricevuta non può in alcun caso costituire documento idoneo ad autorizzare l'espatrio, seppure temporaneo, con successivo rientro né può essere utilizzata come documento di identità o di riconoscimento. Ciò sarebbe in contrasto non tanto con la recente legge sull'immigrazione, ma con gli accordi di Schengen che pongono in proposito vincoli precisi.

La facoltà di lasciare temporaneamente il territorio dello Stato è riconosciuta in via generale soltanto allo straniero regolarmente soggiornante in Italia, in quanto in possesso di regolare passaporto. Tale regolarità si collega al permesso di soggiorno, rilasciato in conformità ai criteri indicati dal trattato di Schengen, del quale l'articolo 8 del regolamento di attuazione del testo unico sull'immigrazione rappresenta la traduzione normativa.

Detto questo, il Governo è ben consapevole che gli immigrati clandestini in fase di regolarizzazione affrontano un obiettivo sacrificio, ma è tuttavia altrettanto consapevole dell'opportunità che viene loro offerta dalla cosiddetta legge Fini-Bossi di essere accolti in condizioni di piena integrazione nel nostro paese. È ovvio — ciò si ricava dalle norme generali sull'immigrazione — che i casi eccezionali di necessità

di rimpatrio che si presentino come assolutamente indifferibili nel tempo, anche solo di qualche settimana o di qualche mese, sono stati, sono e saranno valutati adeguatamente con procedure di autorizzazione particolari legate alla specificità dei singoli casi.

Vengo ora alla questione del cosiddetto « subentro », cioè alla condizione del lavoratore extracomunitario per il quale si sia verificata una modifica del rapporto di lavoro dal momento della presentazione dell'istanza di regolarizzazione, a seguito della morte del datore di lavoro, del licenziamento o delle dimissioni. Nella prospettiva di garantire la reale emersione del lavoro irregolare, il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro hanno diramato due circolari, in base alle quali viene resa possibile la stipula del contratto di lavoro e, più in generale, la definizione della regolarizzazione anche con un datore di lavoro diverso da quello che originariamente ha presentato la domanda.

L'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro avviene all'esito della definizione della domanda di regolarizzazione per la necessità di garantire l'esatta osservanza del disposto di legge che riconnette l'emersione del rapporto di fatto e la sua legalizzazione a precise condizioni. Solo dopo il loro accertamento, il lavoratore può essere legittimamente ammesso alla conclusione del contratto.

Al riguardo, assicuro che si sono notevolmente ridotti i tempi di attesa per la convocazione davanti alle prefetture dei lavoratori che si trovino in queste condizioni. Ciò a seguito dell'emanazione della circolare del 3 aprile 2003 con la quale sono state impartite precise direttive circa la predisposizione, nell'ambito dello sportello polifunzionale istituito in ogni prefettura, di una postazione dedicata a tali casi.

Per quanto concerne, infine, le ipotesi in cui il datore di lavoro abbia rifiutato di presentare domanda di regolarizzazione, voglio riferire che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 222 del 2002 in materia di emersione del lavoro irregolare, il dipartimento della pubblica sicurezza del

Ministero dell'interno, con circolare del 31 ottobre 2002, ha consentito, per un periodo limitato, ai cittadini extracomunitari che si trovassero in tale posizione ed avessero avviato una vertenza tramite associazioni sindacali o di patronato, di ottenere, previa esibizione della necessaria documentazione, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, della durata di sei mesi.

PRESIDENTE. L'onorevole Preda ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-02064.

ALDO PREDÀ. Signor Presidente, sono notevolmente insoddisfatto della risposta del Governo. Abbiamo una legge estremamente complicata. La Caritas italiana ha denunciato 702.000 domande di regolarizzazione di stranieri i quali devono rivolgersi, insieme al datore di lavoro (quindi, complessivamente si tratta di un milione e 400 mila persone), agli uffici polifunzionali presso le prefetture, dove dovrà essere presente almeno un rappresentante della prefettura, un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro, un rappresentante della questura e un rappresentante delle agenzie delle entrate. Quindi, milioni di persone devono recarsi presso le prefetture, presso gli uffici polifunzionali. Sappiamo benissimo che gli sportelli polifunzionali non funzionano, che sono carenti di personale e che hanno regolarizzato pochissime domande.

ALFREDO MANTOVANO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Chi l'ha detto? Come fa a dire queste cose?

ALDO PREDÀ. Questo è lo stato, di fatto, denunciato dalla Caritas italiana e da tutti coloro che seguono queste procedure.

Nella mia interrogazione non ho chiesto nulla di speciale. Prendo atto che questa è la legge (che noi non abbiamo approvato) e che questa burocrazia è estremamente pesante. Gli sportelli polifunzionali funzionano a scartamento molto ridotto a causa delle pesanti procedure che si devono seguire.

Nella mia interrogazione ho chiesto che si prenda in esame il problema di 702 mila persone che vivono nel nostro paese, che devono essere regolarizzate e che hanno la necessità, dovuta a lutti familiari, a matrimoni dei figli o ad eventi familiari particolari, di recarsi nei paesi di origine.

I casi eccezionali di cui parlava il sottosegretario da chi sono esaminati? Il ministro dell'interno, in una recente lettera di risposta ad un gruppo di parlamentari, ha dichiarato che devono essere esaminati dai questori. Ma i questori non hanno disposizioni per esaminare i casi eccezionali. Questa è la realtà. D'altra parte, lo stesso Governo afferma che copia della ricevuta non costituisce titolo per rilasciare il nulla osta per recarsi all'estero.

Pur prendendo atto della data di scadenza cui faceva riferimento il Governo — dicembre 2003 — per esaminare le 702 mila pratiche esistenti nel nostro paese, resta il fatto che, da più di un anno, 702 mila persone non possono recarsi nel proprio paese di origine; esse sono prigioniere nel nostro paese.

Mi rendo conto del fatto che, con questa legge, i tempi saranno estremamente lunghi e che, di conseguenza, ben difficilmente gli sportelli istituiti presso le prefetture ce la faranno a completare l'esame di tutte le pratiche entro il mese di dicembre di quest'anno. Pertanto, chiedo di esaminare il problema di questi extracomunitari in attesa di regolarizzazione, i quali, tra i tanti problemi (ad esempio, di rapporto con il datore di lavoro e di alloggio), hanno anche quello di non poter rientrare nel paese di origine perché, se lo fanno, non possono rientrare nel nostro paese.

Credo che una circolare ai questori ed alle prefetture, nella quale si diano istruzioni per esaminare casi particolari e per autorizzare i predetti soggetti a recarsi nei paesi di origine per brevi periodi, sia il minimo che un paese civile possa concedere.

PRESIDENTE. L'onorevole Ruzzante ha facoltà di replicare per l'interrogazione.

zione Sandi n. 3-02045, di cui è cofirmatario.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, sarò rapidissimo perché mi riconosco nella replica dell'onorevole Preda.

Signor sottosegretario, non credo che si debba arrabbiare per le parole usate dal collega Preda. Pur non condividendo, ovviamente, i contenuti della legge Bossi-Fini, riconosciamo che, in ordine alla fase di presentazione delle domande, avete fatto una scelta molto intelligente prevedendo che la presentazione delle domande avvenisse presso gli uffici postali e che la somma dovuta fosse ivi versata mediante conto corrente postale; si è trattato di un metodo assolutamente efficace, che non ha creato code, che non ha creato problemi e che ha consentito a 702 mila persone (ed ai correlati datori di lavoro) di poter avviare la pratica per la regolarizzazione. Riconosciamo, anche se successivamente rispetto agli avvenimenti, che, in quel caso, fu fatta una scelta corretta.

Oggi, invece, abbiamo la sensazione di assistere ad un eccesso di burocratizzazione delle procedure che rallenta i tempi. Avevamo detto sin dall'inizio, nel corso della discussione in quest'aula, non dopo, non successivamente, che le prefetture non sarebbero state in grado di dare risposta alla mole di lavoro che sarebbe loro piovuta addosso; e la dimostrazione che non era quella prefettizia la sede giusta l'ha fornita proprio lei nella sua risposta: essere stati costretti ad assumere personale in quelle dimensioni, in quella consistenza numerica, dimostra, evidentemente, che le prefetture non erano la sede istituzionale più corretta, più giusta e più in grado di dare una risposta efficace a tale riguardo.

Fatto sta che, comunque, se si tiene conto del momento in cui sono state presentate le domande, il risultato è che, per più di un anno — lei assicura che il loro esame verrà completato entro il mese di dicembre 2003, ma verificheremo se entro quella data effettivamente sarà stata data risposta a tutte le domande —, 702 mila persone vedranno limitati i loro diritti, le loro libertà personali, la loro

libertà di spostamento. Non mi pare poca cosa! Né mi sembra che la situazione sia caratterizzata da quei tempi brevi che erano stati annunciati nel corso della discussione della legge Bossi-Fini.

Infine, riprendo, per riproporla all'attenzione del sottosegretario per l'interno, la questione (sollevata nell'interrogazione) riguardante la vendita illecita di domande e le richieste ricattatorie ai lavoratori di pagamento di una cifra ben più alta di quella prevista dalla legge. Insomma, il lavoratore extracomunitario appare, in molti casi, un po' sotto ricatto. Credo che, da questo punto di vista, si debbano accentuare le forme di controllo e di prevenzione di pratiche che rischiano di mettere sotto ricatto migliaia e migliaia di lavoratori sia sotto il profilo contrattuale sia sotto quello dei tempi, degli orari e delle giornate di lavoro (in particolar modo, utilizzandoli in orari notturni o facendoli lavorare la domenica) sia, ancora, sotto il profilo delle libertà sindacali. Credo che tali aspetti vadano monitorati e tenuti sotto controllo perché dobbiamo garantire ai cittadini extracomunitari certo un permesso di soggiorno, certo un'occupazione nel nostro paese, ma anche parità di diritti con i nostri lavoratori.

In caso contrario, il rischio sarà quello che in tempi non lunghissimi potremmo avere un lavoratore di serie A e un lavoratore di serie B; il lavoratore di serie B con meno diritti, con meno tutele, probabilmente anche con paghe differenziate, rischia e rischierà di rappresentare un elemento competitivo e porrà a rischio le situazioni e le condizioni economiche di molti lavoratori italiani.

Lo dico adesso perché un domani questo sarà un problema con il quale dovremo fare i conti. Allora poniamo adesso la questione della necessità di un controllo e della necessità di garantire uguali diritti in modo tale che si possa lavorare per tempo affinché le condizioni da me esposte non si verifichino.

PRESIDENTE. È così terminata la fase del « Ruzzante day ».

(Veridicità di un documento relativo alla vicenda del rapimento di Aldo Moro - n. 3-00976)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la difesa, onorevole Berselli, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Pinotti n. 3-00976 (vedi l'allegato A - Interrogazioni sezione 6).

FILIPPO BERSELLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, il servizio per l'informazione e la sicurezza militare ha confermato che non disponeva di alcuna notizia preventiva circa il sequestro dell'onorevole Moro. Pertanto, rimane valido quanto già rappresentato nella relazione che il Sismi predispose sulla base di specifici quesiti posti dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani e sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro, ove si afferma che «...nel periodo antecedente la strage di via Fani non risulta che il Sismi abbia mai raccolto elementi che potessero far in qualche modo prevedere l'insorgere della vicenda Moro, sia sotto il profilo dell'acquisizione di informazioni su possibili e dirette azioni terroristiche e sia dal punto di vista dell'esistenza di semplici minacce ed avvertimenti nei confronti del parlamentare...»

Inoltre, il servizio ha precisato che, relativamente all'ordine che il Ministero della difesa avrebbe impartito il 2 marzo 1978 a tale Antonio Arconte di consegnare ai suoi superiori a Beirut un'autorizzazione a prendere contatto con i movimenti di liberazione del Medio Oriente per ottenere collaborazione ed informazioni utili alla liberazione dell'onorevole Aldo Moro, nulla risulta in atti.

La vicenda richiamata dall'interrogante potrebbe originare da un documento pubblicato da Antonino Arconte su un sito Internet statunitense tratto dal proprio libro *L'ultima missione*. Al riguardo il Sismi ha svolto un accurato approfondimento del contenuto di tale documento, anche attraverso la consultazione di tutte le amministrazioni, 11 tra dicasteri ed

organismi esterni al servizio, evocate direttamente o indirettamente dal testo, ed ha potuto accertare, tra l'altro, che è da escludere che l'Arconte sia appartenuto al Sismi o sia stato oggetto di interesse da parte del servizio stesso per il suo reclutamento nella disciolta *Stay Behind*.

Non sono emersi riscontri che avvalorino quanto asserito dall'autore, mentre risultano «palesamente falsi» e/o «visibilmente modificati» documenti particolarmente significativi pubblicati dall'Arconte. Il Sismi in particolare non ha mai utilizzato stampati «ordine a distruzione immediata» quale quello in data 2 marzo 1978, cui fa riferimento l'interrogante.

PRESIDENTE. L'onorevole Pinotti ha facoltà di replicare.

ROBERTA PINOTTI. Signor Presidente, ringrazio l'onorevole Berselli, sono soddisfatta della risposta strettamente inerente al quesito che ho proposto, ma, certamente, la notizia data dalla stampa, comunque seguita dalla Commissione preposta, e la pubblicazione di questo documento anche su alcuni quotidiani nazionali in fotocopia aveva ingenerato di nuovo nella popolazione e nei lettori dubbi, che purtroppo non sono ancora totalmente dissipati, non tanto sul documento - io mi dichiaro soddisfatta di quanto enunciato dal sottosegretario in merito al fatto che non era in uso al Sismi utilizzare documenti di questo tipo e, quindi, da questo punto di vista non ho notizie differenti o difformi che possano far supporre che invece il documento sia veritiero - quanto sul fatto che possano esistere personaggi che hanno fatto parte di Gladio, che in qualche modo, con dichiarazioni, possono riportare in discussione il rapimento e poi l'omicidio di Aldo Moro. Fa riflettere quindi non tanto l'interrogazione in sé quanto il significato complessivo della vicenda.

Dal 1978, quindi, dall'anno in cui è stato rapito e ucciso Aldo Moro si sono svolti moltissimi lavori parlamentari ed approfondimenti; purtroppo, i punti oscuri di quella vicenda risultano ancora molti.

Riguardo a quella vicenda si fanno illazioni e invenzioni — questo io non lo so — tuttavia, il sottosegretario, onorevole Berselli, ha affermato che il documento in questione non esiste e, pertanto, mi affido a quanto da lui detto anche perché non ho motivi per dubitare della sua parola. Tutto ciò, comunque, riporta in discussione quella vicenda anche perché troppo poco di essa è stato chiarito.

Nel 1978, quando l'onorevole Aldo Moro fu rapito, avevo 17 anni; mi trovavo a scuola, frequentavo la quarta liceo scientifico, e ricordo che il nostro professore di matematica, da noi molto temuto, verso le 11 del mattino entrò in classe e ci invitò ad uscire perché era successa una cosa terribile. Ci disse che il presidente della Democrazia cristiana era stato rapito e ciò significava un momento terribile per il paese, dicendoci, anche, di tornare a casa perché lì, forse, saremmo stati più al sicuro. Preoccupati e molto agitati, siamo usciti da scuola e ci siamo avviati verso casa. Io sono di Genova ed abito a Sampierdarena, vicino all'Ansaldo; fra l'altro, risaliva a poche settimane prima l'episodio di cui era rimasto vittima il papà di una mia amica il quale era stato gambizzato dalle brigate rosse: l'unica sua colpa era quella di essere un ingegnere dell'Ansaldo e un militante della Democrazia Cristiana. Si trattava, pertanto, di un momento tragico e drammatico e coinvolgente dal punto di vista emotivo.

Ricordo anche di aver incontrato un ragazzo, di sei o sette anni più grande di me, che avevo conosciuto e frequentato in gruppi che si occupavano di volontariato, che mi pareva una persona buona e credibile e desideravo commentare con lui l'avvenimento appena accaduto. Ricordo, come se fosse ora, che la sua risposta mi colpì moltissimo perché, di fronte a una dimensione emotiva molto forte, lui disse: sì, forse sono compagni che sbagliano, però, si tratta sempre di una lotta e rispetto a queste cose bisogna anche immaginare che vi possano essere anche coloro che possono cadere. Io sono rimasta sconvolta da questa sua risposta proprio perché proveniva da una persona che

pensavo facesse cose simili a quelle che facevo io a quell'epoca nella città in cui abitavo. In quel momento ho capito la profonda differenza tra chi immagina percorsi democratici e, quindi, pensa che la battaglia politica si conduca anche presentando delle interrogazioni e attraverso lo svolgimento dell'attività politica e chi, invece, in un certo momento, pensava di poter modificare le cose in questo modo così terribile. Genova, fra l'altro, è la città in cui poi è stato ucciso Guido Rossa.

A me dispiace, però, che oggi — fra l'altro, sono anche una parlamentare — a tanti anni di distanza, e tenuto conto che i giovani di oggi queste cose le possono studiare sui libri, ancora, su questo e su tanti altri fatti che hanno insanguinato l'Italia, non sia stata fornita una parola certa e non sia stata fatta chiarezza. Sarebbe bene, pertanto, che il Parlamento su tante cose riuscisse a farlo, sebbene le apposite Commissioni non lo abbiano fatto.

PRESIDENTE. Onorevole Pinotti, si avvia a concludere.

ROBERTA PINOTTI. Concludo, Presidente. Dico ciò perché molti sono i dubbi che aleggiano su tante vicende. In questo modo, consegniamo alla storia confusione e, quindi, consegniamo ai ragazzi, che in futuro saranno la classe dirigente di questo paese, una storia dove troppe cose non sono state chiarite.

Ieri qualcuno — il responsabile di Gladio — sosteneva sugli organi di stampa che sarebbe il momento di restituire un certo valore morale a quello che è stata Gladio in questo paese. A questo riguardo ritengo che non sia questo il momento per fare ciò, ritengo, invece, che sarebbe il momento di costruire insieme la verità.

(Misure per prevenire atti di terrorismo a bordo di navi private - n. 3-01147)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la difesa, onorevole Berselli, ha facoltà di rispondere all'interrogazione

Delmastro Delle Vedove n. 3-01147 (vedi l'allegato A — Interrogazioni sezione 7).

FILIPPO BERSELLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, il fenomeno del terrorismo marittimo è stato affrontato con la Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima, promossa dall'Italia a seguito della vicenda dell'Achille Lauro e i cui lavori si sono tenuti a Roma il 10 marzo 1988.

Dopo i tragici attentati negli Stati Uniti dell'11 settembre 2001, tuttavia, la delicata materia è stata riesaminata dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), organizzazione intergovernativa di cui l'Italia è parte attiva, ed in particolare dal Maritime safety committee. Il comitato ha dedicato al tema della sicurezza dei trasporti marittimi sia la sessione del maggio 2002, sia quella tenuta a Londra, unitamente alla conferenza diplomatica sulla Convenzione SOLAS del dicembre 2002.

L'aspetto di maggior interesse emerso dai lavori della citata conferenza è stato l'introduzione di emendamenti alla Convenzione SOLAS del 1974, il cui nuovo approccio si caratterizza per la decisione di riservare un'analisi più attenta e dettagliata agli aspetti concernenti la sicurezza della navigazione in relazione alla minaccia terroristica, che si affiancano, così, alle problematiche legate alla salvaguardia della vita in mare in precedenza prevalenti.

Al riguardo, tra le innovazioni di rilievo si colloca la proposta presentata da Francia, Germania e Regno Unito riguardo alla cosiddetta *threat on ships*. Essa trae origine dall'attacco alla nave *Limburg*, avvenuto recentemente in acque yemenite, e prevede l'introduzione di una regola che contempli il caso di attacchi a navi in corso di navigazione.

In particolare, è stato adottato il principio secondo cui il rischio di attacco alla nave deve essere valutato da parte del Governo nelle cui acque territoriali la nave stessa si trovi o stia per entrare e sul quale incombe, altresì, il compito di adottare le necessarie misure di sicurezza.

Tuttavia, poiché tali procedure potrebbero intaccare l'istituto del « passaggio inoffensivo », si è convenuto sulla necessità di un'analisi più dettagliata della materia in seno ad un gruppo di esperti giuridici.

Il termine fissato per l'attuazione delle misure di sicurezza in ambito SOLAS, concordate in occasione della menzionata conferenza, è il 1° luglio 2004. Inoltre, sono all'attenzione del comitato giuridico dell'IMO anche altre proposte di emendamenti alla Convenzione del 1988, presentate dagli Stati Uniti al fine di aggiornare questo strumento alla luce dell'accresciuta minaccia posta dal terrorismo marittimo. L'Italia contribuirà attraverso un idoneo coordinamento in sede G8, in considerazione dell'adozione, al vertice di Kananaskis tenuto nel giugno 2002, del piano cooperativo per la sicurezza dei trasporti, contenente un insieme di misure per promuovere una maggiore sicurezza del trasporto su terra, mare e di cielo.

Sempre in sede G8, la riunione plenaria del gruppo di esperti antiterrorismo (gruppo di Roma) e del gruppo di esperti contro il crimine transnazionale organizzato (gruppo di Lione), svoltasi a Firenze nel novembre 2001 sotto la Presidenza italiana, ha adottato il piano d'azione contro il terrorismo in 25 punti, delineando una strategia di interventi in una prospettiva di breve, medio e lungo termine, tenendo conto delle crescenti interconnessioni tra terrorismo, crimine organizzato, narcotraffico e riciclaggio di denaro.

Successivamente, sotto la Presidenza canadese ed in continuità con l'azione italiana, gli Otto si sono concentrati sul costante aggiornamento del piano d'azione, con particolare riferimento alla cooperazione legale, alla lotta al finanziamento del terrorismo, alle nuove minacce chimico-batteriologiche, informatiche e alla sicurezza dei trasporti.

A livello nazionale, il 19 novembre 2002 è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti e delle infrastrutture, che annovera, tra i suoi principali compiti, quello di valutare le problematiche concernenti la sicurezza

dei trasporti, anche in conseguenza di iniziative internazionali, e di coordinare le attività degli specifici comitati interministeriali per la sicurezza dei trasporti nei diversi settori: terrestre ed infrastrutture (il cosiddetto CIST), aereo e degli aeroporti (CISA), marittimo e dei porti (CISM). Quest'ultimo è stato istituito con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 29 novembre 2002.

Tali organismi potranno, quindi, contribuire alla formulazione della posizione italiana nell'ambito del negoziato per l'aggiornamento della Convenzione di Roma del 1988.

Da quanto illustrato si rileva come quella del rischio connesso con il terrorismo marittimo non sia affatto una problematica sottovalutata. Su di essa vi è un costante confronto a livello internazionale, alla ricerca delle migliori soluzioni per un efficace contrasto della minaccia.

Ciò detto, con particolare riferimento al quesito posto dall'onorevole interrogante, in merito all'ipotesi di intervento di navi da guerra nei casi di terrorismo marittimo, si osserva che, allo stato, l'intervento di unità della marina militare per la tutela di navi battenti bandiera italiana è pienamente legittimato dalle disposizioni previste dagli articoli 200 e successivi del codice della navigazione, riguardanti la « Polizia sulle navi in corso di navigazione marittima ».

Tuttavia, si deve rilevare che l'intervento di tali unità nell'ipotesi di azione terroristica in atto, non potrebbe che essere finalizzato all'esclusivo trasporto, nel teatro d'operazioni, di reparti speciali adeguatamente addestrati ed equipaggiati per la lotta a tale forma di crimini, nonché a fornire agli stessi il necessario supporto navale.

È di tutta evidenza, infatti, che l'intervento « diretto » di navi militari in caso di terrorismo marittimo, oltre a risultare inadeguato, ovvero controindicato a fronte di eventuali tentativi di soluzione incruenta della vicenda, potrebbe determinare pericoli per l'incolumità dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri della nave obiettivo dell'azione terroristica.

PRESIDENTE. La ringrazio, sottosegretario Berselli.

L'onorevole Delmastro Delle Vedove ha facoltà di replicare.

SANDRO DELMASTRO DELLE VE-DOVE. Onorevole sottosegretario, mi compiacio per la risposta indubbiamente analitica ed organica, non certo burocratica e di maniera, che ella ha voluto dare al mio atto di sindacato ispettivo. Me ne compiacio, perché ho avuto la prova, di cui peraltro non dubitavo, dell'interesse profondo del nostro Governo e del nostro ministero all'affinamento e all'attualizzazione dei sistemi antiterroristici in un particolare settore quale quello della navigazione e del trasporto marittimo, che, così come già è avvenuto nel caso della terribile ed indimenticata vicenda dell'*Achille Lauro*, può creare seri problemi anche in termini di operatività.

Concordo anche con l'impostazione secondo cui, al di là del costante monitoraggio, anche con gli altri paesi, circa le tecniche e le strategie da adottare nei confronti di eventuali azioni di gruppi terroristici internazionali, sia opportuno prevedere, in termini estremamente moderni, che le navi debbano in evenienze di questo genere trasportare reparti ad alta specializzazione, per evitare che un maldestro tentativo di abbordaggio possa creare danni agli equipaggi, ai passeggeri e a quanti sono a bordo di navi oggetto di azioni terroristiche.

È evidentemente un lavoro di ricerca intelligente, che mi sembra che il Governo italiano, insieme ai governi alleati, attraverso i suoi uffici ed il Ministero della difesa, stia perseguendo con estrema attenzione, così come mi è parso di cogliere dalla analiticità della risposta offerta dal sottosegretario. Sicché, nel prendere atto delle rassicurazioni che il Governo ci ha offerto circa l'intelligente opera di quotidiana ricerca svolta con gli alleati, con piacere non posso far altro che dichiararmi soddisfatto della risposta fornitami.

(Progetto di banca dati planetaria predisposto dall'amministrazione USA - n. 3-01578)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la difesa, onorevole Berselli, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Delmastro Delle Vedove n. 3-01578 (vedi l'allegato A - Interrogazioni sezione 8).

FILIPPO BERSELLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, il Governo ha già riferito sulla problematica del « Total information awareness », rispondendo il 13 marzo scorso all'interpellanza urgente dell'onorevole Folena n. 2-00651. Si riterrà pertanto di ritornare su quanto già detto nella richiamata circostanza, focalizzando la risposta sulla questione delle contromisure difensive.

È opportuno ricordare, preliminarmente, che il progetto T.I.A. esiste solo come prospettiva futura ed è attualmente in fase di studio e di sperimentazione limitata e per prototipi, al termine della quale sarà deciso il suo eventuale impiego a livello nazionale da parte del Congresso degli Stati Uniti d'America.

Tuttavia, per quanto riguarda il pericolo che un sistema di siffatte caratteristiche costituirebbe per la difesa militare, è da tenere presente che lo stesso è vanificato da un sistema di norme che, già da tempo, sono preordinate alla tutela della sicurezza dei sistemi informatici in generale e, in particolare, di quelli sui quali circolano e vengono trattate informazioni classificate. La loro trattazione è regolata dalle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in qualità di autorità nazionale per la sicurezza - sulla base di specifiche attribuzioni riconosciutegli dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 801 del 1977 - a cui fanno riferimento gli organismi di informazione e sicurezza.

La principale di queste direttive è la PCM-ANS/1/R/A del 27 luglio 1993, recante: « Norme unificate per la tutela del segreto di Stato - Direttiva per la protezione delle informazioni coperte dal se-

greto di Stato trattate in sistemi di elaborazione automatica e/o elettronica ».

Ad essa si aggiungono il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2002, recante lo « Schema nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione, ai fini della tutela delle informazioni classificate, concernenti la sicurezza interna ed esterna dello Stato » e le direttive PCM/ANS/TI 001 e 002 del 30 agosto 1995, concernenti rispettivamente « Procedura nazionale per l'omologazione dei sistemi EAD militari » e « Standard di sicurezza per i sistemi e le reti EAD militari ». Tali provvedimenti sono finalizzati, in modo particolare, all'utilizzazione degli apparati informatici in ambito militare e, pertanto, richiedono un livello di sicurezza talmente elevato da costituire punto di riferimento generale per l'impiego delle suddette tecnologie nella trattazione dei dati classificati.

Pertanto, allo stato del patrimonio informativo posseduto e delle conoscenze tecniche disponibili, non sembra sussistano le condizioni idonee a supportare una possibile violazione dei sistemi di presidio per le informazioni classificate.

Per quanto attiene, poi, ai dati non classificati e, più in generale, alla tutela della sfera dei cittadini italiani da ogni possibile ingerenza esterna, i paesi aderenti all'Unione europea hanno elaborato una normativa che prende le mosse dalla Dichiarazione europea per i diritti dell'uomo e che persegue i principi dettati dalla direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone in riferimento al trattamento dei dati personali e alle banche dati. Tale direttiva è stata recepita in Italia con la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante « Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali » che obbliga le persone giuridiche pubbliche e private che trattano dati personali ad adottare apposite misure di sicurezza intese a tutelare il diritto alla riservatezza dell'individuo che sia divenuto oggetto di un trattamento di dati personali.

Le suddette linee guida sono state meglio realizzate con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante: «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle comunicazioni» che, con lo scopo di tutelare le informazioni veicolate attraverso elaboratori elettronici o reti di telecomunicazioni disponibili al pubblico, ha dettato le norme minime di protezione sancendo l'obbligo di adottare misure di sicurezza di ordine tecnico, logistico, procedurale, oltre che informatico.

Infine, appare opportuno far presente che la direttiva 2002/58/CE, in data 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, muovendo dal presupposto che lo sviluppo della società dell'informazione è caratterizzato dall'introduzione di nuovi servizi di comunicazione elettronica che pongono specifiche esigenze con riguardo alla tutela dei dati personali e della vita privata degli utenti, obbliga gli Stati membri ad adottare, nel settore delle reti pubbliche di comunicazione, disposizioni legislative e regolamentari specificamente finalizzate a tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e i legittimi interessi delle persone giuridiche senza, peraltro, pregiudicare la facoltà degli Stati membri di effettuare intercettazioni legali di comunicazioni elettroniche o di prendere altre misure necessarie per tutelare la sicurezza pubblica, la difesa e la sicurezza dello Stato.

Tale direttiva è in fase di attuazione nell'ordinamento interno, giacché l'articolo 11 del disegno di legge comunitaria 2003, attualmente all'esame del Senato (atto Senato 2254), prevede che il Governo adotti un decreto legislativo che recepisca la normativa comunitaria.

PRESIDENTE. L'onorevole Delmastro Delle Vedove ha facoltà di replicare.

SANDRO DELMASTRO DELLE VEDOVE. L'effetto trascinarsi della mia forte soddisfazione per l'interrogazione

precedente mi induce a definirmi garbatamente insoddisfatto della risposta a questa interrogazione. Vede, onorevole sottosegretario, ho sentito l'enumerazione di tutta una serie di direttive che dovrebbero rassicurarci. Nonostante tutte queste direttive, peraltro poche settimane orsono, vi è stata una fuga di notizie, addirittura da palazzo Chigi, durante un colloquio del Presidente del Consiglio Berlusconi; ho, quindi, l'impressione che tutti questi sistemi di sicurezza siano vulnerabili e facilmente eludibili. Anzi, onorevole sottosegretario, mi veniva in mente un'immagine storica risalente al 1940, quando nel Parlamento francese mentre un sottosegretario alla difesa spiegava quali fossero le ragioni per le quali l'esercito garantiva l'inviolabilità dei confini nazionali, in realtà egli non si avvedeva che sotto la Tour Eiffel stavano già transitando i reparti tedeschi. Dio non voglia che lei sia emulo di queste cose! Però, onorevole segretario, non esiste soltanto questo sistema informativo planetario, perché questo sistema non è sostitutivo ma è aggiuntivo ad un altro sistema, che il Ministero della difesa ed anche altri ministeri non possono non conoscere, cioè il sistema di Echelon (del quale si è interessato anche il Parlamento europeo), che ha applicazioni non soltanto strettamente militari, ma, ahimè, anche industriali e commerciali, che capta ed organizza miliardi di informazioni ogni giorno e che in questo momento, unito a questo altro sistema, esprime una sindrome degli Stati Uniti d'America, che certamente su un piano umano non si fa fatica a comprendere, visti gli eventi dell'11 settembre 2001, ma che non può rimanere per l'eternità, per tutte le conseguenze che sta producendo nei nostri paesi europei.

Vi è, addirittura, un certo regresso di natura tecnologica: in alcuni casi, infatti, talune aziende, per essere certe di non essere decriptate attraverso i sistemi di Echelon, hanno predisposto la partecipazione a gare o a bandi europei non utilizzando le *e-mail*, i fax o simili, ma addirittura — appunto con una forma di regresso tecnologico, peraltro assai com-

prensibile — inviando l'autista in macchina con la busta chiusa, per consegnarla nelle varie capitali europee. Questo proprio per evitare ciò che già si è verificato da parte degli Stati Uniti d'America, attraverso questi sistemi e con l'aiuto — questa è cosa grave — di un paese europeo, come l'Inghilterra (che fa parte del programma Echelon).

Vi sono, dunque, delle problematiche, che non sono soltanto di natura difensiva-militare, ma addirittura di carattere industriale. Non credo che la sindrome dell'11 settembre possa indurre tutti i paesi europei ad accettare acriticamente un sistema — chiamiamolo pure con il suo nome — di spionaggio complessivo planetario senza limiti, al di là cioè di precisi limiti normativi che gli stessi Stati Uniti d'America hanno, quali il Privacy act del 1974, e al di là di tutta una serie di normative, che vengono denunciate come violate non soltanto dal nostro garante della *privacy*, professor Rodotà — che ha già avuto modo di intervenire in molte circostanze su questo tema —, ma in modo ufficiale dal Parlamento europeo.

Dunque, nutro serie preoccupazioni e ritengo che le sue assicurazioni — di cui prendo atto e che, certamente, testimoniano un significativo interessamento da parte del Governo — non siano tali da fugare le preoccupazioni che ciascuno di noi ha, anche per le applicazioni non strettamente militari di questo sistema di sofisticato apprendimento, ogni giorno, di miliardi di informazioni.

Quindi — onorevole sottosegretario —, sotto questo profilo, devo dichiarare la mia garbata e comprensiva insoddisfazione per la sua risposta.

(Modalità di utilizzo del passante ferroviario che collega il bacino portuale di Genova-Pra-Voltri - n. 3-01283)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, onorevole Mammola, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Acquarone n. 3-01283 (vedi l'allegato A — Interrogazioni sezione 9).

PAOLO MAMMOLA, *Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Signor Presidente, gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative siano in essere per utilizzare in pieno la bretella ferroviaria Genova-Pra-Voltri.

Ferrovie dello Stato Spa ha riferito che la realizzazione dei potenziamenti infrastrutturali e tecnologici delle linee e degli impianti ferroviari deriva dalle indicazioni programmatiche contenute nei vigenti contratti di programma (1994-2000 e 2001-2005) e relativi *addenda*.

Il nodo ferroviario di Genova, in particolare, è attualmente sottoposto ad una serie di interventi, in fase di progettazione o realizzazione, che permetteranno a regime, attraverso una specializzazione dell'uso delle diverse linee che lo attraversano, una maggiore capacità disponibile per lo sviluppo dei servizi viaggiatori e merci.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARIO CLEMENTE MASTELLA
(ore 11,40)

PAOLO MAMMOLA, *Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. A tale riguardo, si fa presente che è stato istituito, nell'ambito della commissione intergovernativa italo-francese per il miglioramento dei collegamenti delle Alpi del sud, un gruppo di lavoro sullo sviluppo della rete ferroviaria con il compito di esaminare l'attuale funzionamento delle linee esistenti Marsiglia-Genova e Nizza-Ventimiglia-Cuneo e successivamente di riferire alla stessa commissione i risultati nonché eventuali prospettive di sviluppo a medio e a lungo termine (2010-2020).

L'esecuzione dei potenziamenti infrastrutturali connessi con la realizzazione della linea Voltri-Borzoli-Ovada trova il suo fondamento tecnico-funzionale nello sviluppo previsto del traffico merci proveniente dal porto di Voltri e diretto verso l'estero e, in particolare, per quello da istradare sulla direttrice Genova Voltri-Alessandria-Domodossola-Friburgo; in pratica, il collegamento risulta finalizzato alla realiz-

zazione di un corridoio modale dedicato alle relazioni del porto di Voltri con l'Italia nord-occidentale, la Svizzera e la Germania meridionale.

Peraltro, gli interventi eseguiti sulla linea Voltri-Borzoli-Ovada si inseriscono in un contesto generale di potenziamento delle infrastrutture ferroviarie del versante ligure; il citato quadro generale prevede, tra l'altro, il completamento del raddoppio della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, programmato a regime entro 7-8 anni, che consentirà di migliorarne le relazioni tra l'Italia e la penisola Iberica, il collegamento a doppio binario fra Bivio Borzoli e Genova Sampierdarena e lo spostamento a mare della tratta di linea Genova-Ventimiglia tra le stazioni di Voltri e Pegli, con riallocazione della stazione di Pra; questi ultimi due sono entrambi necessari per una fluidificazione del traffico viaggiatori sulla stessa linea Genova-Ventimiglia.

Il limitato numero dei treni merci interessanti la bretella Voltri-Borzoli, a fronte di una capacità residua oggi di circa 30 treni al giorno e in futuro decisamente maggiore, è conseguente alla distribuzione dei traffici gravanti sul porto di Voltri.

In particolare, il traffico merci verso l'Italia nord-occidentale ed il centro Europa risulta pari al 28,5 per cento, mentre la parte restante del traffico risulta orientata verso il centro nord ed il nord est della penisola nonché verso l'Europa orientale, impegnando altre direttrici.

Per quello che attiene al settore viaggiatori, si deve rilevare che non esistono significativi flussi di tale traffico per la relazione Savona-Voltri-Ovada-Acqui e, di conseguenza, non sono previsti servizi diretti su tale relazione.

Invece, per quanto concerne l'utilizzazione della bretella per il traffico viaggiatori provenienti dal nord di Genova e diretto alla stazione di Voltri, risulterà necessario attendere il completamento dei lavori sopracitati fra Bivio Borzoli e Genova Sampierdarena.

La divisione cargo di Trenitalia Spa sta attivando specifiche iniziative per un maggior utilizzo della bretella che collega la stazione di Genova Voltri mare con la

linea Genova-Ovada-Alessandria, attualmente utilizzata per partenze ed arrivi di treni destinati al Voltri terminal Europa.

Le iniziative che consentiranno di incrementare di circa il 50 per cento l'attuale offerta riguardano azioni tecniche e commerciali per saturare l'offerta potenziale. Con il terminal portuale è stato perfezionato un accordo tecnico-operativo che prevede l'utilizzo uniforme delle fasce orarie giornaliere per le operazioni di arrivo e partenza dei treni. In questo modo sono state create diverse relazioni diurne che possono essere utilizzate quali linee di collegamento tra Alessandria e Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Dal punto di vista commerciale, in attesa delle acquisizioni internazionali che interesseranno le relazioni con la Svizzera e con la Germania, l'azione della divisione cargo è concentrata sull'acquisizione dei nuovi traffici interni da e per le linee del Piemonte e dell'ovest della Lombardia. Infatti, è imminente l'acquisizione di nuovi trasporti da e per Vercelli ed il consolidamento e l'ampliamento dei trasporti per Gallarate.

Secondariamente, si prevede l'utilizzo della bretella anche per i trasporti non provenienti dal porto di Voltri. La costruzione del terzo binario a Genova Pra o la realizzazione già prevista di due nuovi binari nella stazione Genova Voltri mare potranno consentire l'utilizzo della bretella in questione anche ai treni provenienti da Savona e da Ventimiglia, saturando definitivamente la capacità prevista.

Questa ipotesi, attraverso la liberazione di un corrispondente numero di tracce, alleggerirebbe notevolmente la parte orientale del nodo di Genova, consentendo la realizzazione di nuovi trasporti dal porto storico.

PRESIDENTE. L'onorevole Mazzarello, cofirmatario dell'interrogazione, ha facoltà di replicare.

GRAZIANO MAZZARELLO. Signor Presidente, non posso dirmi soddisfatto. Lo dico con garbo al sottosegretario: le risposte che sono venute non rispondono

ai quesiti che abbiamo posto. Inoltre, volevo fornire al Governo qualche elemento in più sul traffico merci che, forse, FS cargo non chiarisce del tutto. Glielo fornirò nel corso di questa mia brevissima replica. Esprimo insoddisfazione perché — lo dico al Presidente della Camera — pensiamo che in questa nostra faticosa attività di sindacato ispettivo le cose migliorino: abbiamo presentato un'interrogazione l'anno scorso; ad un anno di distanza tutti pensano che le cose miglioreranno. Invece, su quella bretella ferroviaria continuano a passare quattro, cinque treni al giorno.

Secondo me, le motivazioni che sono state portate non sono reali. I colleghi Acquarone, Burlando ed io abbiamo presentato l'interrogazione per sollevare due questioni generali che le sottolineo nuovamente come elemento di riflessione, dal momento che la risposta non le propone in maniera esauriente. Quanto alla prima questione, c'è davvero il rischio che l'opera in esame metta in risalto il problema del denaro pubblico speso male: quando su una linea ferroviaria, che ha pure un impatto ambientale significativo, passano — l'anno scorso era così, al momento della presentazione dell'interrogazione, e oggi è così — quattro, cinque treni al giorno, questo aspetto viene in risalto.

Il secondo elemento riguarda le ragioni. Signor sottosegretario, nella sua risposta, sostenuta da un ragionamento di Ferrovie dello Stato Spa, sono state portate ragioni di strategia generale. Vorrei fornirle qualche dato che è molto preoccupante perché in contrasto con i discorsi, con le linee e con le impostazioni che si annunciano. Il dato riguarda il pesante calo di trasporto merci su ferro. Mentre si tengono convegni o si annunciano linee di sviluppo e di riequilibrio dei modi di trasporto nel nostro paese, il dato, che forse è anche alla base della scarsa utilizzazione di quella tratta ferroviaria, è assolutamente contrario. Signor sottosegretario, le voglio fornire due numeri molto semplici e pregherei il Governo di rifletterci sopra, affinché si possa affrontare la questione in maniera

decisa. Nel porto di Genova — ho preso in considerazione Genova, ma potremmo esaminare altre situazioni —, nel periodo gennaio-febbraio 2003 il traffico dei contenitori è aumentato del 5 per cento mentre i carri ferroviari arrivati e partiti nel porto, nello stesso periodo, sono diminuiti del 10 per cento: 19.878 carri ferroviari in meno. Voi capite che questi numeri esprimono proprio il contrario rispetto ai ragionamenti che tutti facciamo e che il Governo espone in ogni occasione.

Infatti, c'è addirittura un aumento del trasporto su gomma ed è questa la ragione dello scarso utilizzo di quel passante ferroviario. Se poi guardo alle previsioni — in questo senso, onorevole sottosegretario, la pregherei di darci un'occhiata: può darsi che non abbia i dati giusti, ma sono abbastanza sicuro che questi dati siano certi —, le notizie che ho mi portano ad affermare che dalla metà di giugno FS cargo per tutti i porti liguri — qui ho preso il caso dei porti liguri — ridurrà il numero di treni programmati: 40 treni in meno la settimana. Quindi, noi ci troviamo di fronte ad un aumento delle merci trasportate e passanti nei nostri porti e a una caduta verticale dell'offerta di trasporto su ferrovia: ecco perché abbiamo posto il tema di quel passante. Quasi si è capito che c'è qualcosa più di fondo che va oltre le ragioni un po' tecniche che sono state riportate in quella risposta, per cui bisogna aspettare il raddoppio della ferrovia di Ventimiglia o il terzo valico. C'è un nodo di fondo, politico, nel senso di impostazione politica e programmatica, che si sta rivelando di tendenza contraria a quello che si voleva affermare.

PRESIDENTE. Onorevole collega, la prego di concludere.

GRAZIANO MAZZARELLO. Aumenta il traffico commerciale nei porti, diminuisce la merce trasportata su ferrovia e, ovviamente, aumenta quella su gomma. La pregherei di verificare questi dati, signor sottosegretario, e di assumere un'iniziativa su questo punto che mi sembra piuttosto decisivo.

(Adeguamento agli standard europei di sicurezza della superstrada E45 Orte-Ravenna - n. 3-02139)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, onorevole Mammola, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Bielli n. 3-02139 (vedi l'allegato A - Interrogazioni sezione 10).

PAOLO MAMMOLA, *Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Signor Presidente, l'onorevole Bielli chiedeva di conoscere quale fosse l'opinione del Governo sul futuro della E45 e quali interventi finanziari siano stati destinati a questa superstrada. In merito alle problematiche evidenziate nell'atto ispettivo cui si risponde, l'ANAS Spa, interessata al riguardo, ha reso noto innanzitutto che non è in atto alcun declassamento della E45 e che già con la Convenzione di Ginevra del 1956, che ha individuato gli itinerari internazionali, la strada statale 3-bis Tiberina ha una duplice denominazione, per cui a quella di strada statale 3-bis si è aggiunto l'appellativo di E45. L'ANAS fa conoscere di considerare detta arteria assolutamente strategica e di fondamentale importanza nell'ambito della rete trasportistica italiana, in quanto rappresenta uno dei grandi assi di collegamento tra nord, centro e sud. Peraltro, tale viabilità ha una funzione di connessione verso il sud del corridoio transeuropeo n. 5 da Lisbona a Kiev, attraverso il collegamento con la E55, nuova Romea commerciale, a sud di Ravenna. La società stradale riferisce altresì che la E45 è inserita nelle opere di preminente interesse nazionale e sottolinea come l'ANAS operi in stretta sinergia con le istituzioni centrali e gli enti territoriali affinché ai piani di intervento sia assicurata la copertura finanziaria dal CIPE, attraverso i meccanismi di attuazione della legge obiettivo.

Sono attualmente allo studio due ipotesi di potenziamento della E45 che prevedono una soluzione stradale e una au-

tostradale. Il costo di tale investimento varierà tra i due e i tre miliardi di euro a seconda che venga scelta la soluzione superstrada o autostrada e che l'allargamento delle carreggiate venga esteso o meno alle gallerie. Il piano di investimenti per la E45 riguarda tuttavia anche l'attuale sede stradale. L'ANAS ha accelerato il programma di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture esistente e infatti sono già in esecuzione o programmati lavori per migliorare la funzionalità strutturale e per elevare le condizioni di sicurezza. La società stradale fa conoscere che sono in corso lavori per 17 milioni di euro per la messa in sicurezza di alcuni viadotti. Entro il 2003 è previsto di appaltare lavori per un importo di circa 64 milioni di euro per l'ammodernamento e il ripristino della pavimentazione stradale e delle barriere di sicurezza.

Inoltre, sono in avanzata fase di progettazione lavori per un importo di circa 214 milioni di euro per l'ammodernamento di altri tratti dell'arteria e la messa in sicurezza di alcuni viadotti e gallerie.

Infine, la società stradale fa conoscere che da circa due anni il centro sperimentale ANAS di Cesano opera in collaborazione con il centro ricerche FIAT, con il Politecnico di Torino e, di recente, con l'istituto di architettura di Venezia, per l'elaborazione di nuove tecniche di costruzione e sicurezza basate su tecnologie elettroniche e satellitari che potranno trovare applicazione proprio sulla E45.

PRESIDENTE. L'onorevole Bielli ha facoltà di replicare.

VALTER BIELLI. Signor Presidente, signor sottosegretario, la ringrazio per aver fatto alcune affermazioni che ritengo significative rispetto all'importanza strategica di questa arteria avente valenza internazionale.

Invece, mi dichiaro insoddisfatto rispetto alle risposte che lei ha dato nei confronti di questa affermazione di principio.

La mia insoddisfazione è originata da motivazioni le quali fanno riferimento al-

l'incertezza che predomina rispetto alle scelte che riguarderanno questa arteria.

Ella, nella sua risposta, afferma che si sta valutando la possibilità di continuare nell'idea della superstrada, oppure di costruire un'autostrada. Le due cose sono molto diverse fra loro, quindi non si capisce perché, da parte del Governo, non si indichi la soluzione più giusta e opportuna.

Dare una risposta a questa questione è importante perché costruire un'autostrada in una zona come quella dell'alto Appennino forlivese-cesenate significa pensare ad una soluzione che penalizzerebbe pesantemente tutti quei territori. Tale soluzione non rappresenta un'alternativa alla E45, inoltre penalizzerebbe quei cittadini, quelle popolazioni che, invece, hanno bisogno di aiuti e di contributi per uscire da una situazione di estrema difficoltà.

Se invece si decidesse di dedicarsi ad una superstrada, bisogna riconoscere che i finanziamenti ipotizzati sono inadeguati. Inoltre, non è sufficiente affermare che si sta lavorando in rapporto con le istituzioni locali e con gli altri enti sul territorio affinché il CIPE possa finanziare tale opera. Infatti, se si opta per questa seconda soluzione, bisogna cominciare a reperire i finanziamenti necessari soprattutto attraverso la legge finanziaria, distinguendo le somme che verranno destinate all'ANAS da quelle che la stessa azienda deve investire in questa importante arteria.

Onorevole sottosegretario, le sue risposte quindi non sono convincenti anche per un'altra ragione. L'ingegner Pozzi sta visitando tutti i luoghi in cui viene chiamato a dare delle risposte concernenti questa importante arteria. Lei mi ha fornito dei dati che non presentano nulla di nuovo rispetto alle cose già dette dall'ingegner Pozzi con in più, da parte sua, un elemento di reticenza.

Infatti, l'ingegner Pozzi ha introdotto la questione del pedaggio che, in una situazione come quella dell'alto Appennino, rappresenterebbe una iattura per le popolazioni che vi abitano. Infatti, in questo modo non si risponderebbe positivamente

neppure pensando di far riferimento a soluzioni avanzate dal punto di vista tecnologico. Lo ripeto, l'introduzione del pedaggio rappresenterebbe una iattura in ragione del fatto che l'alto Appennino forlivese ha bisogno di essere percorso, attraversato. Bisogna che in quei luoghi vi sia un flusso di turismo, di persone, di gente che sente il bisogno, quando passa su questa strada, di fermarsi ad ammirare i nostri comuni, i nostri paesi. Attraverso il pedaggio, in un tratto di appena 40 chilometri — intramezzato da oltre 12 caselli — come si potrebbe realizzare un obiettivo di questo tipo?

Ecco perché la sua risposta è insufficiente e non dà, a mio parere, quella sicurezza necessaria e utile per quelle popolazioni.

Aggiungo — e la lascio a futura memoria perché si possa continuare ad interloquire in merito ad una questione di primaria importanza, come lei ha affermato — la seguente considerazione: nel momento in cui si ipotizza per la E 45 una soluzione avanzata, si dice di dover trovare un rapporto, anche per quanto riguarda il termine « gestione » (lo dico tra virgolette) con gli enti, le istituzioni locali. Cosa significa, signor sottosegretario? Vuol dire che su una superstrada, per quanto riguarda una partita come questa, vogliamo coinvolgere anche i comuni?

Questo è il motivo per cui sono estremamente preoccupato della sua risposta che presenta un solo dato positivo quando si afferma che questa strada è importante e che in questo momento si stanno compiendo alcuni lavori di manutenzione che ritengo utili ed importanti; si tratta però di lavori che sono ancora insufficienti rispetto al disagio che è presente in quella strada.

Mi permetta un'ultima considerazione: lei ha affermato...

PRESIDENTE. Concluda, onorevole Bielli.

VALTER BIELLI. Concludo, signor Presidente. Lei ha affermato che non si intende declassare questa strada. Prendo

atto che non si intende farlo, ma mi deve spiegare perché, proprio in questi giorni, sia stata emanata una circolare dell'ANAS secondo la quale occorre modificare la dicitura E45: si intende eliminare l'espressione E45 per riferirsi solamente a strada statale. Se non si vuole il declassamento, credo che...

(Possibile introduzione del divieto di sorpasso per mezzi pesanti ed autoveicoli trainanti caravan o rimorchi sulle autostrade Venezia-Trieste e Venezia-Udine-Tarvisio - n. 3-02201)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, onorevole Mammola, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Collavini n. 3-02201 (vedi l'allegato A - Interrogazione sezione 11).

PAOLO MAMMOLA, *Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Signor Presidente, nella suddetta interrogazione l'onorevole Collavini chiede di conoscere quali interventi il Governo intenda adottare al fine di porre in essere la disciplina del divieto di sorpasso per i mezzi pesanti ed autoveicoli trainanti *caravan* o rimorchi sulle autostrade Venezia-Trieste e Venezia-Udine-Tarvisio.

In merito alle problematiche evidenziate nell'atto ispettivo cui si risponde, l'ANAS Spa, interessata al riguardo, fa presente che il codice della strada, all'articolo 6, comma 6, stabilisce che per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada (quindi, anche il potere di stabilire divieti) sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente concedente. La società Autovie venete, quale concessionaria dell'autostrada A4 Venezia-Trieste, sta pertanto valutando la possibilità di applicare il divieto di sorpasso nel tratto compreso tra San Giorgio di Nogaro e Mestre (per circa 90 chilometri).

La società stradale informa che è prevista una fase di sperimentazione, della durata di tre mesi, decorsi i quali proce-

derà a verificare la reale efficacia di tale limitazione anche sulla base dei dati statistici relativi ai flussi di traffico. Considerata la rilevante estesa chilometrica interessata dal divieto, la concessionaria ha già provveduto a consultare le associazioni di categoria interessate.

PRESIDENTE. L'onorevole Collavini ha facoltà di replicare.

MANLIO COLLAVINI. Signor Presidente, non mi resta molto da aggiungere se non ringraziare il sottosegretario per il suo impegno e ricordare che è giusto prevedere una fase di sperimentazione, ma non vorrei che si svolgesse in un momento diverso da quello dell'estate perché è proprio in questo periodo che la situazione è destinata a peggiorare (oltre al traffico commerciale vi è quello turistico). Va, inoltre, ricordato che uno dei principali motivi alla base degli incidenti stradali è costituito dalla manovra di sorpasso di mezzi pesanti e autoveicoli trainanti *caravan* e altro, i quali, evidentemente, non rispettano i limiti di velocità imposti, altrimenti non riuscirebbero a superare.

Mi auguro e spero che il ministero possa influenzare le decisioni della società Autovie venete perché questa strada sta diventando ogni giorno più pericolosa (vi è stata una serie di recenti incidenti piuttosto importanti). Spesso accade (mi capita di percorrere questa strada diverse volte al mese) di dover rimanere in colonna dietro a camion che cercano di superare altri camion che, magari, riescono a fare soltanto due chilometri in più, anche per 30 chilometri e oltre. In questa maniera non si fa altro che creare ulteriori possibilità di incidenti.

Ci sono motociclette che fanno lo slalom tra i camion. Si tratta di una situazione che, come abbiamo visto nell'ultimo grave incidente di Cessalto, induce a ripetere l'esperimento compiuto sull'autostrada del Brennero, dove, nonostante un incremento di traffico del 10 per cento, si è registrata a una riduzione alquanto sostanziosa degli incidenti stradali.

La ringrazio per il suo interessamento e mi auguro che al più presto si possa

sperimentare l'attuazione del divieto di sorpasso anche in quell'autostrada.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

In morte dell'onorevole Fedele Pampo
(ore 12,03).

PRESIDENTE. Comunico che il giorno 16 giugno 2003 è deceduto l'onorevole Fedele Pampo, già membro della Camera dei deputati nella XII e XIII legislatura.

La Presidenza della Camera ha già fatto pervenire ai familiari le espressioni della più sentita partecipazione al loro dolore, che desidero ora rinnovare anche a nome dell'Assemblea.

Sospendo la seduta che riprenderà alle ore 16.

La seduta, sospesa alle 12,05, è ripresa alle 16,05.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PIER FERDINANDO CASINI

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Berselli, Carboni, Giovanardi, Mosella, Osvaldo Napoli, Piglionica e Paolo Russo sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono settantuno, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Modifica nella composizione
di gruppi parlamentari.**

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Alessandro De Franciscis, con lettera in data odierna, ha reso noto di essersi

dimesso dal gruppo parlamentare la Margherita, DL-l'Ulivo e di aderire alla componente politica UDEUR-Popolari per l'Europa costituita nell'ambito del gruppo parlamentare misto.

Il rappresentante della componente politica UDEUR-Popolari per l'Europa ha, a sua volta, comunicato di avere accolto tale richiesta.

Sull'ordine dei lavori (ore 16,07).

FRANCESCO GIORDANO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIORDANO. Signor Presidente, secondo notizie di agenzia, a largo dell'isola di Lampedusa, è affondata una nave di migranti; pare vi fossero 60 persone a bordo. Signor Presidente, sono state già recuperate 11 salme e, siccome è una vicenda tragica nelle sue modalità, che si accompagna, purtroppo, ad una aberrante — a mio modo di vedere — discussione sulle vicende dei migranti, noi chiediamo che su questa materia e su questo episodio il Governo venga immediatamente a riferire.

Sempre secondo notizie di agenzia, sembra che la segretaria della Lega nord di Lampedusa abbia dichiarato esplicitamente alle agenzie che i migranti che sbarcano su quell'isola andrebbero ammazzati. Noi chiediamo che il Governo venga immediatamente a riferire su questi episodi.

PRESIDENTE. Onorevole Giordano, naturalmente anch'io ho letto le notizie di agenzia e non sono a conoscenza di altri particolari. Se, come credo, queste notizie saranno confermate e se sarà confermato il recupero di queste salme, mi associo al suo sentimento di cordoglio profondo.

Debbo dire che contatterò puntualmente il Governo al fine di valutare la possibilità che lo stesso venga a riferire all'Assemblea.

Discussione della proposta di legge: Boato: Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (185-B) (ore 16,08).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, d'iniziativa del deputato Boato: Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato.

Avverto che la ripartizione dei tempi dell'esame della proposta di legge è pubblicata in calce al resoconto stenografico della seduta dell'11 giugno (*vedi resoconto stenografico dell'11 giugno 2003*).

(Esame di questioni pregiudiziali - A.C. 185-B)

PRESIDENTE. Avverto che sono state presentate le questioni pregiudiziali di costituzionalità Soda ed altri n. 1 e Violante ed altri n. 2 (*vedi l'allegato A - A.C. 185-B sezione 1*).

A norma del comma 4 dell'articolo 40 del regolamento, sulle questioni pregiudiziali avrà luogo un'unica discussione nella quale potrà intervenire, oltre ad uno dei proponenti per illustrare ciascuno degli strumenti presentati (purché appartenenti a gruppi diversi) per non più di dieci minuti, un deputato per ciascuno degli altri gruppi per non più di cinque minuti.

Chiusa la discussione, l'Assemblea deciderà con un'unica votazione su entrambe le questioni pregiudiziali di costituzionalità.

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, a nome del gruppo della Margherita le chiedo di concedere il voto segreto. Glielo dico adesso in modo che lei abbia tutto il tempo per compiere una riflessione e dare una risposta. In questo caso, infatti, ricorrono gli estremi del regolamento, sia per materia sia per precedenti. Quindi, insisto moltissimo affinché tale richiesta sia accolta.

Presidente, lei comprenderà che, al di là dello spirito e della lettera della norma regolamentare, la materia assume un aspetto, una valenza — oserei dire — storica per la vita del Parlamento. È bene, dunque, che ogni collega si esprima secondo coscienza per una questione di indubbio valore costituzionale.

Le chiedo di esaminare la mia richiesta e di fornire una risposta che mi auguro sia affermativa.

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, la sua richiesta si limita alle questioni pregiudiziali di costituzionalità o si estende ad altro?

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, il regolamento dispone che posso avanzare tale richiesta in vista del voto. Quindi, avanzo tale richiesta in vista del voto sulle questioni pregiudiziali. Poi, Presidente, mi riservo.

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, come deputato di quest'Assemblea, vorrei rivolgere una richiesta. Semplicemente, vorrei che fornisse una ragione con riferimento al seguente fatto: da mesi ormai compare e scompare dall'ordine del giorno della nostra Assemblea un provvedimento concernente il conflitto di interessi. Compare e scompare; viene inserito nell'ordine del giorno per scomparire nuovamente. Oggi, ci troviamo ad esaminare un provvedimento che chiaramente arriva sulla base di una forzatura.

La richiesta che, da umile deputato, le rivolgo, Presidente, che, tuttavia, è stato eletto in quest'aula insieme ai rappresentanti della Casa delle libertà con l'impegno di risolvere il problema del conflitto di interessi (magari, non con un provvedimento come quello iscritto all'ordine del giorno, ma almeno quello), dopo pochi giorni dalla elezione e dalla nomina del Presidente Berlusconi a Presidente del Consiglio, è la seguente: lei, che presiede quest'Assemblea, al di là delle promesse non mantenute dalla maggioranza, al di là dei provvedimenti che, ogni volta, ci vengono imposti per le forzature della maggioranza, quando pensa, almeno lei, di poter essere garante degli impegni della maggioranza in quest'Assemblea, portando finalmente ad approvare una legge, che sarà una legge beffa, ma almeno è una legge, sul conflitto di interessi?

PRESIDENTE. Onorevole Giachetti, non sono garante degli impegni della maggioranza. Premesso questo, mi premurerò oggi pomeriggio di farle avere il resoconto dell'ultima riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, durante la quale ho posto la questione che, poco fa, lei ha posto a me, spiegando che, su questo provvedimento, occorre giungere al più presto ad un voto definitivo.

In questo, lei interpreta pienamente anche la mia personale opinione come Presidente della Camera, quella di assicurare, comunque, un voto dell'Assemblea sul provvedimento, al di là del giudizio sullo stesso che spetta ai gruppi politici.

L'onorevole Acquarone ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale di costituzionalità Soda ed altri n. 1, di cui è cofirmatario.

LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, licenziato da questa Camera, è stato modificato — com'è noto — dal Senato con una norma in forza della quale: « Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato, anche riguardanti fatti antecedenti

l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 90 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri, salvo quanto previsto dall'articolo 96 della Costituzione ».

Si aggiunge, inoltre, che, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi i processi penali in corso.

Il primo elemento che stupisce è il seguente: mentre rimane la possibilità di sottoporre a procedimento penale il titolare di queste cariche (parlo del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio ed ovviamente del Presidente del Senato quando è supplente del Presidente della Repubblica) per i fatti che integrano le fattispecie criminose commessi nell'esercizio delle loro funzioni, viene, invece, estesa un'immunità per i fatti che non attengono all'esercizio delle loro funzioni ma attengono alla loro attività di cittadini normali anche quando questi fatti siano stati commessi in data antecedente all'assunzione della carica.

Non è questa la sede per trattare del merito, in ordine al quale non esistono soltanto gravi perplessità o contrarietà (ma di questo ci sarà tempo e modo di discutere); il problema che viene posto in questo momento ed in questa sede è se una disposizione di questo tipo e di questa portata possa essere introdotta con legge ordinaria oppure abbisogni della forma della legge costituzionale. I presentatori della questione pregiudiziale ora al nostro esame — ed io sono tra essi — ritengono che per poter approvare una disposizione di questo genere sia necessaria la legge costituzionale.

Tutto questo argomento, che riguarda la non sottoposizione alla legge comune di chi è investito di cariche pubbliche, va normalmente sotto il nome di immunità, ma gli studiosi che si sono occupati del problema hanno distinto, nell'ambito dell'immunità, ciò che attiene al privilegio e ciò che attiene alla prerogativa: il privilegio riguarda la singola persona; la prero-

gativa riguarda la funzionalità e, quindi, lo *status* di chi, in un certo momento storico, ricopre una certa carica. Personalmente, ritengo che, nel caso di specie, ci troviamo davanti ad una fonte chiara di privilegio.

Se il sottosegretario Berselli volesse chiacchierare in un altro momento, mi farebbe una cortesia...

PRESIDENTE. Sottosegretario Berselli...

LORENZO ACQUARONE. Lo stesso vale per il sottosegretario Pescante.

PRESIDENTE. Sottosegretario Pescante...

A dire il vero, c'è un po' di agitazione generale. Onorevoli colleghi, vi prego di ascoltare l'onorevole Acquarone.

Prego, onorevole Acquarone.

LORENZO ACQUARONE. Allora, per me rappresenta un privilegio e non una prerogativa. Comunque, rappresenti un privilegio ovvero una prerogativa, resto persuaso che si versa in un caso di deroga al diritto comune. Ebbene, in questa materia, se si tratta di deroga al diritto comune, non par dubbio che si ponga la necessità di una legge di carattere costituzionale.

Quando parliamo delle immunità parlamentari e, in particolare, dell'articolo 68 della Costituzione, osserviamo che l'articolo 68, nel suo complesso, certamente pone una serie di deroghe al diritto comune che, come tali, sono in contrasto con principi fissati dalla Costituzione. In materia, gli autorevoli commentatori, direi concordi, ritengono che, mentre l'estensione dell'articolo 68, in ordine alle sue modalità di applicazione, possa avvenire anche attraverso la forma della legge ordinaria, per quanto riguarda i soggetti, la tassatività non possa non essere ritenuta assoluta, essendo propria dello stesso concetto di prerogativa l'attribuzione di una condizione particolare a soggetti determinati. L'individuazione di tali soggetti, quindi, non può che essere operata con legge di carattere costituzionale perché

importa una violazione degli articoli 3, 111, 112 e, probabilmente, anche 96 della Costituzione.

Perché viola l'articolo 3 della Costituzione? La Costituzione ha voluto, anche se ce ne dimentichiamo frequentemente, che tutti i cittadini siano eguali di fronte alla legge; attraverso la norma che stiamo per approvare, qualche cittadino, in particolare il discorso vale per il Presidente del Consiglio, perché è nei suoi confronti che avviene l'estensione, non è più uguale di fronte alla legge. Allora, se a questo si vuole arrivare, ci si può arrivare soltanto con una norma di carattere costituzionale.

Effettivamente, noi, attraverso una norma di questo genere, poniamo in essere una forma di incapacità di carattere penale. Si è obiettato nei lavori al Senato che sarebbe una incapacità di tipo processuale, ma gli studiosi di diritto processuale penale hanno messo in chiaro rilievo — cito per tutti l'autorità di Giovanni Conso — che non esiste una incapacità processuale penale, perché ogni incapacità processuale si riflette necessariamente in un'incapacità sostanziale, cioè la incapacità di essere imputati; e l'incapacità di essere imputati è una violazione palese del principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Ecco dunque che c'è un vizio di costituzionalità enorme, che farà sì che questo provvedimento non potrà, ove approvato, che finire di fronte alla Corte costituzionale.

Qua mi sia consentito un discorso che non attiene agli aspetti strettamente giuridici che, *ratione materiae*, in qualche modo mi appartengono, ma di carattere strettamente politico. Si dice: noi nel semestre di Presidenza che sta per venire non vogliamo che il Presidente del Consiglio sia sottoposto a procedimenti penali di qualsiasi tipo ma, di fronte all'opinione pubblica internazionale, ove un tribunale rimettesse, come è facile prevedere che faccia, la questione alla Corte costituzionale, la risonanza della rimessione di questa legge fatta *ad personam* non sarebbe tale che, invece di giovare al prestigio dell'istituzione, finirebbe in qualche misura per danneggiarla gravemente? È una

domanda di carattere politico che io penso dovrebbe essere meditata dai membri della maggioranza.

Ma le questioni di carattere di opportunità non attengono al mondo del diritto costituzionale; il diritto costituzionale è fatto di regole precise e noi abbiamo un articolo 3 della Costituzione che pone o dovrebbe porre tutti i cittadini uguali di fronte alla legge. Ora, attraverso questa forma di incapacità ad essere imputato, qual è la posizione di un cittadino che venga colpito da una delle alte cariche mentre guida la macchina, nell'esercizio di un'attività che non attiene alle funzioni delle alte cariche dello Stato, e cerchi un giudice? È il caso di un omicidio colposo commesso — *quod avertat Deus*, che Dio non voglia! — da un'alta carica dello Stato. Questo è un procedimento penale che non può andare avanti, con grave nocumento del danneggiato, solo perché l'investitore riveste un'alta carica dello Stato. In ogni paese serio una cosa di questo genere provocherebbe ilarità, nel nostro paese, viceversa, per ragioni di carattere contingente, non provoca ilarità, ma provoca dibattito in Parlamento e nell'intero paese grave sconcerto.

Ma non c'è violazione solo dell'articolo 3 della Costituzione, c'è violazione dell'articolo 111, che vuole il giusto processo, vuole un processo rapido (e la sospensione obbligatoria di tutti i processi contrasta con questo articolo). Tale norma contrasta poi anche con quelle norme costituzionali in forza delle quali il Parlamento in seduta comune potrebbe sottoporre a giudizio le alte cariche dello Stato per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, mentre sarebbero immuni da ogni responsabilità di tipo penale per i reati commessi quali cittadini semplici. Qui, francamente, a noi sembra che la questione di costituzionalità sia seriamente fondata, meritevole di accoglimento, convinti come siamo anche che non rechi alcun prestigio a queste alte cariche dello Stato, ma in qualche modo le danneggi. Questo vale in un paese civile retto dalle norme di diritto comune; se poi noi riteniamo che, viceversa, in questo paese ormai vi siano gli unti dal Signore,

allora non mi resta che recitare un canone: *ius quo loca, res vel personae ecclesiasticae a communi onere seu obligatione liberae sunt et exemptae*. Se siamo investiti di diritto divino, allora io mi arrendo, ma siccome io non credo che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica, i Presidenti della Camera e del Senato, e anche il mio amico Chieppa, Presidente della Corte costituzionale, siano lì perché unti dal Signore, chiedo il rispetto della nostra Costituzione e non dei sacri canoni, chiedo che questa Camera voti a favore della nostra questione pregiudiziale di costituzionalità (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-Ulivo, dei Democratici di sinistra-Ulivo e Misto-Comunisti italiani*).

PRESIDENTE. L'onorevole Montecchi ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale di costituzionalità Violante ed altri n. 2, di cui è cofirmataria.

ELENA MONTECCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la settimana scorsa le Commissioni affari costituzionali e giustizia hanno discusso a lungo sui contenuti della proposta di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione. Il testo è stato frettolosamente modificato dalle forze di maggioranza al Senato, e quelle modifiche impongono la sospensione del processo penale, in qualsiasi fase esso si trovi, per il Presidente del Consiglio dei ministri, per il Presidente della Repubblica, per il Presidente della Camera, per il Presidente del Senato e per il Presidente della Corte costituzionale; e, per reati diversi da quelli ministeriali, per il Presidente del Consiglio dei ministri, e, per alto tradimento e attentato alla Costituzione, per il Presidente della Repubblica.

Nel corso del dibattito nelle Commissioni, noi abbiamo evidenziato che, per ragioni squisitamente contingenti legate alla specifica situazione processuale in cui si trova il Presidente del Consiglio dei ministri in carica, la maggioranza parlamentare approva una legge ordinaria che contrasta con singoli articoli della Costi-

tuzione su temi delicati e sensibili quali sono, ad esempio, quelli relativi all'uguaglianza dei cittadini.

Quella delle immunità è, in generale, una questione scottante a causa, a mio parere, da un lato della storia del nostro paese e, in particolare, di quella più recente le cui classi dirigenti ancora non sono in grado di trarre una lezione comunemente e serenamente condivisa dalle dure e drammatiche vicende di Tangentopoli; dall'altro, però, dall'impossibilità di affrontare, liberi dagli interessi personali esistenti in questa maggioranza di Governo, il tema delle garanzie per l'autonomia dei titolari delle cariche politiche istituzionali; garanzie e prerogative che devono essere sempre viste alla luce dell'esercizio della funzione giurisdizionale e collegate con l'obbligatorietà dell'azione penale.

A ben guardare, dunque, ci sono diversi interessi costituzionali in campo e la possibilità di un loro equilibrio, di un loro bilanciamento, è legata anche al modo con il quale chi ha responsabilità pubbliche affronta la problematica puntando a garantire al meglio tutta la comunità nazionale e chi la rappresenta e non, invece, a violare il principio di uguaglianza tra i cittadini contenuto nell'articolo 3 della Costituzione, avanzando ipotesi che non riguardano prerogative ma che sono, invece, privilegi e, come tali, sono percepiti dall'opinione pubblica come privilegi e impunità.

Le questioni pregiudiziali di costituzionalità che noi presentiamo al testo al nostro esame, così come emendato dal Senato, sono puntuali e dettagliate; molte le ha già ricordate il collega Acquarone. Ho già ricordato che il testo di legge configura una deroga al principio di uguaglianza tra i cittadini e si contraddistingue per la sospensione automatica del processo e per l'assenza di qualsiasi limite temporale alla sospensione del processo stesso contrastando, così, fortemente con l'articolo 111 della Costituzione.

Pensiamo, colleghe e colleghi, a quel cittadino, a quel volto anonimo tra la folla, che, vittima di un reato comune commesso

da un'alta carica dello Stato, si è costituito parte civile. Ebbene, quel cittadino vivrà sulla propria pelle la sospensione *sine die* del processo; non potrà, infatti, presentare prove che successivamente non potrebbero essere più proponibili. E la sospensione sacrifica fortemente le parti lese ed impedirebbe di accertare le ragioni e i torti per un tempo indeterminato.

Le nostre valutazioni sono confortate dalle riflessioni di 71 costituzionalisti italiani, che nella loro dichiarazione comune sostengono di dover avvertire la pubblica opinione circa le inesattezze costituzionalistiche che sono state diffuse nel tentativo di estendere ulteriormente le prerogative parlamentari e le immunità dei titolari degli organi del Governo.

Innanzitutto — si legge — è inesatto che nei sistemi democratici chi governa non possa essere giudicato. Al riguardo, è sufficiente ricordare le note sentenze della Corte suprema degli Stati Uniti pronunciate nei casi Nixon contro Fitzgerald (1982) e Clinton contro Jones (1997), relative alle responsabilità del Presidente degli Stati Uniti per fatti posti in essere fuori dell'esercizio delle proprie funzioni.

Tra i firmatari di questo documento, ospitato unitamente ad altri contributi autorevoli dal *forum* costituzionale, vi sono personalità, come Leopoldo Elia e Fulco Lanchester, che non possono essere certo trascinate nella chiassosa propaganda politica quotidiana o essere accusati di faziosità partigiana.

Si tratta di una propaganda che ha subito un'accelerazione successivamente ...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi fanno notare — però a 360 gradi — che vi è rumore ovunque, per cui vi prego!

ELENA MONTECCHI. Probabilmente sono noiosissima!

PRESIDENTE. No, non è lei: lei certamente è l'ultima responsabile...

ELENA MONTECCHI. Sarò noiosissima!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego per cortesia di prendere posto e di assistere con serenità al dibattito.

ELENA MONTECCHI. Posso continuare, signor Presidente?

Dicevo che la propaganda ha subito un'accelerazione...

PRESIDENTE. Onorevole Osvaldo Napoli, mi scusi, ma l'ho appena detto! Vi prego di non disturbare il rappresentante del Governo!

ELENA MONTECCHI. ...successivamente alla lettera che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato al *Foglio*, pubblicata il 30 aprile scorso. In quella lettera, preceduta da un'intensa attività informativa condotta da quel quotidiano sugli eventi che nel 1993 portarono alla modifica dell'articolo 68 della Costituzione, il Presidente del Consiglio annunciava la solenne intenzione di ripristinare la sovranità del Parlamento contro la « Repubblica delle procure », datando la vittoria di quella presunta Repubblica alla modifica costituzionale approvata nel 1993. A quella dichiarazione ha fatto seguito la formulazione della proposta della maggioranza riguardante l'introduzione di nuove immunità per i reati comuni commessi dalle alte cariche dello Stato.

Giova ricordare che un forte movimento d'opinione contro i cosiddetti privilegi di casta contenuti nell'articolo 68 della Costituzione risale agli anni ottanta, e che nel 1988 l'elettorato italiano abrogò, con un referendum, le norme di legge ordinarie sulla commissione inquirente: infatti, nel 1989 fu riformato l'articolo 96 della Costituzione riguardante i reati ministeriali.

Avere memoria è importante, colleghe e colleghi; lo è anche perché uomini e partiti di quella presunta, vittoriosa « Repubblica delle procure » citata dal Presidente del Consiglio dei ministri sono componenti organici ed autorevoli dell'attuale maggioranza, e allora furono protagonisti convinti delle riforme degli articoli 68 e 96 della Costituzione.

Solo chi vuole essere cieco e chi non vede non riesce a leggere le spinte ambivalenti che si svilupparono degli anni ottanta e novanta: ambivalenti perché, accanto ad una giusta e sincera domanda di rinnovamento della politica e delle istituzioni, di equità, di trasparenza e di etica pubblica, conviveva una strumentale e cinica azione che agiva in una chiave che non esito a definire antipolitica e antistituzionale.

Si diano giudizi sui fatti accaduti, e non si individui nei complotti il capro espiatorio delle vicende italiane, e si risponda alle domande di trasparenza, responsabilità ed etica pubblica che ci rivolgono i nostri concittadini. Solo in quel contesto democratico sarà forse possibile affrontare i temi dell'autonomia della politica, ma non dell'impunità e della vendetta nei confronti di altri poteri dello Stato.

Perciò non si invocino a sproposito lo spirito e l'azione dei padri costituenti, perché certamente i nostri costituenti si posero il problema della protezione dei vertici del potere esecutivo contro le possibili invasioni di campo da parte del potere giudiziario, ma, e cito testualmente un brano tratto da un saggio del professor Stefano Merlini in proposito: essi ritennero di risolvere il problema attraverso quella specifica forma di autorizzazione parlamentare che riguarda i reati ministeriali, che sono i soli rispetto ai quali può valere una presunzione, che deve essere oggi motivata, di ragion politica.

Questa impostazione è comune, peraltro, a tutte le forme di Governo parlamentare in Europa, con la recente eccezione della Francia che ha previsto tale forma di immunità solo per il Presidente della Repubblica.

La maggioranza ha lavorato per introdurre una nuova forma di immunità con legge ordinaria e coscientemente incurante dei profili di incostituzionalità del provvedimento che oggi esaminiamo, aggravando così le tensioni politico-istituzionali già esistenti nel nostro paese.

Colleghe e colleghi, vi prego di valutare attentamente i contenuti del testo in esame e di riflettere sul fatto che la

responsabilità insita nel nostro mandato popolare, in quel mandato che esercitiamo tutti i giorni, riguarda per ogni nostro atto il rispetto della Costituzione italiana.

Le nostre eccezioni di costituzionalità sono fondate e, pertanto, vi chiediamo di considerarle con la massima attenzione e con la massima libertà di cui dispone ciascun deputato nell'esercizio del proprio mandato popolare (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa proposta di legge, che porta tuttora il mio nome, fu approvata in prima lettura alla Camera a larga maggioranza, con soli 6 voti contrari e 111 astensioni. Al Senato è stato introdotto il nuovo articolo 1 — a cui esclusivamente si riferiscono le due questioni pregiudiziali di costituzionalità che anch'io ho sottoscritto — il quale ne ha cambiato completamente il significato politico, giuridico e costituzionale.

Il nuovo articolo 1 non ha nulla a che vedere con le disposizioni di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, disposizioni che, dal 1993 al 1996, avevano dato vita a ben 19 decreti-legge e che, poi, erano state tradotte, già nella XIII legislatura, in una proposta di legge da me presentata e sottoscritta da tutti i presidenti di gruppo del centrosinistra (che era allora maggioranza) e del centrodestra (che era allora opposizione). Tale proposta di legge, anche in questa legislatura, poteva essere largamente condivisa, con il voto favorevole o con l'astensione, da tutti i gruppi parlamentari. Infatti, è giusto e necessario definire legislativamente le disposizioni di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, disposizioni fin qui (dopo i 19 decreti-legge) consegnate esclusivamente alle prassi parlamentari di Camera e Senato e delle rispettive Giunte.

Al Senato è stato, invece, introdotto un nuovo articolo 1 che ne ha snaturato il

significato politico e giuridico, inducendomi, per motivi insormontabili di coscienza, a rinunciare al mandato di relatore per la Commissione affari costituzionali.

Il nuovo articolo 1, infatti, è, prima di tutto, assolutamente viziato da estraneità di materia rispetto alle disposizioni ordinarie di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, ma è anche e soprattutto (questa è l'obiezione fondamentale ed insuperabile) palesemente viziato di incostituzionalità. Non si possono introdurre norme di questo tipo con legge ordinaria, ma esclusivamente con legge costituzionale.

Gli articoli della Costituzione con cui le norme contenute nel nuovo articolo 1 entrano palesemente in contrasto sono innumerevoli: l'articolo 3 sull'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, l'articolo 24 che concerne il diritto di difesa (e, quindi, anche la difesa delle vittime del reato e delle parti civili), l'articolo 68 che riguarda le prerogative dei parlamentari (il Presidente del Consiglio, il Presidente della Camera ed il Presidente del Senato sono parlamentari), l'articolo 90 che concerne il Presidente della Repubblica, l'articolo 96 che riguarda il Presidente del Consiglio dei ministri, l'articolo 111 concernente il giusto processo e la sua ragionevole durata, l'articolo 112 sull'obbligatorietà dell'azione penale, l'articolo 137 che riguarda le garanzie di indipendenza dei giudici costituzionali (il Presidente della Corte costituzionale è un giudice costituzionale) e l'articolo 138 che attiene alle procedure aggravate per l'approvazione delle leggi di revisione costituzionale o, comunque, delle leggi costituzionali.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci sarebbero molti rilievi da fare anche nel merito specifico delle disposizioni contenute nel nuovo articolo 1. Si tratta di disposizioni assolute, indiscriminate, totalizzanti ed indeterminate, ma la generale e sovrastante questione di costituzionalità le supera e le assorbe tutte.

Pur nel pieno rispetto delle autonome determinazioni della magistratura giudicante, rispetto alla quale non mi sognerei

mai di interferire, personalmente non nutro dubbi sul fatto che se alla prima applicazione di questa legge, il prossimo 25 giugno, sarà sollevata questione di costituzionalità di fronte al collegio giudicante, tale questione non potrà che essere considerata rilevante e non manifestamente infondata. L'effetto di tale eventuale decisione sarà, comunque, quello di sospendere il processo di Milano perché la Corte costituzionale possa valutare e deliberare sulla sollevata questione di costituzionalità. Passeranno sicuramente molti mesi, ferie estive e natalizie comprese, in modo che, comunque, sarà sicuramente superato il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea.

Un risultato che può anche ritenersi opportuno sarà così raggiunto, per così dire, in stato di necessità e nel peggiore dei modi. Tale modo — mi si consenta di dirlo rispettosamente — non fa onore né al Parlamento, né ai Presidenti delle due Camere, né al Presidente della Repubblica e, credo di poterlo dire con equilibrio e serenità di giudizio, neppure al Presidente del Consiglio dei ministri (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Verdi-l'Ulivo, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo*).

Preavviso di votazioni elettroniche

(ore 16,42).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Si riprende la discussione (ore 16,43).

(Ripresa esame di questioni pregiudiziali — A.C. 185-B)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, siamo di fronte non solo ad una palese violazione dell'equilibrio delicatissimo del sistema costituzionale, ma alla retorica dell'alibi politico che finisce con il diventare, di fatto, una rarefatta e non meglio precisata fonte legislativa. I principi costituzionali vanno sacrificati, si dice, di fronte al prestigio del semestre di guida italiana dell'Unione europea. Siamo di fronte, ancora una volta, all'emergenzialismo più cupo e furbesco che travolge per sempre regole, diritti ed i sobri equilibri di una costruzione giuridica che reggono la convivenza civile come cemento riconosciuto, accettato e condiviso di una comunità.

Ci si è giustamente chiesto: l'approvazione del lodo Berlusconi veramente farà crescere il prestigio di Berlusconi agli occhi dei partner europei? Noi di Rifondazione comunista ne dubitiamo. Berlusconi ha approfittato del semestre europeo per ottenere un'improcedibilità che non è semestrale, ma dura per l'intera legislatura. La necessità di introdurre tale norma deriva non dal fatto che alte cariche dello Stato rischiano un processo, ma da quello che il Premier è imputato in un processo che sta per arrivare a sentenza, come sappiamo, e bisogna far ciò con legge ordinaria perché non vi è tempo per una legge costituzionale.

È grottesco dire che noi che non accettiamo la torsione emergenzialista delle norme fondamentali, che non accettiamo l'impunità in nome di una mummificata ragione di Stato saremmo nemici dell'interesse del paese. In verità, invece, siamo preoccupati. Noi che non siamo caduti nell'ossessione giustizialista, né nella demonizzazione dell'avversario politico abbiamo timore quando giustizia e legalità finiscono con allontanarsi, quando la dialettica democratica e parlamentare tra maggioranza ed opposizione diventa dittatura della maggioranza in quanto quest'ultima si sente investita direttamente dal voto popolare come lavacro assolutorio rispetto ad ogni regola, ad ogni controllo

di legittimità. È così, infatti, che lo Stato di diritto sta degradando in Stato penale.

È una grande questione di civiltà giuridica, ma non solo. Qui parliamo di noi, di come vediamo noi stessi, di come il paese percepisce se stesso e i propri comportamenti collettivi. È grave che si apra un conflitto tra legge e giustizia, così come è grave che il paese percepisca che il potere è sovversivo e si atteggiava come irriducibile ai principi costituzionali, che si sbarazza, attraverso leggi ordinarie e incostituzionali, da ogni vincolo che è visto come un ostacolo. Il paese è sfibrato da questo scontro tra potere e giustizia, che avvilisce, per ragioni contingenti, anche discussioni e conflitti storicamente importanti, come quelli sull'immunità del parlamentare e sul ruolo di garanzia di norme che debbono tutelarne la libera espressione politica, sottraendola alla repressione dei poteri forti.

Vedete, colleghe e colleghi, qui vi è un'eterogenesi dei fini: il potere costituito usa come un maglio principi e norme concepite per tutelare i rappresentanti del popolo dall'uso repressivo del potere stesso e dalla sua protesi giurisdizionale. Come è stato giustamente illustrato, la proposta di legge in questione deroga, infatti, ai principi costituzionali di eguaglianza del diritto alla tutela giurisdizionale anche per le vittime di reato, dell'obbligatorietà dell'azione penale e del giusto processo e configura, invero, un'inedita forma di immunità, che si fonda su un grottesco assioma. Se, infatti, venisse approvato l'articolo 1, così come ora esso si configura, avremmo il paradosso di una più ampia ed automatica tutela stabilita con legge ordinaria per reati non strettamente connessi alla funzione, a fronte di una tutela invece più ristretta, in quanto le Camere possono rimuoverla, per quelli per i quali non vale una presunzione di ragione politica e di raccordo con il principio di sovranità popolare.

In conclusione, personalmente sono molto d'accordo con il collega Soda, il quale ha, a mio avviso, giustamente sostenuto che nella nostra Costituzione la disciplina delle immunità è dettata in un

articolo (l'articolo 68) che definisce sia i soggetti, cioè i parlamentari, sia la materia oggetto delle guarentigie (cioè le perquisizioni, l'arresto, le intercettazioni, il sequestro di corrispondenza), configurando in tal modo una doppia riserva di legge costituzionale. La proposta di legge in oggetto è di conseguenza in aperta violazione non solo dei richiamati principi fondamentali della Costituzione, ma in primo luogo della riserva di legge costituzionale in materia di guarentigie ed immunità.

Per questi motivi, il gruppo di Rifondazione comunista voterà in maniera convinta e motivata la questione pregiudiziale al nostro esame, essendo peraltro cofirmatario, attraverso la collega Mascia, della questione pregiudiziale di costituzionalità — a prima firma dell'onorevole Soda —, relativa ad una norma che è sbagliata, ingiusta ed illogica, perché fatta su misura del cavalier Berlusconi. Siamo cioè di fronte al degrado dell'equità, che è — non dimentichiamolo mai — un principio che riguarda tutte le cittadine e tutti i cittadini (*Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Di Giandomenico. Ne ha facoltà.

REMO DI GIANDOMENICO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, svolgerò alcune brevissime considerazioni riguardo alle argomentazioni addotte dai firmatari delle questioni pregiudiziali sul provvedimento in esame. Entrambe le questioni pregiudiziali al nostro esame hanno puntato forte la loro attenzione sulla paventata violazione del principio di uguaglianza contenuto nell'articolo 3 del dettato costituzionale. Si tratta di un'argomentazione forte — soprattutto dal punto di vista mediatico —, già utilizzata nel lontano 1992 e rispolverata e sbandierata oggi, dopo l'approvazione al Senato dell'emendamento presentato dalla maggioranza.

A nostro avviso, tale emendamento non intacca il principio di uguaglianza, anche

alla luce di quanto sottolineato da Giovanni Conso, Presidente emerito della Consulta, il quale ha detto che il principio di uguaglianza è quello che più si presta ad interpretazione di natura discrezionale: cioè occorre non confondere il principio di uguaglianza con quello di egualitarismo, ossia del trattamento giuridico forzoso uguale per tutti e per tutto, laddove l'uguaglianza è lesa anche quando vengono trattate in modo uguale situazioni diverse, come nel caso in cui un adulto ed un bambino vengono trattati e sottoposti alla medesima pena per lo stesso tipo di reato.

Quindi, un trattamento processuale diverso per le cinque più alte cariche dello Stato non intacca il principio di uguaglianza, anzi al contrario lo applica e, infatti, in tutte le nazioni moderne e democratiche coloro che ricoprono queste cariche sono, fino a quando le ricoprono, coperti e protetti.

In caso contrario si altererebbe l'equilibrio tra le funzioni espressione della democrazia popolare e le funzioni di garanzia costituzionale. E la tutela di questo equilibrio appare più pressante e sentita in un paese come l'Italia, in cui la difesa del potere politico deve essere maggiormente garantita a fronte di un potere giudiziario la cui totale indipendenza si estende anche alla pubblica accusa.

Abbiamo anche ascoltato le considerazioni e i lamenti per una ferita inferta alla Costituzione da chi, decenni fa, pronunciò e difese il suo « non ci sto » a spada tratta.

Ebbene, non credo che per introdurre un'immunità temporanea sia necessaria una specifica disposizione costituzionale, tanto più che tale garanzia non lede il principio di uguaglianza. Inoltre, l'esclusione della sospensione delle indagini riguarda tutto ciò che prescinde dall'esercizio dell'azione penale; dunque — come ha sottolineato Conso — la sospensione riguarda il processo penale in senso stretto, vale a dire quello che segue l'esercizio dell'azione penale che, pertanto, viene garantita, al contrario di quanto sostengono i presentatori delle pregiudiziali.

Vorrei anche citare il decano dei costituzionalisti francesi, Pierre Avril, secondo il quale la sospensione dei processi penali è imposta dal principio della separazione dei poteri, affinché l'indipendenza nell'esercizio della funzione non sia messa in discussione dai tribunali in buona o in mala fede. Infatti, si tratta di una misura di protezione della funzione e non della persona e di una misura proporzionale all'esigenza del mandato.

Vorrei infine citare un altro francese, il socialista Badinter, già presidente del Consiglio costituzionale ai tempi di Mitterrand, secondo il quale non è desiderabile che il Presidente, eletto dalla maggioranza dei cittadini e incarnazione della Repubblica all'estero, sia sottoposto alla pressione e al discredito che comportano l'esercizio dell'azione penale.

Visto quanto affermato da un cittadino della patria di Montesquieu, che ha inventato i principi della separazione dei poteri e di uguaglianza davanti alla legge, ritengo non vi siano dubbi sulla correttezza delle argomentazioni; ma, probabilmente, questo l'opposizione lo sa già.

Colpisce, piuttosto, questo atteggiamento da Giano bifronte dell'opposizione che al Parlamento europeo ha votato una legge sull'immunità degli europarlamentari mentre, in Italia, giudicherebbe accettabile tale modifica solo se inserita nella Costituzione, considerandola intollerabile se introdotta con legge ordinaria.

Qualcuno diceva che a pensare male a volte non si sbaglia. Allora, se la strada costituzionale è dettata esclusivamente da motivi tattici, costringendo per un lungo periodo di tempo le cariche dello Stato soggette a processi penali a stare sulla graticola, siamo noi a dire che non ci stiamo, rigettando questa disponibilità mostrata dalle opposizioni.

Sono questi i motivi per cui il gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro annuncia il voto contrario sulle questioni pregiudiziali presentate (*Applausi dei deputati del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Filippo Mancuso. Il gruppo Misto avrebbe terminato il tempo a disposizione, tuttavia, onorevole Mancuso, le do comunque la parola.

Prego, onorevole Mancuso.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, stiamo vegliando ancora una volta la nascita di una legge di circostanza, che non ha il patronimico preciso di quella sulla legittima suspicione e che, tuttavia, si presta anch'essa a rilievi di ordine costituzionale.

In questo senso il mio appoggio è riferito soprattutto alla questione pregiudiziale Soda ed altri n. 1. Ne dicemmo le ragioni in I Commissione e non spero che, ripetendole in questa sede, possano ottenere una sorte migliore. Tuttavia, vi sono concetti, parole perdenti che, comunque, devono essere ripetuti, sia perché domani potrebbero essere doverosi sia perché la fermezza dell'ordinamento sopravvive anche agli sforzi dei suoi peggiori interpreti.

Sono tre le considerazioni che mi portano a suggerire a me la certezza e ad altri almeno il dubbio che questo emendamento travasato nell'articolo 1 della proposta di legge in discussione sia incostituzionale, in quanto adottato con legge ordinaria.

Sappiamo benissimo che la Costituzione non prevede alcuna situazione assimilabile a questa, tanto è vero che se ne chiede l'introduzione, sia pure con legge ordinaria. Sappiamo, invece, che tanto il codice di procedura penale quanto alcune leggi speciali prevedono la sospensione dei processi penali; però, nella figura della sospensione dei processi penali è costante l'origine da fatti interni al processo, i quali incidono esclusivamente sulla sua possibilità di continuare, di essere portato a termine. In questo caso, abbiamo, invece, una sospensione che è generata non da un fatto endoprocessuale ma dal sopravvenire di una situazione costituzionale, che genera l'improcedibilità nei confronti di determinate cariche dello Stato, le quali così, assumendo un regime processuale penale

specifico, vengono a dissociarsi dal comune destino normativo di tutti gli altri cittadini.

Questo è possibile, perché convergo sull'opportunità che una norma del genere presidi la continuità della pubblica funzione al suo livello maggiore; però, lo strumento che si sta prescegliendo non è quello giusto. Oltre alla violazione del principio di uguaglianza, attraverso quest'atipica adozione di forma, vi è anche la violazione dei principi inseriti negli articoli 111 e 112 della Costituzione, intendo dire quello sull'obbligatorietà dell'azione penale e quello sulla parità di trattamento delle posizioni processuali. Nel primo caso, la violazione sussiste tanto se la sospensione interviene prima che si manifesti formalmente e si concreti l'azione penale, vale a dire nella fase delle indagini, quanto dopo, perché anche in questo caso essa viene ad incidere sugli effetti di questo potere, di questa responsabilità. Ma vi è un terzo profilo. Non si sa cosa scegliere, in questo assieme di irregolarità. Vi è un terzo profilo. Quando, furbescamente, l'emendatore dichiara di far salva la posizione ministeriale secondo le previsioni dell'articolo 96 della Costituzione, ha finito con il realizzare l'illogicità che per i reati ministeriali, i quali hanno un'attinenza maggiore alla pubblica funzione, non vi sia sospensione, e per quelli di diritto comune, per i reati comuni, invece, se commessi da determinate cariche, vi sia la sospensione.

PRESIDENTE. Onorevole Filippo Mancuso....

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, se posso frenare la sua impazienza, me lo lasci fare.

PRESIDENTE. No, non è la mia impazienza. Ha già parlato più dell'onorevole Boato.

FILIPPO MANCUSO. Vorrei avanzare una proposta. Siccome il destino di questa proposta di legge è quello di essere comunque approvata, perché urge, si abbia

almeno la respiscenza, l'atto di rispetto postumo di provvedere ad un'iniziativa legislativa di ordine costituzionale, con la quale si confermi questa norma ma la si rivesta delle condizioni della sua regolarità costituzionale. Se neanche questo si vorrà non fare, vuol dire che è proprio insito l'abuso come sistema e come sovrapposizione privata ai pubblici interessi (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-Verdi-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Intini. Ne ha facoltà.

UGO INTINI. Signor Presidente, perché il Capo dello Stato cerca continuamente di disinnescare la rissa sulla giustizia? E perché i Socialisti, ma anche tanti parlamentari sia dell'opposizione sia della maggioranza, lo seguono? Perché, se lo scontro tra il Governo e la magistratura si aggraverà, avrà conseguenze devastanti. L'Europa o darà ragione alla magistratura e giudicherà la politica italiana corrotta o darà ragione al Governo e giudicherà la magistratura italiana inaffidabile oppure, peggio, darà ragione ad entrambi.

Ma politica corrotta e giustizia inaffidabile sono sinonimo di paese a rischio, dove le banche e le istituzioni internazionali sconsigliano gli investimenti. Quindi, evitiamo l'ipocrisia. Lo scontro sulla giustizia ha già fatto danni e ne farà di irrimediabili se non lo si fermerà: danni economici oltre che politici, indipendentemente dal semestre di Presidenza italiana. Evitare che il Presidente del Consiglio e le alte cariche dello Stato possano essere « fulminate » e delegittimate dalla giustizia è necessario, ma non sufficiente se non si ritorna finalmente ad un clima meno avvelenato.

Perché ci preoccupa la possibilità che Berlusconi sia condannato? Non perché entriamo nel merito delle accuse e dei processi, perché non spetta alla politica entrarci. Per la verità il degrado della situazione è tale che ormai in questo non c'entra neppure il cittadino medio: non ci entra perché non ha più fiducia che una

conclusione definitiva e convincente possa emergere dai processi; vede confusi i confini tra il vero e il falso, vede tutti i gatti grigi. Siamo al « così è se vi pare » di Pirandello e questo è il danno, anche morale, più grave che si è fatto al paese. Ci preoccupa che Berlusconi sia condannato e che una condanna travolga il suo Governo perché in Italia la magistratura ha travolto la politica nel 1993, ha contribuito in parte a travolgerla durante il primo Governo Berlusconi e non vogliamo che ciò accada per la terza volta in dieci anni. Se ciò accadesse, l'Italia si troverebbe in una situazione da paese sudamericano o da Turchia, con un sistema politico debole, sotto tutela, non di forze armate trasformate in garanti delle istituzioni, ma di una magistratura che, come in sud America e in Turchia le forze armate, è uscita dal suo ruolo attraverso la stessa trasformazione. Per buon senso, per sento dello Stato, i Socialisti chiedono perciò prudenza, toni moderati, legittimazione reciproca tra maggioranza e opposizione. Chiedono la immunità per le alte cariche dello Stato, non attraverso colpi di mano della maggioranza e forzature costituzionali, tra polemiche e contestazioni, ma lungo la strada maestra di un accordo *bipartisan* che investa il tema della giustizia nel suo complesso.

Sappiamo di essere minoritari in questo tentativo, sappiamo che non ci sono oggi le condizioni per un'intesa tra maggioranza e opposizione: lo abbiamo visto al Senato e lo vedremo alla Camera. Ma sappiamo anche che di qui si deve passare, che lo scontro sulla giustizia deve finire attraverso intese ragionevoli. Su questo terreno si gioca anche il futuro del bipolarismo. Non si può accettare, infatti, un bipolarismo dove se vince una parte si ha la prevaricazione della politica sulla magistratura, come oggi accade, e se vince un'altra parte si ha la prevaricazione della magistratura sulla politica. Non si può accettare un bipolarismo dove, in questo modo, sempre e comunque, lo sconfitto unico e certo è lo Stato di diritto.

Sulla costituzionalità della legge in discussione ho sentito efficaci e autorevoli

argomentazioni tecniche. Francamente, la scienza giuridica mi pare in questo momento meno utile della politica. Siamo la patria del diritto, si dice. Forse, ma ciò nondimeno tanta scienza non ha impedito gli eccessi opposti tipici di un paese da terzo mondo, di un paese dove il Governo insulta e delegittima la magistratura con toni mai sentiti nelle democrazie occidentali, dove negli anni bui di Mani pulite i magistrati, soprattutto quelli di Milano, hanno usato la carcerazione preventiva dei cittadini come strumento di tortura per estorcere confessioni. Per questo, consentitemi di non ascoltare le opposte valutazioni dei giuristi e di seguire una logica politica, che ci spinge a non sostenere le eccezioni di incostituzionalità alla proposta di legge, astenendoci dal voto (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Socialisti democratici italiani*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Palma. Ne ha facoltà.

NITTO FRANCESCO PALMA. Signor Presidente, le questioni pregiudiziali in discussione allegano a sospetto di incostituzionalità la realizzazione che del lodo Maccanico è stata data al Senato. Si tratta di una realizzazione a mezzo di legge ordinaria, così come nella realtà è sostenuto dallo stesso presidente Maccanico e dal Presidente emerito della Corte costituzionale Giuliano Vassalli. È una proposta di legge che, come tutti quanti voi sapete, prevede la sospensione dei processi — vale a dire, del momento successivo all'esercizio dell'azione penale — nei confronti delle cinque alte cariche dello Stato — Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio dei ministri, Presidente del Senato, Presidente della Camera e Presidente della Corte costituzionale —, in sostanza, proprio quelle cinque cariche che sono richiamate dall'articolo 205 del codice di procedura penale, che detta una disciplina assolutamente disparitaria in tema di assunzione di testi.

Nonostante questa norma detti una disciplina disparitaria, essa non può essere considerata incostituzionale — ai sensi del-

l'articolo 3 della Costituzione — proprio in ragione del costante orientamento della Corte, la quale, per l'appunto, afferma che il principio di uguaglianza davanti alla legge va inteso nel senso che deve essere assicurata ad ognuno uguaglianza di trattamento quando eguali siano le condizioni soggettive cui la norma si riferisce per la sua applicazione; credo, quindi, che con questo possa essere tranquillamente superata la prima censura.

La seconda censura sollevata riguarda sostanzialmente il diritto delle parti offese a difendersi e a portare avanti i propri interessi nell'ambito del processo penale.

Orbene, questa questione è già stata affrontata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 300 del 1984, nella quale è stato stabilito che il diritto dell'offeso non rientra tra i diritti inviolabili di cui all'articolo 2 e, sostanzialmente, non rientra neanche in quel diritto al giudizio che pure appare essere trattato nella prima parte dell'articolo 24.

Al riguardo, la Corte costituzionale afferma testualmente che una condizione di procedibilità o di perseguibilità — quale è quella di cui all'articolo 1 della proposta di legge Boato — non vanifica il diritto al giudizio, né può essere ritenuta irragionevole.

Orbene, qual è il problema? Tutti quanti noi sappiamo che l'articolo 68 prevedeva una esenzione dalla giurisdizione: si poneva cioè come un presupposto dalla giurisdizione, cosa questa che è completamente diversa da una causa di non perseguibilità temporanea del procedimento.

Tale causa di non perseguibilità temporanea si impone per varie ragioni: in primo luogo, a causa della stabilità istituzionale, in secondo luogo, per il rispetto del diritto di difesa delle cinque cariche per ipotesi coinvolte — le quali, evidentemente, non possono non essere concentrate sull'esercizio di tale diritto — e, infine, per la cosiddetta concentrazione del processo penale; quest'ultimo, infatti, ove si dovesse svolgere nei confronti delle

più alte cariche dello Stato, non avrebbe la caratteristica sopra richiamata ma si svolgerebbe in termini di intermittenza.

Si è affermato che tale sospensione violerebbe l'articolo 112 della Costituzione, quindi, sostanzialmente, il principio della obbligatorietà dell'azione penale, evidentemente facendo rientrare in questo principio anche la perseguibilità del processo, cioè tutto quello che va oltre l'esercizio dell'azione penale.

A ben vedere questa affermazione non mi pare condivisibile, sulla scia dell'orientamento giurisprudenziale della Corte in tema di procedibilità: si pensi alla querela ma, principalmente, alla richiesta del ministro necessaria in molteplici reati, taluni dei quali addirittura puniti con la pena dell'ergastolo.

Inoltre, a mio avviso, tale affermazione non è condivisibile perché la Corte ha affermato in termini chiari che la riaffermazione del principio della obbligatorietà dell'azione penale non vale ad escludere che l'ordinamento possa in via generale stabilire che, indipendentemente dall'obbligo del pubblico ministero, determinate condizioni concorrano perché l'azione penale possa essere proseguita e promossa. In altri termini ciò cosa importa? Importa che il legislatore ordinario nello stabilire una condizione di perseguibilità — e, se si vuole, una eccezione rispetto alla disciplina — faccia questo nell'ambito di un contemperamento di interessi costituzionali aventi pari dignità.

Sicuramente di pari dignità rispetto all'esercizio dell'azione penale e all'interesse circa lo svolgimento del processo è anche l'interesse di garantire un corretto svolgimento delle funzioni esercitate dagli organi costituzionali.

Onorevoli colleghi, non si tratta di bloccare i processi, ma, semplicemente, di fermarli e di far sì che questi ultimi possano avere corso in un'atmosfera che da un lato non tocchi le alte cariche dello Stato e dall'altro consenta alle stesse di potersi tranquillamente difendere.

Non credo possa essere chiamato in causa l'articolo 111 della Costituzione con riguardo alla ragionevole durata del pro-

cesso, in quanto tale principio, che si richiama all'articolo 6 della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo, è presidio posto a difesa del soggetto debole e, conseguentemente, dei deputati, né l'articolo 96 della Costituzione in quanto, a ben vedere, la tutela assicurata da tale articolo è di gran lunga superiore a quella prevista dall'articolo 1. Nessuno può dimenticare che, relativamente alla procedura di cui all'articolo 96 della Costituzione, è consentito negare un'autorizzazione quando un reato è stato realmente commesso nell'interesse preminente dello Stato.

Signor Presidente, sono queste le ragioni per le quali — se la politica fosse stata attenuata da un minimo di approfondimento giuridico, non sarebbero state presentate le questioni pregiudiziali di costituzionalità — invito i colleghi ad esprimere un voto contrario (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

È stato richiesto dall'onorevole Boccia lo scrutinio segreto sul voto delle questioni pregiudiziali riferite al disegno di legge in esame, come modificato dal Senato.

Ricordo che il voto sulle questioni pregiudiziali, potendo determinare la reiezione dell'intero provvedimento ed assumere, quindi, natura di deliberazione definitiva sul merito, deve svolgersi con le medesime modalità da adottarsi per la votazione finale del progetto di legge, avendo riguardo al contenuto prevalente del provvedimento.

La parte introdotta dal Senato non può ritenersi prevalente rispetto all'originario testo del disegno di legge licenziato dalla Camera, per il quale non era ammessa la possibilità di scrutinio segreto. Infatti, la parte introdotta dal Senato, relativa ai processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato, consta di un solo articolo rispetto agli otto del testo originario, aventi ad oggetto una serie di istituti quali le insindacabilità dei parlamentari e

le intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni nei confronti dei medesimi.

Ne consegue che il voto sulle questioni pregiudiziali, secondo il giudizio di prevalenza, deve avvenire a scrutinio palese.

A parte tale valutazione, ritengo comunque opportuno precisare che la Presidenza non ritiene le norme di cui all'articolo 1 del progetto di legge, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, suscettibili di scrutinio segreto.

Con l'introduzione di tale articolo, il Senato ha inteso disciplinare, nell'ambito di una legge ordinaria, un profilo di natura processuale relativo ai titolari delle più alte cariche dello Stato riguardante la non sottoponibilità al processo penale, nonché la sospensione dei processi penali in corso nei loro confronti. Tale disciplina non rientra nelle previsioni di cui all'articolo 49, comma 1, del regolamento.

In proposito, richiamandomi a quanto già enunciato in più occasioni ed, in particolare, nelle sedute della Giunta per il regolamento del 7 febbraio e del 7 marzo 2002, ricordo che la regola generale di votazione è lo scrutinio palese e che solo per casi rigorosamente determinati è possibile lo scrutinio segreto.

Lo stesso articolo 49 stabilisce che le deroghe fissate al principio dell'ordinarietà del voto palese devono essere di stretta interpretazione.

In base a tali presupposti, possono esser sottoposte al voto segreto soltanto quelle norme che presentino un rapporto di immediata e diretta incidenza sui principi e sui diritti di libertà elencati dall'articolo 49 del regolamento, con esclusione di qualsiasi interpretazione estensiva.

La Presidenza non può, invece, fondare il proprio giudizio sugli effetti eventuali ed indiretti (peraltro in molti casi difficilmente individuabili in via preventiva e nella loro interezza), che la disciplina proposta fosse suscettibile di determinare.

In tale ottica, con riferimento alle norme costituzionali richiamate dal citato articolo 49 del regolamento, l'articolo 1 del progetto di legge non risulta innanzi tutto

incidente sui principi e sui diritti di libertà, di cui agli articoli 13 e seguenti della Costituzione, né su quelli dell'articolo 25 della Costituzione, in materia di giudice naturale.

La norma in esame non risulta poi direttamente incidente sul diritto di agire in giudizio e sul diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, con riferimento ai principi generali della legislazione.

La disposizione, infatti, così come configurata dal Senato, determina, sotto il profilo processuale, una situazione temporanea (limitata alla durata del mandato istituzionale dei soggetti interessati), di non sottoponibilità al processo penale, ovvero di sospensione dei processi penali in corso; come tale, essa non incide di per sé sui diritti sopra richiamati, che rimangono inalterati, atteso che, venuta meno la sospensione stessa, il processo riprende il suo corso.

Sempre ai fini dell'articolo 49, per quanto riguarda la possibilità di considerare l'articolo 1 in esame come rientrante nella categoria delle « leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato », osservo innanzi tutto, in via preliminare, che l'articolo 49, quanto agli organi costituzionali non monocratici (Parlamento, Governo e Corte costituzionale), fa ad essi riferimento considerandoli nel loro complesso; nel caso in esame, il provvedimento riguarda, invece, unicamente le prerogative delle rispettive cariche di vertice.

Ad ogni modo, ricordo che, nella Giunta per il regolamento del 7 marzo 2002, la Presidenza ha già precisato che « per leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato e delle regioni, conformemente a quanto stabilito nella seduta del 25 febbraio 2002 » (in occasione dell'esame della legge sui conflitti d'interessi), « devono intendersi esclusivamente i complessi normativi che riguardano la posizione dell'organo medesimo nell'ordinamento o ne regolano l'esercizio di poteri costituzionali ».

In argomento ricordo che, in occasione dell'esame della predetta legge sui conflitti

d'interessi, la Presidenza ha ulteriormente precisato che non rientrano in tale categoria di leggi i provvedimenti che non riguardano le caratteristiche strutturali e funzionali degli organi di Governo, bensì la posizione soggettiva dei titolari delle relative cariche di vertice (seduta del 25 febbraio 2002).

L'articolo 1 del progetto di legge in esame, in base a quanto sopra rilevato, non vale a ricondurre il provvedimento a tale categoria di leggi ordinarie, poiché esso non rappresenta un complesso normativo che riguardi nel suo insieme la posizione dei citati organi costituzionali nell'ordinamento, né contiene una disciplina volta a regolare l'esercizio dei relativi poteri costituzionali.

Per quanto riguarda, infine, la parte relativa alla sospensione del decorso dei termini di prescrizione, si tratta anche in questo caso di materia non sottoponibile al voto segreto, atteso che essa non rientra in alcuna fra quelle richiamate dall'articolo 49, comma 1, del regolamento.

La prescrizione non attiene infatti alla pena né agli elementi costitutivi del reato (come definiti nella seduta della Giunta per il regolamento del 7 del marzo 2002), del quale viceversa costituisce causa di estinzione.

In tal senso richiamo il precedente della seduta dell'Assemblea del 10 ottobre 2002 (relativa alla discussione del progetto di legge in materia di legittimo sospetto), nella quale è stato negato il voto segreto su emendamenti volti a prevedere la sospensione della prescrizione in caso di sospensione del processo a seguito di richiesta di rimessione.

Per il complesso delle ragioni esposte, l'articolo 1 della proposta di legge non può essere sottoposto a voto segreto.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali Soda ed altri n. 1 e Violante ed altri n. 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	546
Votanti	528
Astenuti	18
Maggioranza	265
Hanno votato sì	222
Hanno votato no ...	306

(La Camera respinge – Vedi votazioni).

Prendo atto che l'onorevole Ronchi non è riuscito a votare.

***(Discussione sulle linee generali –
A.C. 185-B)***

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto altresì, che le Commissioni I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) si intendono autorizzate a riferire oralmente.

Il relatore per la I Commissione, onorevole Bruno, ha facoltà di svolgere la relazione.

DONATO BRUNO, *Relatore per la I Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi...

PRESIDENTE. Colleghi vi invito a defluire in silenzio e, per chi rimane, di stare in silenzio.

DONATO BRUNO, *Relatore per la I Commissione*. ...la presente relazione si concentra su alcune questioni di merito e di costituzionalità che sono state sollevate nel corso dell'esame in sede referente in riferimento all'articolo 1 introdotto a seguito dell'esame presso il Senato.

Per il contenuto delle restanti parti del provvedimento sostanzialmente non modificate dal Senato, rimando all'ampia ed approfondita relazione svolta, in occasione

del primo passaggio alla Camera del testo al nostro esame, dagli onorevoli Boato e Mazzoni — che ringrazio — e ai contenuti della discussione svoltasi durante l'esame in Assemblea.

Per quanto attiene alle questioni di merito relative all'articolo 1, gli aspetti problematici che più frequentemente sono stati richiamati negli interventi e negli emendamenti esaminati presso le Commissioni riunite I e II sono quelli inerenti l'esatta interpretazione del termine « processo », utilizzato nel testo, l'automaticità della sospensione del processo penale — che precluderebbe la possibilità per il titolare dell'altra carica di rinunziarvi —, l'impossibilità di procedere all'espletamento degli atti irripetibili dopo l'intervenuta sospensione del processo e la presunta lesione del diritto all'azione civile da parte della persona offesa dal reato.

Rispetto al termine « processo » utilizzato nel testo ed all'asserita incertezza interpretativa che potrebbe determinarsi con riferimento al termine « procedimento », tale da condurre a ritenere preclusa la possibilità di espletare tutte le attività di indagine, tengo a sottolineare come la dottrina processuale penalistica assolutamente prevalente ritenga che i termini « procedimento » e « processo » non siano affatto sinonimi. Nel codice di procedura penale ciascuno dei due termini assume un preciso e distinto significato. Con l'espressione « procedimento penale » viene infatti indicata una serie cronologicamente ordinata di atti diretti alla pronuncia di una decisione penale. Il procedimento penale, quindi, comprende anche tutti gli atti connessi all'attività di indagine preliminare. L'espressione « processo penale », invece, indica una porzione del procedimento penale. Fanno parte del processo le fasi dell'udienza preliminare e del giudizio. L'atto iniziale del processo corrisponde all'esercizio dell'azione penale, l'atto finale è una sentenza. Nell'utilizzare quindi il termine « processo » il testo al nostro esame garantisce in modo inequivocabile il libero svolgimento dell'attività di indagine.

In riferimento all'istituto della sospensione, preme sottolineare come le proposte presentate e discusse durante l'esame in sede referente, miranti a limitarne l'automaticità, unitamente a quelle tese a limitare l'ambito oggettivo dei reati per i quali applicarla, contrastino con la *ratio* stessa della disposizione in esame e con quella sottesa a tutte le normative che introducono speciali prerogative per chi ricopra specifiche funzioni. La possibilità, infatti, di rinunciare alla guarentigia introdotta dalla disposizione al nostro esame nei confronti di quelle cinque alte cariche dello Stato trasformerebbe quest'ultima in un privilegio personale. La rinunziabilità e la indisponibilità delle prerogative è direttamente collegata alla loro *ratio*, che vuole che esse siano poste a protezione della funzione espletata dai titolari delle cariche e non a protezione dei soggetti che ricoprono la carica. La *ratio* giustificatrice di ogni prerogativa, infatti, è quella di fornire una garanzia rinforzata ed ulteriore ad alcune funzioni costituzionalmente rilevanti nel loro concreto svolgimento. Nei confronti di questa finalità ha quindi valore meramente strumentale la tutela accordata ai titolari delle funzioni medesime. L'essenzialità del legame con una funzione costituzionalmente rilevante vale a giustificare la disciplina derogatoria, differenziando così la prerogativa dal privilegio, che è posto nell'esclusivo interesse del soggetto che ne è titolare. Da sempre, la dottrina ha infatti sottolineato come le prerogative sfuggano completamente alla disponibilità del soggetto titolare della carica, il quale non può rinunciare ad una garanzia che lo investe solo strumentalmente.

Per quanto riguarda la supposta lesione del diritto alla difesa, connessa alla impossibilità di procedere all'espletamento degli atti irripetibili, una volta che sia intervenuta la sospensione del processo, tengo a sottolineare come la possibilità di espletare l'attività di indagine preliminare sia in grado di garantire ampiamente lo svolgimento di tutti gli atti necessari alla compiuta raccolta delle prove.

In merito, infine, alla presunta lesione del diritto all'azione civile da parte della persona offesa dal reato, ricordo come l'articolo 75 del codice di procedura penale garantisca la possibilità alla persona offesa dal reato di proporre l'azione in sede civile, qualora non vi sia l'immediata possibilità di costituirsi parte civile nel processo penale, a seguito dell'intervenuta sospensione dello stesso.

Nel caso disciplinato dal comma secondo della normativa al nostro esame, qualora la persona offesa dal reato si sia già costituita parte civile nel processo penale, il diritto all'eventuale risarcimento del danno non è precluso, ma è esclusivamente sospeso.

Per quanto riguarda gli aspetti di costituzionalità, pur non volendo ripetere tutte le argomentazioni già svolte durante l'esame in sede referente e durante la discussione delle questioni pregiudiziali appena votate, mi pare, in ogni caso, opportuno affrontare, seppur brevemente, alcuni profili.

Sono stati sollevati dubbi di costituzionalità del disposto di cui all'articolo 1, in riferimento agli articoli 3, 112, 90, 96, nonché 24 della Costituzione.

In riferimento al disposto di cui all'articolo 3 della Costituzione, si è lamentata la violazione del principio di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge. Al riguardo, non può non rilevarsi come, anche sulla base di una consolidata giurisprudenza costituzionale, sia sempre stata ritenuta ammissibile la previsione di un trattamento differenziato a favore di determinate categorie di persone, qualora tale disciplina differenziata trovi ragionevole, ponderata giustificazione alla luce del complessivo assetto dei principi costituzionali interessati dall'intervento normativo.

L'esigenza di un corretto e ragionevole bilanciamento dei diversi beni costituzionali trova riscontro nella formulazione dell'attuale articolo 1. Si prevede, infatti, che le cinque più alte cariche dello Stato non possano essere sottoposte a processi penali fino alla cessazione della carica. L'esigenza, quindi, di bilanciare il principio di uguaglianza rispetto al principio di

indipendenza e autonomia degli organi costituzionali richiamati dalla norma trova, nella formulazione della norma medesima, un ragionevole temperamento. Il trattamento differenziato riservato dalla stessa esclusivamente ai soggetti che ricoprono quelle specifiche cariche istituzionali trova, infatti, giustificazione nella rilevanza e delicatezza della funzione da essi ricoperte e, quindi, nell'inevitabile necessità di garantire l'ufficio di cui quei soggetti sono titolari da qualsivoglia interferenza esterna.

La disciplina ordinaria che presuppone l'uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge si riespanderà non appena tali soggetti cesseranno dalla carica. È evidente, quindi — come più volte ricordato —, che il trattamento differenziato previsto dalla norma in questione si rivolge direttamente a tutela della funzione e solo indirettamente a garanzia della persona.

La norma in questione, a differenza di quanto sostenuto da alcuni, non appare, altresì, in contrasto con l'articolo 112 della Costituzione che prevede l'obbligatorietà dell'azione penale. La formulazione della norma, infatti, garantisce la possibilità di espletare, anche nei confronti di chi ricopre quelle cinque alte cariche, tutte le attività di indagine, fermo restando l'impossibilità di sottoporre gli stessi soggetti a processo penale sino alla cessazione dalla carica.

Ai sensi dell'articolo 112 della Costituzione, il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. L'articolo 112 impone, quindi, quello che, in senso tecnico, è denominato un dovere. Tradotto negli istituti che appartengono al codice vigente, tale dovere, insito del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, assume un particolare significato: impone che il pubblico ministero valuti la fondatezza di ciascuna notizia di reato e che compia le indagini necessarie per decidere se occorre formulare l'imputazione ovvero chiedere l'archiviazione.

Chiarito, quindi, il contenuto del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, appare del tutto evidente come il testo

della normativa al nostro esame rispetti pienamente il dettato costituzionale in materia.

Non ricorre, altresì, violazione degli articoli 90 e 96 della Costituzione, prevedendo, questi ultimi, esclusivamente una disciplina per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione commessi dal Presidente della Repubblica e per i reati commessi nell'esercizio delle funzioni da parte dei componenti del Governo, mentre nulla dispone la Costituzione in merito ai reati comuni commessi da chi ricopre tali cariche.

Nel silenzio della Costituzione, gran parte della dottrina, soprattutto in riferimento all'articolo 90 della Costituzione, pur ammettendo l'imputabilità del Capo dello Stato, ha, da tempo, costruito l'ipotesi di un'improcedibilità di fatto per tutta la durata dell'incarico.

La normativa recata dall'articolo 1 del provvedimento al nostro esame nasce, in definitiva, dalla consapevolezza della necessità di trovare un ragionevole bilanciamento tra i diversi principi costituzionali in materia: la garanzia dell'indipendente esercizio della funzione costituzionale affidata a quelle cinque alte cariche, da un lato, e la garanzia dell'esercizio della funzione giurisdizionale attraverso la celebrazione dei processi, dall'altro.

Una corretta opera di bilanciamento tra diversi principi costituzionali esige che nessuno di essi sia totalmente subordinato rispetto agli altri. La sospensione del processo esclusivamente per la durata dell'incarico, con la possibilità di svolgere tutta l'attività di indagine e di poter poi celebrare il processo una volta che la carica stessa sia cessata, appare, dal punto di vista costituzionale, una soluzione normativa ragionevole ed equilibrata.

In merito, infine, alla supposta violazione dell'articolo 24 della Costituzione, in quanto la normativa recata dal provvedimento al nostro esame non permetterebbe allo stesso titolare della carica di potersi difendere immediatamente in giudizio, mi permetto di avanzare un'obiezione, per così dire, provocatoria. Il diritto alla difesa disciplinato dall'articolo 24 della Costitu-

zione è considerato uno dei diritti inviolabili del nostro sistema, al cui rispetto si devono attenere anche le altre norme costituzionali. Volendo seguire la ricostruzione prospettata da alcuni durante il dibattito in sede referente, e ricordando quanto già argomentato rispetto all'irrinunciabilità propria di qualsiasi prerogativa concessa ai titolari di alcune funzioni costituzionalmente rilevanti, si potrebbe arrivare ad affermare, paradossalmente, che anche le prerogative disciplinate dagli articoli 68, 1° comma, 96 e 137 della Costituzione (e dalle relative norme di attuazione, anche di natura costituzionale) sarebbero da ritenersi costituzionalmente illegittime perché violative di un principio supremo della nostra Carta costituzionale! Grazie.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Bruno.

Il relatore per la II Commissione, onorevole Mazzoni, ha facoltà di svolgere la relazione.

ERMINIA MAZZONI, *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, cercherò di toccare unicamente gli aspetti procedurali della proposta di legge in esame, anche se essi si intersecano in maniera abbastanza stretta con quelli costituzionali (per cui non riuscirò fino in fondo ad evitare ripetizioni).

Questa proposta di legge reca disposizioni organiche per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché norme sulla sospensione dei processi penali nei confronti delle cinque alte cariche dello Stato. In effetti, il titolo avrebbe dovuto enunciare e richiamare altre norme costituzionali di cui il provvedimento rappresenta l'attuazione.

Il testo, già approvato da quest'Assemblea in prima lettura, è stato parzialmente emendato dal Senato, per cui si è resa necessaria questa seconda lettura della Camera. Cercherò di sintetizzare brevemente l'emendamento introdotto dal Senato, che aggiunge al testo precedentemente approvato un nuovo articolo 1 il quale dispone, al primo comma, che non

possono essere sottoposti a processi penali il Presidente della Repubblica, salvo quanto stabilito dall'articolo 90 della Costituzione, i Presidenti di Camera e Senato, il Presidente del Consiglio dei ministri, salvo quanto previsto dall'articolo 96 della Costituzione, ed il Presidente della Corte costituzionale. Tale sospensione copre qualsiasi reato, anche relativo a fatti antecedenti l'assunzione della carica e si protrae per la durata della carica o della funzione. Il comma successivo dispone l'applicabilità della norma anche ai processi in corso, mentre il terzo comma richiama le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale in materia di sospensione dei termini di prescrizione.

La seconda modifica apportata dal Senato è all'articolo 3, comma 9. Con riferimento ai procedimenti disciplinari, ai quali si applica la stessa disciplina dettata dai commi precedenti, si stabilisce che, ove ne sia disposta la sospensione, vengono sospesi anche i termini di decadenza e di prescrizione dal decorso dei quali possa derivare pregiudizio ad una parte.

La disciplina che si detta con il testo in discussione vuole, in via generale, dare una prima risposta ad una domanda di riequilibrio tra i poteri dello Stato in una situazione che disarticola i rapporti istituzionali rendendo franoso l'intero apparato istituzionale, a discapito della concreta operatività dei singoli organi.

La nostra Carta costituzionale fu concepita organicamente: ogni norma era, ed in parte è ancora, premessa e conseguenza di altre. La validità della nostra Costituzione, provata dalla sopravvivenza a tanti anni di cambiamenti ed innovazioni, trova la sua prima motivazione nell'essere stata pensata in maniera armonica e costruita con sapiente intelligenza, fuori dalle logiche della contrapposizione di parte e profondamente dentro l'idea di dover dotare il paese di uno strumento di stabilità e di equilibrio.

Le modificazioni che hanno interessato la Costituzione negli anni soffrono tutte quante del carattere di parzialità dell'intervento normativo *una tantum*; tra queste la modifica dell'articolo 68, nata come

tentativo di reazione ad una situazione non più governabile. La cancellazione della prerogativa prevista dal costituente, perché ritenuta necessaria a garantire l'esercizio pieno di una funzione primaria, in considerazione di prerogative e poteri altrettanto significativi attribuiti ad altro potere dello Stato, ha messo in ginocchio il nostro sistema. Eliminare quel presidio costituzionale non è servito a migliorare i comportamenti. Esso ha dato l'unico risultato di confondere i ruoli e soprattutto di ridefinire le gerarchie tanto — ci tengo a precisarlo — senza colpa di alcuno che con la colpa di tutti. Il semplice fatto di cambiare le carte del gioco sul tavolo all'improvviso ha prodotto l'impazzimento degli elementi che sono andati componendosi poi in maniera sregolata. Da questa situazione oggi ancora non ne usciamo.

La politica e la giustizia, come hanno sostenuto molti colleghi anche dell'opposizione, vivono un rapporto conflittuale che non giova né all'una né tanto meno all'altra. Il cittadino non si appassiona più alla politica come faceva un tempo, ma non si sente neanche tutelato dalla giustizia come dovrebbe. Come si arriva da questo mio argomentare alla proposta che abbiamo in discussione, che certo non risolve tutti i problemi innescati da queste riforme dissennate e che non modifica la Costituzione, ma la attua?

Con questo provvedimento si elimina la possibilità di scontri di vertice, si riconduce l'attenzione pubblica e privata su questioni di ordinaria e concreta gestione, il tutto a vantaggio della funzionalità, non sottraendo alcuno alla giustizia, senza creare una giustizia di pochi, ma solo preservando quei presidi essenziali a consentire la stabilità del paese. Tutto questo partendo dalla Costituzione e cercando di leggere tra le righe di essa la volontà del legislatore del 1948 nel combinato disposto degli articoli 67, 68, 90, 96, nonché degli articoli 3, 24, 111, 112. La disciplina che proponiamo vuole essere la trasposizione attuativa della Costituzione interpretata alla luce di fatti nuovi.

Limitandomi ad alcune considerazioni solo in merito all'articolo 1 introdotto dal

Senato, l'unica parte ancora non discussa da quest'Assemblea, mi permetto di dire che esso nella forma poteva sicuramente essere migliore, ma nella sostanza è condivisibile perché non lede posizioni, non pregiudica diritti, non crea impunità né immunità, sospende, rinvia nel tempo. Alcuni colleghi dell'opposizione hanno contestato il richiamo da me fatto in Commissione ad istituti di sospensione già esistenti nel nostro ordinamento. Questi richiami io li confermo perché servono a chiarire che certo, anche se per altre fattispecie, la sospensione del processo esiste già come istituto nel nostro ordinamento e non viene considerata un'attribuzione d'impunità. Ci sono situazioni che vanno riguardate nella loro peculiarità e come tali affrontate. L'eguaglianza a cui si richiama l'articolo 3 della Costituzione non è l'indicazione della obbligatorietà nell'adozione di provvedimenti non diversificati per situazioni tipo; quella norma dice che dobbiamo essere uguali nell'apprezzamento delle differenze. Anche la Corte costituzionale, intervenendo a più riprese sul punto e da ultimo, mi piace ricordarlo, anche sulle politiche di genere, ha affermato il principio che legiferare tenendo conto delle differenze significa operare nel senso del rispetto dell'eguaglianza tra i cittadini e non significa, come alcuni sostengono, sancire le differenze. Come persone coloro che ricoprono quelle cariche sono uguali a tutti gli altri, nella funzione non possiamo non accettare che essi sono diversi e come tali devono essere riguardati dal legislatore. Queste sono cariche che periodicamente vengono sottoposte al giudizio non di un magistrato ma del popolo italiano e questa credo sia cosa di non poco conto.

In dettaglio, e per chiudere, i processi vengono sospesi solo nei confronti di queste cinque alte cariche dello Stato, vengono sospesi per un periodo limitato (la durata della carica), non si producono effetti irreparabili, il corso della giustizia non viene deviato, esso riprende secondo le norme ordinarie al cessare della carica, perché nel periodo di sospensione resta altresì sospeso il corso dei termini pre-

scrizionali. Non ci sono lesioni di diritti di terzi, in particolare del diritto al risarcimento del danno civile, l'azione civile ha una sua autonomia che non impedisce la soddisfazione, pur essendoci la sospensione. Nessuna limitazione alle indagini preliminari. Sulla irrinunciabilità si è seguita la dottrina maggioritaria costituzionale che ha sempre sostenuto che la prerogativa è irrinunciabile poiché appartiene alla carica e all'istituzione e non al singolo soggetto, dunque non sarebbe coerente dal punto di vista costituzionale e giuridico inserire la rinunciabilità. Secondo lo stesso criterio è coerente che la prerogativa abbia la medesima durata della carica.

Infine, l'esclusione di alcuni tipi di reato, come proposta da alcuni colleghi dell'opposizione, cozzerebbe con la scelta di automatismo effettuata in funzione di garanzia; si è optato in questo provvedimento, come ho già detto in Commissione, per l'automatismo e non per la valutazione dell'esistenza del *fumus*, caso per caso, al fine di non sottoporre una prerogativa, a garanzia delle istituzioni, a valutazioni politiche di maggioranza (*Applausi dei deputati dei gruppi dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro, di Forza Italia e di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

È iscritto a parlare l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, signor presidente della I Commissione, collega relatrice e colleghi deputati, continuo ovviamente, perché non sono abituato a cambiare idea a seconda delle circostanze politiche, a condividere pienamente questa proposta di legge negli articoli che vanno dal 2 al 9 e anche per quanto riguarda l'unico emendamento, introdotto al Senato, nell'articolo 3 (alla Camera, in precedenza, trattavasi dell'articolo 2).

Confermo, invece, quello che ho dichiarato qualche decina di minuti fa interve-

nendo a proposito delle questioni pregiudiziali di costituzionalità che ho anche personalmente sottoscritto, e cioè la mia assoluta contrarietà al nuovo articolo 1 del provvedimento, introdotto al Senato dalla maggioranza, per i motivi che ho più volte già esposto sia nel corso del dibattito in sede referente nelle Commissioni congiunte, Affari costituzionali e Giustizia, sia poc'anzi quando mi sono espresso a favore delle pregiudiziali di costituzionalità.

Preferisco in questi pochi minuti che ho a disposizione accennare non solo agli aspetti di carattere costituzionale, ma anche a quelli di carattere politico-istituzionale che emergono da questa vicenda. Ritengo che si possa dire, anche perché sono sotto gli occhi di tutti... Colleghi, per favore consentitemi di proseguire il mio intervento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per favore.

MARCO BOATO. Come dicevo, è sotto gli occhi di tutti l'assenza totale di una strategia generale, quale che sia anche se non condivisibile o in parte discutibile, ma comunque con cui sia possibile confrontarsi, della Casa delle libertà sia in materia di giustizia sia in materia di riforme costituzionali.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ormai abbiamo superato la boa del secondo anno di Governo Berlusconi e ci approssimiamo a giungere a metà legislatura; in questi due anni, mese dopo mese, in questa sede abbiamo subito, anche con momenti drammatici, una logica consistente nel legiferare in modo meramente emergenziale e contingente in materia di giustizia e — tra virgolette — endoprocessuale. Questo non lo dico soltanto io, ma anche un esponente della Lega nord Padania — il vicepresidente del Senato, senatore Calderoli — che è quanto più lontano ci possa essere dalle mie idee e dalla mia cultura politica; egli pochi giorni fa, ha affermato, con un linguaggio che è proprio degli esponenti del suo gruppo parlamentare, che definirei un po' « sbracato » ma, in questo caso, realistico, che è

ora che la smettiamo di legiferare a spizzichi e bocconi. Chiaramente, non si tratta di un linguaggio molto raffinato sul piano tecnico-giuridico, ma è la verità! Per una volta, quindi, debbo dare ragione ad un esponente della Lega nord Padania: è la verità! Sono due anni che voi siete costretti o indotti con il nostro voto contrario a legiferare a spizzichi e bocconi, in modo contingente ed emergenziale e con una finalità quasi esclusivamente — poc'anzi l'ho definita endoprocessuale — mirata ad interferire nelle vicende processuali in corso. Si tratta di vicende processuali rispetto alle quali ho grande attenzione e grande rispetto e credo di non averle mai — a volte anche suscitando critiche da parte dei colleghi della mia parte politica e qualche insulto da parte di qualcuno sulle pagine di qualche organo di stampa di sinistra — utilizzate nello scontro politico. Ma, la realtà è questa!

Quando la Casa delle libertà ha voluto, in poche settimane o in pochi mesi, ha legiferato, piegando norme ed istituti alle proprie — anzi, non alle proprie, è esagerato affermare questo — alle esigenze processuali di alcuni propri esponenti.

Presidente Casini, se posso rivolgermi a lei con rispetto, con amicizia e con stima, come lei sa, vorrei ricordare che quest'Assemblea — e lo affermo con sofferenza, poiché devo elogiare questa Assemblea, anche se tuttavia devo lamentare, di fronte alla strategia della Casa delle libertà, cosa è avvenuto — ha votato all'unanimità un anno fa, con il solo voto contrario di un esponente di Alleanza nazionale — uno!-, la riforma dell'articolo 27 della Costituzione per espungere definitivamente la pena di morte dalla nostra Carta costituzionale.

Lei, Presidente Casini (e ciò le fa onore), appena eletto, si è recato ad una assemblea internazionale dei Presidenti dei Parlamenti ad assumere l'impegno — che, tra l'altro, quest'Assemblea aveva mantenuto — di arrivare all'espunzione definitiva e totale della pena di morte dalla nostra Costituzione, pena di morte che sarebbe sempre possibile in base alle leggi penali di guerra, e pochi ricordano

che in Afghanistan e in Iraq ai contingenti italiani, impegnati in *Enduring Freedom* e nella missione in Iraq, si applica il codice penale militare di guerra.

Ebbene, la Casa delle libertà è riuscita a bloccare, da oltre un anno, questa proposta legge di revisione costituzionale per espungere la pena di morte dalla Costituzione nell'altro ramo del Parlamento. Ma vorrei ricordare che si tratta di quel ramo del Parlamento che ha introdotto all'interno della provvedimento oggi al nostro esame, in poche ore, il nuovo articolo 1, sul quale anche i relatori hanno soffermato la loro attenzione, poiché di questo dobbiamo discutere, dal momento che il resto del testo del provvedimento è pressoché identico a quello approvato dalla Camera qualche mese fa.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARIO CLEMENTE MASTELLA (ore 17,46)**

MARCO BOATO. Quindi, di fronte ad un istituto di civiltà giuridica e ad una riforma costituzionale che abbiamo approvato in questa sede all'unanimità, si arriva a bloccarla nell'altro ramo del Parlamento perché si considera pericoloso e meritevole di ulteriore riflessione « cimiteriale » — perché questa riforma è stata sepolta — il fatto di espungere definitivamente la pena di morte dall'articolo 27 della Costituzione; tuttavia, in pochi giorni è stata compiuta l'operazione che abbiamo sotto i nostri occhi e sulla quale abbiamo — almeno io e altri colleghi — riflettuto criticamente.

Vorrei rivolgermi ancora una volta ai colleghi, al Presidente della Camera, ai rappresentanti del Governo, visto che c'è un sottosegretario di Stato per la giustizia in quest'Assemblea — anche se è distratto da qualche altro collega e quindi non si accorge neppure di cosa stiamo dicendo — e ai colleghi della Casa delle libertà non di quest'aula (almeno, solo in parte): non è che, in un regime di bicameralismo perfetto, se da una parte si approva un provvedimento, dall'altra parte lo si blocca senza assumersi responsabilità politiche!

Da mesi è stato bloccato...

PRESIDENTE. Onorevole Boato...

MARCO BOATO. Concludo rapidamente, signor Presidente.

Come dicevo, da mesi è stato bloccato al Senato il disegno di legge sulla sospensione condizionata della pena.

I miei amici radicali, che ora chiedono — ma non condivido tale richiesta — di entrare nel Governo Berlusconi, hanno tenuto una conferenza stampa violentissima pochi giorni fa, denunciando la Casa delle libertà perché ha detto « no » al cosiddetto « indultino » per i cittadini detenuti ed ha detto — cito il loro linguaggio — sì all' « indultone » per il Presidente del Consiglio e le massime cariche dello Stato.

Non condivido questo linguaggio, perché è un po' troppo brutale, tanto più quando contemporaneamente si chiede di entrare nel Governo, ma forse è la realtà politica di queste scelte ad essere effettivamente brutale.

Non cito — perché devo concludere — le vicende della devoluzione, una riforma costituzionale che non c'entra con le materie oggi alla nostra attenzione, ma che viene utilizzata come arma non di scambio, bensì di ricatto e di intimidazione politica dentro al Governo, tra i ministri, con il Presidente del Consiglio e tra i gruppi della Casa delle libertà: questa è la dimostrazione della mia affermazione, vale a dire che in due anni abbiamo assistito all'assoluta assenza di una strategia istituzionale non solo in materia di giustizia, ma anche in materia costituzionale.

Concludo segnalando che, così come ho votato a favore delle pregiudiziali di costituzionalità che ho sottoscritto, ho presentato un unico emendamento interamente soppressivo dell'articolo 1 del provvedimento al nostro esame, e dunque voterò a favore della soppressione di tale articolo. Preannunzio sin da subito, per chiarezza, che in sede di votazione finale mi asterrò dalla votazione di questa proposta di legge, perché dall'articolo 2 all'articolo 9 si tratta di un provvedimento che, assieme ai colleghi, ho contribuito a scrivere, a costruire e ad approvare.

Quindi, il bilanciamento fra la mia assoluta contrarietà all'articolo 1 come norma ordinaria e la convinzione della sua incostituzionalità e, dall'altra parte, invece, la piena condivisione degli articoli da 2 a 9 mi porteranno, alla fine, ad esprimere un voto di astensione.

Tuttavia, signor Presidente, onorevoli colleghi, è molto amaro dover fare questo tipo di bilancio con riferimento ad un lavoro che avremmo potuto portare in porto di comune accordo e, per una volta, in modo coerente e convergente, senza la manipolazione costituzionale che è stata posta in essere al Senato e che la Casa delle libertà si accinge ad approvare anche qui alla Camera (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cristaldi. Ne ha facoltà.

NICOLÒ CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo in un paese democratico in cui i poteri hanno un loro equilibrio garantito, innanzitutto, dalla Costituzione. Conosciamo i livelli istituzionali, le loro funzioni, i loro compiti e ci chiediamo se siano ancora gli stessi elementi di un tempo a definire il concetto di democrazia nel nostro paese.

Il dibattito in Italia è sempre stato acceso quando si è discusso del ruolo dello Stato nella società e non vogliamo credere che vi siano parti dello Stato che, al di là della Costituzione, intendano non solo operare per applicare le leggi, ma anche per sostituirsi, di fatto, agli organi legislativi.

L'operato della magistratura trova *fan* ed avversari a seconda del tempo, degli argomenti e dei soggetti, ma sarebbe un pericolo per la democrazia l'ipotesi di una magistratura che non si limitasse ad applicare le leggi, ma addirittura imponesse come farle.

Con l'argomento di oggi, al di là degli aspetti tecnici e meramente giuridici, si ritorna ad un infuocato dibattito in cui sembra vi sia la corsa dei poteri per assicurarsi il primato sugli altri. È compito del Parlamento evitare che ciò avvenga,

assicurando il primato della politica e l'autonomia della magistratura.

Qui il problema non è se sia legittimo l'operato di certa magistratura o se sia legittimo che il ruolo parlamentare venga garantito attraverso una serie di disposizioni che devono essere in linea con ciò che la Costituzione riconosce agli organi fondamentali dello Stato.

Ci si chiede se sia un paese normale quello in cui nasce e sempre più si amplifica una forbice tra magistratura e organi dello Stato. Ci si chiede se sia un paese normale quello in cui una minoranza di magistrati si impossessa del titolo di parlare a nome di tutti e di agire a nome di tutti per sostituirsi a compiti che tutti hanno delegato, attraverso la Costituzione, a precisi e distinti soggetti.

Non sarebbe un paese normale quello che non sapesse distinguere l'operato di tanti onesti magistrati che compiono il loro dovere anche senza andare sui giornali e sulle televisioni, da quello di chi si occupa più di convegni, di *mass media*, di premi e di apparizioni da *star*.

Non sarebbe un paese normale quello che non sapesse fare questa distinzione o anche quello che genericamente accomunasse i due diversi comportamenti.

Non sarebbe un paese normale quello che dimenticasse Enzo Tortora, le sue ragioni, il suo affidarsi alla politica diretta per essere riconosciuto una persona onesta in un paese dove, in quel tempo, si faceva a gara su chi la sparasse più grossa sulle colpe del povero Tortora. E non sarebbe, per converso, normale un paese che dimenticasse i magistrati caduti per difendere lo Stato e le sue leggi, non per sostituirsi allo Stato o alle sue leggi.

Chiunque deve rispondere del proprio operato attraverso gli organi previsti dalla Costituzione, ma chiunque deve avere il diritto di poter esercitare il proprio ruolo senza interferenze che limitino i compiti e le funzioni che devono essere esercitati a seguito di plebiscitario mandato popolare.

Ci si chiede se sia un paese normale quello in cui si tentasse di avanzare richieste di condanna per il Presidente del

Consiglio proprio alla vigilia del semestre di Presidenza dell'Unione europea affidata all'Italia.

Probabilmente, sarà anche legittimo che dei giudici giudichino la missione in Medio Oriente di Berlusconi un impedimento non sufficiente per il rinvio di un'udienza, ma non è normale che questo accada se si pensa all'alto significato politico e morale che la missione contiene. Non sarebbe un paese normale quello che non consentisse l'esercizio delle proprie funzioni serenamente a chi è chiamato dal popolo ad esercitarle. Non sarebbe un paese normale quello che non rinviasse un processo, senza vantaggi personali, alla fine di un mandato popolare e di altissimo rango costituzionale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi è anche chi in questo momento nel CSM vorrebbe processare il Presidente del Consiglio per certe sue affermazioni sul ruolo di magistrati e giudici di certe procure. Non so se sia legittimo, ma non è sicuramente normale che il CSM — come afferma il senatore a vita Cossiga, già Presidente della Repubblica — si sostituisca al Parlamento per giudicare il Presidente del Consiglio.

Vale la pena di ricordare che l'iniziativa legislativa in questione è frutto di un'idea di un uomo di centrosinistra che, responsabilmente, si pone il problema di garantire ruoli e funzioni istituzionali al di là delle appartenenze (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Amici. Ne ha facoltà.

SESA AMICI. Signor Presidente, durante i lavori svoltisi nelle Commissioni congiunte Affari costituzionali e Giustizia sono stati da noi portati, con dovizia e rigore, molti argomenti di ordine giuridico tesi a dimostrare le ragioni della nostra opposizione. In fondo, avevamo una speranza: quella di immettere il dubbio, quel dubbio che in politica è necessario perché la certezza è tipica degli stolti. A tale riguardo grandi sono gli esempi di alcuni

dialoghi socratici dove, attraverso la tecnica del sofisma, venivano demolite le antiche certezze anche sul senso e sull'idea della giustizia. Tuttavia, nessun'ombra di dubbio vi ha attraversato; eppure avevate già avuto dimostrazione che la fretta risponde ad altre logiche e non era bastata.

Ha avuto, ancora una volta, il sopravvento la vera questione irrisolta all'interno della Casa delle libertà: il nodo tra politica e magistratura, tra politica e giustizia. Siete assillati da una cultura crepuscolare che vi impedisce di guardare, di alzare il velo, di assumervi la responsabilità, chiusi e prigionieri di un unico obiettivo: salvare il Presidente del Consiglio Berlusconi, salvare l'imputato amico del Presidente del Consiglio e salvare quanti devono essere sottratti ad un'idea di giustizia che voi chiamate ingiustizia e persecuzione.

Salvare, salvare: ciò non implica per voi e per la vostra cultura una prova, un convincimento con azioni testimoniali della vostra innocenza. Salvare per voi oggi è impedire i processi, fuoriuscire dalla sfera innocenza-colpevolezza, due elementi che vanno sempre dimostrati e correlati di fronte ad un'opinione pubblica più avvertita, più sensibile, quasi indignata dallo spettacolo che, spesso, la classe politica dà di sé. Di fronte al principio della salvaguardia della propria dignità non avete avuto tema di apportare una modifica all'articolo 1 della proposta di legge in esame.

Il vostro è stato come un richiamo al canto di una civetta che si alza nella notte e che, proprio perché si tratta di una civetta ed è notte, è difficile rintracciare e tutto ripiomba nel buio pesto della notte. A tale richiamo, però, vi è sempre qualcuno sensibile, in grado di vederla: una volta si chiama Cirami, una volta Schifani. E domani? Domani sarà pronto qualche altro nome. È pronto, infatti, il progetto costituzionale per l'immunità per tutti.

Ci preoccupa tale clima e tale cultura politica plumbea, così pesante nella dialettica democratica per la dignità delle nostre istituzioni, per la rottura dell'equilibrio politico che state cercando di operare. I rilievi giuridici e costituzionali e la

discussione sulle questioni pregiudiziali che si è svolta non sono stati sufficienti, li risentiremo durante l'esame degli emendamenti. Vi è, però, un punto tutto politico che riguarda una questione importante.

Voi volete immettere un elemento di rottura in un sistema. Lo ricorda oggi, su *la Repubblica*, un noto editorialista e giurista. Mettete in discussione quello che per la cultura giuridica del novecento trova un caposaldo in Kelsen, tutore, per così dire, di una concezione in cui quello che viene messo al principio della piramide è ciò attraverso cui si regolano gli elementi che ne derivano.

Voi cercate non l'immunità delle funzioni, a tutela degli incarichi che si svolgono, ma volete un privilegio: volete sottrarvi *sine die* al processo. Il rilievo che abbiamo avanzato rispetto all'articolo 112 della Costituzione, implicante la rottura dell'obbligatorietà dell'azione penale, è l'elemento sul quale abbiamo fondato le nostre critiche e la nostra opposizione. Del resto, il Presidente del Consiglio Berlusconi, all'indomani della sentenza con la quale vi era stata la condanna (sempre nel processo Sme), aveva inveito attraverso un articolo e una cassetta dicendo che mai e poi mai si sarebbe sottoposto ad un giudizio di una magistratura sottoposta ad altre logiche politiche. Voleva essere giudicato dai pari: concezione padronale, dunque, come in un sistema feudale, ma il feudalesimo è lontano da noi; si è usciti dal medioevo da molto tempo e si è usciti con una grande prova di dignità della democrazia e del rigore delle nostre istituzioni. I cittadini, da tempo, non sono più sudditi, ma sono cittadini.

Voi state ponendo, quindi, le condizioni culturali di una concezione che separa un binomio imprescindibile in politica: responsabilità e pratica (e convinzione) di un'etica pubblica. State uccidendo l'etica pubblica! Aprite la strada ad un arbitrio che fa dell'etica pubblica un'appendice. Individualismo, egoismo, rottura del patto di coesione e di una politica condivisa sono gli elementi ai quali guardiamo con

grande preoccupazione, ma sui quali ha già espresso un giudizio l'indignazione di centinaia e centinaia di cittadini.

Ricordo che in questa aula ed anche nei lavori di Commissione, quando si discusse del conflitto di interessi — il primo elemento sul quale abbiamo dovuto cimentarci, rispetto a scelte che attengono ad un punto strategico per gli interessi del paese —, il ministro Frattini con arguzia ci disse che avevamo una concezione totalitaria e che di fronte alla privazione e alla cessione di un'azienda che rientra nel conflitto di interessi, assai più grave era invece quello che il Governo aveva previsto per il conflitto di interessi: la sanzione morale. Ma se questo era vero allora, oggi, di fronte all'idea della sospensione automatica del processo, per fatti avvenuti anche in epoca nella quale non si ricopriva quella carica e che vengono sospesi per tutto il periodo della carica, quale sospetto è peggiore di quello di voler sfuggire in tutti i modi alla giustizia, di presentarsi, di mostrare la propria innocenza, invece di far aleggiare continuamente il sospetto di sapere se si è innocenti o se si è colpevoli? La morale è una categoria importante, ma non è solo una categoria dello spirito. La morale è una grande pratica politica soprattutto per chi governa il paese.

Abbiamo, quindi, assistito con questo emendamento introdotto dal Senato ad una sorta di trilogia: l'emendamento Schifani riguarda tutte le fasi del processo. Di fronte a questa trilogia ci si chiede: dopo la trilogia che cosa potrà esserci? Un romanzo, una novella? Ma, come tutti i romanzi, l'epilogo, il giudizio su quel romanzo, la capacità di essere stato in qualche modo persuasivo nella sua lettura, appartiene esattamente al giudizio degli individui e per questo il provvedimento al nostro esame vede già espresso un giudizio: il giudizio dei cittadini e degli elettori, di nuovo di fronte a questa prepotenza di chi pensa di essere diseguale di fronte alla legge, testimoniando così un imbarbarimento della politica ed un'assunzione poco responsabile delle funzioni di Governo (*Applausi dei deputati dei gruppi dei De-*

mocratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Castagnetti. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Il mio sarà un intervento molto breve per chiederle, signor Presidente, una collaborazione un po' irrituale, ma nondimeno corretta, con il Parlamento alle prese con un provvedimento molto delicato. Come è noto, noi riteniamo che il provvedimento sia palesemente incostituzionale, violando alcuni principi, in particolare gli articoli 3 e 111 della Costituzione.

Signor Presidente, le è altresì noto che, configurando uno *status* speciale — a nostro avviso sicuramente di rilievo costituzionale — per alcuni Presidenti di organi di pari (mi riferisco al Capo del Governo, ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Corte costituzionale), si ha ragione di temere che tutto ciò possa preludere ad una successiva e imminente estensione di tali prerogative a tutti i componenti di quegli stessi organi collegiali.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PIER FERDINANDO CASINI (*ore 18,05*)

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Ci rendiamo ben conto della finalità e del contesto in cui è maturato l'emendamento Schifani, ben diverso dal contesto e dalle intenzioni della inascoltata proposta Maccanico, avanzata in sede di discussione al fine di impedire l'approvazione della legge Cirami.

Tutto ha origine e tutto è finalizzato a rimuovere la penosa situazione giudiziaria in cui si trova il Presidente del Consiglio, che rappresenta un'oggettiva anomalia per la nostra democrazia. Un Presidente del Consiglio che governa senza aver affrontato e risolto le proprie condizioni di conflitto di interessi con lo Stato e con la magistratura rappresenta un'oggettiva anomalia di cui, purtroppo, con sofferenza siamo costretti anche noi parlamentari quotidianamente ad occuparci nostro malgrado.

Orbene, anche quanti — presenti pure nell'opposizione —, rendendosi conto di tale anomalia, vorrebbero concorrere ad individuare una qualche via di uscita nell'interesse del paese e allo scopo di determinare una forma di — come è stato scritto — pace della Repubblica (anche se sarebbe più giusto parlare di pace tra le istituzioni della Repubblica) non possono rinunciare a sottolineare che la via della legge ordinaria non è corretta; ma, nondimeno, vorrebbero che il nostro dibattito fosse liberato dall'ingombro di colossali bugie.

È stato detto, infatti, che ciò che si sta realizzando è nella direzione dell'armonizzazione del nostro ordinamento a quello della maggior parte dei paesi europei. Riteniamo che questo sia del tutto infondato: non vero, nel senso che solo in tre paesi al mondo — come ha documentato un Presidente emerito della Corte costituzionale —, vale a dire Grecia, Portogallo e Israele e, se si vuole — ma è un caso diverso —, anche la Francia, la improcedibilità è fissata per i soli Capi di Stato, in quanto solo essi rappresentano l'unità della nazione e non una parte politica, mentre in tutte le altre democrazie nulla è previsto di analogo all'emendamento Schifani.

Poiché suppongo che questa *querelle* possa continuare anche nel corso del dibattito e delle votazioni e poiché, per un'espressione informata del nostro voto, questo dato comparativo può avere un certo rilievo, signor Presidente, le chiedo di mettere a disposizione di tutti i parlamentari un'informazione completa, comparata e certamente incontestata — che gli uffici potranno predisporre in pochissimo tempo e, comunque, sicuramente prima di domani mattina —, degli ordinamenti delle altre democrazie europee sulla materia, al solo fine di offrire ai parlamentari elementi decisivi di conoscenza e di valutazione (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Onorevole Castagnetti, la sua richiesta è perfettamente legittima e

non ho alcuna difficoltà ad accoglierla.

Ho dato mandato agli uffici di valutare immediatamente il materiale che abbiamo già a disposizione e che potrà essere distribuito in casella entro domani mattina, tenendo presente che sussistono difficoltà di tipo organizzativo a riferirsi a tutti i paesi del mondo.

PIERLUIGI CASTAGNETTI. D'Europa.

PRESIDENTE. Ci riferiremo ai paesi europei.

È iscritto a parlare l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, colleghi, da tempo il Parlamento italiano è impegnato in una forsennata rincorsa con un altro potere dello Stato. Rincorsa che sta sottraendo tempo e attenzioni nei confronti di gravi problemi irrisolti presenti nel paese e competizione che, spesso, si trasforma in conflitto, con interferenze, ingerenze e sconfinamenti di competenza ormai quotidiani, che minano il prestigio delle istituzioni, siano esse politiche, parlamentari e giudiziarie.

Questa situazione di logoramento continuo ha alla base, certamente, una situazione che deriva dall'intreccio tra frettolose modifiche costituzionali dell'inizio degli anni novanta e soggettive posizioni individuali che fanno parte della storia di personalità autorevoli del nostro Parlamento. Vi è però un fatto non casuale, particolarmente grave per gli effetti che ha introdotto in questi due anni di attività parlamentare e che produrrà ancora per il futuro. Questo fatto è l'incapacità della maggioranza di trovare una soluzione adeguata sia dal punto di vista tecnico che politico ad un problema da essa ritenuto essenziale e prioritario rispetto alle tante questioni all'ordine del giorno dell'agenda politica del paese. Di questa incapacità tecnica e politica la maggioranza deve prendere atto, abbandonando l'atteggiamento ormai consueto e logoro che attribuisce all'opposizione la responsabilità di quanto sta accadendo nel paese. Questi sono i fatti ed oggi siamo nuovamente qui

a discutere di una legge nata per altri obiettivi, alla quale viene affidato il compito di tamponare una situazione lesiva anche dei più generali ed alti interessi del paese.

Al Senato, i Socialisti democratici italiani hanno proposto di approvare in sede ordinaria la sospensione della procedibilità per le massime cariche dello Stato, avviando contestualmente la sua costituzionalizzazione, in modo da fugare dubbi su una materia che è opinabile e che ha visto maestri del diritto pronunciarsi in modo difforme, e nel contempo, però, di affrontare anche il problema di uno scudo istituzionale attorno alla Presidenza italiana nel prossimo semestre europeo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARIO CLEMENTE MASTELLA (ore 18,10)

ENRICO BUEMI. Purtroppo, questa nostra proposta, pur avendo avuto ampi riconoscimenti nella maggioranza come nell'opposizione, è stata lasciata cadere.

Signor Presidente, colleghi, concludendo i Socialisti democratici italiani ritengono che questo sia un momento particolarmente delicato e che, al di là delle questioni specifiche in campo, ci sia una questione più generale che riguarda, in primo luogo, gli interessi e l'immagine del paese rispetto alle prossime assunzioni di responsabilità internazionali dell'Italia. Dobbiamo fare ogni sforzo perché l'Italia sia rappresentata nelle migliori condizioni possibili. Per fare ciò, bisogna abbandonare ogni interesse di parte, pagando anche qualche prezzo in termini di impopolarità, come noi Socialisti siamo facendo, e dando anche un contributo affinché il paese affronti questi sei mesi di Presidenza italiana dell'Unione europea con relativa serenità, in modo da non essere strumentalizzabile da parte dell'opinione pubblica internazionale.

Per questi motivi, affronteremo il dibattito parlamentare con apertura su questo nodo essenziale (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Socialisti democratici italiani*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, le questioni pregiudiziali di costituzionalità sono state appena respinte da una maggioranza sempre più schiacciata sul capo, a far quadrato attorno alla sua persona e non alla sua carica. Sono stati rimossi con un voto tutti gli argomenti seri, precisi e puntuali che sono stati presentati oggi in aula dall'opposizione parlamentare ma che sono stati ripetuti, in tutte queste settimane, da un vasto mondo di intellettualità del pensiero costituzionalista. Gli ultimi appelli alla ragione e alla responsabilità sono rimasti inascoltati. Questo non è un passaggio tecnico e non sarà senza conseguenze. Non si tratta soltanto di uso improprio di una legge ordinaria per una materia di natura costituzionale.

Si tratta di stravolgimento vero delle fondamenta stesse della Carta costituzionale. Una maggioranza parlamentare impone, per la prima volta nella storia della nostra Repubblica, attraverso la lettura discrezionale della Costituzione, la fine stessa della sua intangibilità. D'altra parte, non sono stati da noi mai sottovalutati gli attacchi alla Costituzione come atto di una storia e di una cultura di parte: « Costituzione sovietica » ha detto il Premier, vale a dire il destinatario di questa proposta di legge, la carica istituzionale la cui immagine si vorrebbe tutelare con questa proposta di legge. C'è in voi un'arroganza deliberata, che alza deliberatamente il livello del contendere e del conflitto. Mentre si chiedono garanzie per il ruolo e per la funzione della carica di Presidente del Consiglio, si sa che si sta andando oltre i limiti tracciati dall'ordinamento costituzionale. Si sa che la Costituzione non permette e non può permettere queste garanzie.

Allora, si dà per scontato che la Costituzione non è intangibile ma va interpretata. Non una modifica costituzionale, quindi, ma solo un'interpretazione che permette di prefigurare la norma della sospensione per le più alte cariche dello

Stato come una semplice tecnicità, un'aggiunta non al diritto costituzionale, ma solo al diritto processuale penale. In altre parole, si interpreta a monte il principio stesso dell'articolo 3 della Costituzione, il principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini, tra i cittadini, e si cancella, quindi, la sua intangibilità. Questa è la ferita più grave che resta e che pesa. Scegliendo la legge ordinaria si stabilisce, già a monte, che l'interpretazione dell'articolo 3 è possibile e necessaria e l'interpretazione non la fa una sentenza della Corte costituzionale ma, appunto, una maggioranza parlamentare.

Così si fa strada il vero grumo eversivo di questa norma, un altro orizzonte di valori, di principi e quindi di regole, sostituito a quello iscritto nel dettato costituzionale. Questa interpretazione dell'articolo 3, imposta da una maggioranza parlamentare, introduce per legge la cultura del capo, della democrazia oligarchica che distingue e delinea gerarchie verticistiche tra ruoli e cariche istituzionali. Per salvare una persona, si stravolge la natura istituzionale della sua carica; per salvare Berlusconi, identificate la sua persona con la sua carica e trascinate in questo *vulnus* le altre cariche istituzionali: i Presidenti della Camera e del Senato, il Presidente della Corte costituzionale, persino il Presidente della Repubblica. Infatti, non c'è più differenza tra il Presidente della Repubblica e gli altri Presidenti: per voi tutti — e non più solo il Presidente della Repubblica — sono organi di garanzia costituzionale.

C'è l'identificazione tra la tutela di un organo costituzionale e la salvezza di un individuo che *pro tempore* lo presiede. Torna per la prima volta nella storia della nostra Repubblica quella concezione vecchia, superata, che la storia aveva cancellato, quella dello Stato come persona giuridica. Torna la concezione verticistica, appunto, delle istituzioni.

Quindi, mentre la Costituzione ha previsto la tutela, il primato dell'organo collegiale rispetto all'organo monocratico che lo presiede, con questa norma si stabilisce che la Costituzione è interpretabile e

quindi si dà per legittimo considerare che le cariche del Presidente del Consiglio, dei Presidenti delle Camere, del Presidente della Corte costituzionale sono in posizione costituzionale diversa e più elevata dei membri degli organi collegiali cui quelle cariche appartengono.

Si rimuove così, senza cambiare la Costituzione, con un'interpretazione della Costituzione assunta come legittima, il principio costituzionale che non c'è rapporto gerarchico tra il Presidente del Consiglio e gli altri ministri, né tra il Presidente della Corte costituzionale e gli altri giudici costituzionali e, ancora, neppure tra il Presidente delle Camere e i singoli parlamentari. Contemporaneamente, si rimuove la natura costituzionalmente differente tra queste cariche e quella del Presidente della Repubblica, unico, vero organo di garanzia costituzionale, come ha detto il collega Castagnetti, vero organo a difesa dell'unità del paese. Con questa legge c'è una torsione profondissima che non solo viola il principio di uguaglianza nei confronti del comune cittadino, ma discrimina anche tra presidenti e componenti dei massimi organi costituzionali. Un orizzonte di valori e di principi che muta nel profondo la concezione stessa della democrazia, verso, appunto, una democrazia oligarchica. Questa è la ferita più grave.

Inoltre, i vostri argomenti non stanno in piedi e lo sapete. Mentite sapendo di mentire. Dite che non volete cambiare la Costituzione, che non si tratta di questo, che è questione solo di procedura penale, che la sospensione per queste cariche allargherebbe soltanto la fattispecie e rientrerebbe, quindi, perfettamente nelle ipotesi già previste e disciplinate dal codice di procedura penale, che si tratta insomma di una disposizione di minor rango rispetto all'autorizzazione a procedere. Non è così e lo sapete: è vero proprio il contrario. Infatti, l'autorizzazione a procedere ha avuto caratteri di eccezionalità, è stata condizionata sempre dal *fumus persecutionis* e il procedimento poteva continuare al termine del mandato.

Invece, qui la garanzia per i vertici istituzionali è assoluta e automatica, a prescindere da qualsiasi intenzione persecutoria da parte del potere giudiziario. Anzi, di fatto, voi introducete, per legge, la presunzione assoluta di intenti persecutori, vincendo così con un voto di maggioranza la vostra crociata contro le procure e contro la magistratura.

Dite che volete tutelare la cosiddetta pace della Repubblica per tutelare l'immagine del paese. Noi restiamo convinti che per la coscienza intera della comunità e per la cultura democratica del nostro paese la vera tutela dell'immagine della nostra Repubblica venga proprio dalla difesa della legalità e della verità, dalla ricerca — mai interrotta — della verità.

Sospendere questa legalità e questa verità è il danno vero, la vergogna grande per il nostro paese.

Perché non proponete una corsia preferenziale per rendere più celeri i processi alle alte cariche dello Stato, perché non accettate un nostro emendamento secondo cui questa norma può essere rifiutata dall'interessato?

Voi non ritenete legittimo che sia interesse proprio delle alte cariche dello Stato definire con chiarezza, in modo definitivo, di fronte ai cittadini, la propria posizione processuale; solo nei regimi monarchici il divieto di processare il sovrano è principio fondante.

Voi sostenete che non vi è scandalo perché in altri paesi democratici la cosa già funziona in questo modo, ma l'onorevole Castagnetti ha ragione quando propone di analizzare la materia comparata; per quanto riguarda la Spagna, ad esempio, mentite sapendo di mentire. Voi sapete che la Corte suprema degli Stati Uniti già si espresse contro il cosiddetto privilegio dell'esecutivo permettendo così che Nixon — per lo scandalo Watergate — fosse processato per fatti commessi fuori dall'esercizio delle proprie funzioni.

Voi sapete che la Costituzione spagnola prevede l'autorizzazione a procedere nei confronti di un parlamentare per i soli procedimenti penali, con l'obbligo di di-

mostrare l'intento persecutorio e il nesso funzionale tra il fatto commesso e l'attività parlamentare.

Inoltre, voi sapete che nella Costituzione spagnola è persino previsto che, nel procedimento in cui un parlamentare è imputato, la parte lesa abbia la garanzia di ricorrere al tribunale costituzionale contro il rifiuto dell'autorizzazione a procedere da parte del Parlamento.

Voi, comunque, prevedete la sospensione per qualsiasi reato — penale e civile — commesso anche prima del mandato e non anche in relazione alle funzioni di quel mandato.

Come hanno detto i costituzionalisti, persino in un procedimento di riconoscimento di paternità queste alte cariche potrebbero non essere chiamate in giudizio.

Si tratta di un obbrobrio, di una ferita grave per l'ordinamento e per il pensiero costituzionale: è un obbrobrio per il nostro paese e per le nostre istituzioni.

È un obbrobrio che un Presidente del Consiglio dei ministri, imputato del reato più grave dal punto di vista della moralità pubblica — corruzione di giudici —, non chieda lui stesso di fare il processo, subito, in fretta, per dimostrare la sua dichiarata innocenza.

Da oggi l'immunità non è più prerogativa costituzionale, ma uno squallido privilegio e da oggi la strada della giustizia si divarica pericolosamente da quella della legalità.

Questa è un'altra pagina buia: voi oggi decidete di salvare il vostro capo, noi ci opporremo dentro e fuori il Parlamento per salvare il nostro paese (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Comunisti italiani, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, è fuor di dubbio che l'emendamento presentato al Senato alla legge di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione appare del tutto eterodosso rispetto alla

ratio del provvedimento in discussione, considerato che quest'ultimo non ha nulla a che vedere con la regolamentazione dell'istituto dell'immunità, ma riguarda la sospensione dei processi penali a carico non dei parlamentari — unici soggetti cui fa riferimento l'articolo 68 —, bensì delle più alte cariche dello Stato.

Lo stesso dibattito che ha preceduto e ha accompagnato questa norma introdotta al Senato ha reso evidente il carattere prettamente politico della scelta, legata ad una particolare situazione che, in questo momento, interessa il Presidente del Consiglio dei ministri.

Non fa velo a questo dato incontrovertibile neanche il fatto che si discuta di cinque alte cariche dello Stato e non solo del Presidente Berlusconi.

Non è la prima volta che ciò avviene durante questa legislatura, ma il ripetersi di questi accadimenti rende la cosa ancora più inaccettabile visto che le priorità del paese, i problemi dei cittadini sono di tutt'altro ordine, di tutt'altra natura; infatti, ci si dovrebbe occupare di più delle questioni economiche e sociali e del lavoro.

Persino sul terreno della giustizia vi è una arroganza in questa agenda che voi ci state imponendo.

Vi sono problemi enormi nella giustizia civile; la situazione è drammatica nelle carceri, anche con riferimento alla medicina penitenziaria e si è incapaci persino di garantire la salute; questo Parlamento non è riuscito nemmeno a portare a conclusione il promesso provvedimento sulla sospensione della pena per i piccoli reati. Non si sospendono le pene per i piccoli reati, ma per i potenti sì.

Nonostante tutto ciò, ancora una volta cercheremo di entrare nel merito delle questioni, a prescindere da questa considerazione di contesto che da sola meriterebbe una contrapposizione di principio; mi sottraggo persino dall'interrogarmi circa la necessità o l'opportunità di intervenire per sospendere i processi per i soggetti considerati. Se non si fosse presentato il caso specifico del Presidente del Consiglio, non credo che qualcuno avrebbe

avvertito una lacuna nel nostro ordinamento a questo proposito. Il caso del Presidente del Consiglio non può essere preso come caso di scuola innanzitutto, ma non solo, perché riguarda reati precedenti il suo mandato che, a nostro avviso, andrebbero esclusi dai criteri da considerare. Tutta la storia dell'immunità, infatti, dall'articolo 8 del Bill of Right del 1689 a quanto ereditiamo dalla rivoluzione francese, parla della necessità di tutelare il parlamentare nel libero svolgimento del proprio mandato, senza per questo violare i principi della libertà e dell'uguaglianza, escludendo esplicitamente qualsiasi prerogativa che possa leggersi quale privilegio.

In ogni caso, se si vuole prendere in esame l'oggetto all'ordine del giorno, va premesso che una tale scelta non consente di intervenire con legge ordinaria che appare di per sé incostituzionale. Il primo contrasto dal punto di vista costituzionale è proprio con l'articolo 68 della Costituzione, come abbiamo cercato di dimostrare anche nel corso dell'esame delle questioni pregiudiziali presentate al provvedimento e votate poco fa, che esplicitamente garantisce l'immunità ai parlamentari per tutelarne la libertà di opinione, le attività connesse alla funzione parlamentare nonché l'inviolabilità per quanto riguarda la privazione della libertà personale.

Come abbiamo sostenuto nel corso dell'esame delle questioni pregiudiziali, l'articolo 68 della Costituzione fissa i vincoli per soggetti e per materia e qualsiasi deroga presuppone una modifica costituzionale che, a sua volta, comunque deve essere compatibile con gli altri principi fondamentali della Costituzione.

A conferma di questa tesi, va sottolineato ancora che non solo l'articolo 68 della Costituzione limita l'insindacabilità dei parlamentari all'esercizio delle proprie funzioni; in ogni caso esclude, anche in una sua lettura estensiva, che la prerogativa possa coprire attività privatamente svolte dai singoli, tanto più in periodi in cui questi non esercitano alcuna attività parlamentare e non può considerarsi per

analogia una sua lettura estensiva ad altri soggetti che non siano i parlamentari italiani.

Infatti, a tale proposito vorrei citare la sentenza della Corte costituzionale n. 300 del 1984, nella quale si sancisce, a proposito dell'articolo 10, lettera a), del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle comunità europee, allegato al trattato che istituisce il Consiglio unico e la Commissione unica delle comunità europee, firmato a Bruxelles nel 1965 e ratificato nel 1966 (legge n. 437 del 1966), che i membri del Parlamento europeo beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese. In altri termini, per quanto concerne lo Stato italiano vengono estese ai parlamentari europei le prerogative riservate ai nostri parlamentari dall'articolo 68 della Costituzione.

Secondo il giudice, la citata legge n. 437, con cui è stato ratificato il trattato, essendo legge ordinaria e perciò fonte di produzione giuridica di rango subcostituzionale, è chiaramente inidonea ad operare innovazioni nell'ambito delle norme costituzionali. Per di più, l'articolo 68, comma 2, della Costituzione non è suscettibile di applicazione estensiva, essendo norma di carattere eccezionale e derogatoria a numerosi principi costituzionali quali quelli degli articoli 3, 25, 54, 101, 104, 112 della Costituzione. Secondo il giudice dunque la tassatività delle ipotesi di cui all'articolo 68, sia in relazione ai soggetti beneficiari che ai provvedimenti e alle autorità indicate, non può che ritenersi assoluta. Ne consegue che qualsiasi ampliamento dei soggetti beneficiari si traduce in una integrazione costituzionale che si sarebbe potuta operare solo con legge formalmente costituzionale e non dunque con legge oggetto di impugnazione, tant'è vero che, allorquando il legislatore ha dovuto ampliare la sfera di applicabilità dell'articolo 68, comma secondo della Costituzione, a garanzia dei giudici costituzionali, ha emanato una legge formalmente costituzionale (legge n. 1 del 1948, articolo 3).

Questo, dunque, l'elemento di contrasto più oggettivo, e il risultato finale è quello non soltanto di andare incontro ad una sentenza della Corte che dichiari l'incostituzionalità della legge al nostro esame, ma anche quello di azzerare il lavoro che è stato fatto per attuare gli stessi principi dell'articolo 68 della Costituzione.

Vi sono altri aspetti che fanno ritenere incostituzionale una legge ordinaria che parli di non procedibilità e di sospensione dei processi per soggetti dell'ordinamento: si introduce infatti una disparità di trattamento lesiva del principio di uguaglianza fra i cittadini in una materia particolarmente delicata quale l'accertamento delle responsabilità penali individuali con l'immediato contrasto con i due articoli 3 e 112 della Costituzione.

L'ostacolo di fondo è quello rappresentato dal principio di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, che ci deriva dalla rivoluzione francese nel suo nucleo storico, e che consiste nella eguale soggezione di tutti i cittadini rispetto alla legge, ovvero nell'esclusione dei privilegi. In questo caso, i privilegi sarebbero doppi: da una parte, la non procedibilità e la sospensione dei processi, per legge, nei confronti delle più alte cariche dello Stato e, dall'altro, la non delimitazione di tale privilegio in ordine al tempo e al carattere dei reati. Infatti, non si può prendere in considerazione qualsiasi reato comune per tutelare una carica istituzionale. Non si possono considerare anche i reati eventualmente commessi prima dell'assunzione della carica, non si può non fissare il limite della sospensione ad un solo mandato.

Anche questi elementi ci fanno dire che ci troviamo di fronte ad una evidente violazione dell'articolo 112 della Costituzione relativamente all'obbligatorietà dell'azione penale, considerato che nel caso di non procedibilità o di sospensione del processo, l'azione penale potrebbe essere solo iniziata, ma non esercitata.

Il fatto che, praticamente, l'azione penale verrebbe momentaneamente sospesa non risolve il problema posto dall'articolo 3, che costituisce un ostacolo insormonta-

bile. I cittadini sono uguali senza differenza di condizioni personali e sociali. Tuttavia, il problema non è risolto neanche dal punto di vista dell'articolo 112 della Costituzione proprio per le ragioni alle quali prima accennavo, per i termini in cui viene proposto il testo che ci arriva dal Senato, e a cui si aggiunge anche un'altra obiezione, quella relativa alla ragionevole durata del processo (articolo 111 della nostra Costituzione); il processo infatti potrebbe essere sospeso, così come viene proposto, per anni o addirittura per decenni. Sarebbe quindi leso un altro comma dell'articolo 111 della Costituzione, quello che dà diritto al contraddittorio e all'accertamento della verità.

Dal nostro punto di vista, nel caso in cui si sentisse la necessità di garantire le più alte cariche dello Stato affinché l'autorità giudiziaria non interferisca sulla loro attività e premesso che, in ogni caso, tutto ciò dovrebbe essere previsto da una modifica costituzionale, è necessario quanto meno mettere alcuni « paletti » che precisino che la sospensione non è prorogabile in caso di nuovo incarico, e comunque applicabile solo se il processo non riguarda i fatti antecedenti all'incarico e che non può e non deve riguardare delitti comuni.

L'ipotesi invece che la sospensione processuale possa riguardare qualsiasi ipotesi di reato, anche fatti precedenti l'assunzione della carica o della funzione, è indubbiamente in contraddizione rispetto alla tradizione delle prerogative costituzionali le quali, dai tempi della trasformazione degli Stati assoluti e fino ad oggi hanno teso a garantire l'autonomia degli organi costituzionali e dei soggetti che *pro tempore* rivestivano gli specifici incarichi istituzionali, sempre tuttavia distinguendo fra prerogativa data dall'attività svolta nell'esercizio delle funzioni e l'attività extrafunzionale ed, a maggior ragione, i fatti compiuti prima dell'assunzione della carica.

Si voleva e si vuole ancora nel nostro attuale sistema costituzionale escludere che le prerogative potessero essere ricondotte alla diversa categoria dei privilegi,

poiché in democrazia questi ultimi non sono ammessi. In ogni caso, scrive qualche illustre costituzionalista, qualcuno potrebbe sostenere che le obiezioni fin qui esposte potrebbero essere superate in base al principio di ragionevolezza. Si potrebbe cioè ritenere ragionevole discriminare positivamente, attraverso la previsione dei privilegi, i titolari delle cariche politiche al vertice in ragione della loro particolare posizione.

Poiché le cariche di vertice si trovano in una situazione diseguale rispetto a quelle degli altri cittadini, si potrebbe dedurre che il principio di uguaglianza imponga che esse siano trattate non in maniera uguale agli altri cittadini, ma in maniera ragionevolmente diversa, in questo caso sospendendo i relativi processi.

Fermi restando, dal mio punto di vista, i paletti sopra indicati, affinché tale principio di ragionevolezza possa essere anche solo considerato, rimane un altro dato irremovibile che si riferisce ai titolari di uffici pubblici. La Costituzione, infatti, sembra elencare esaustivamente le cause di trattamento differenziato dei cittadini titolari di cariche pubbliche, in relazione alla loro responsabilità penale. In altre parole, la Costituzione non è cieca di fronte all'esigenza di una ragionevole differenziazione del trattamento dei vertici istituzionali rispetto agli altri cittadini, in relazione alla delicatezza delle funzioni da essi ricoperte. Essa però definisce direttamente i casi di esenzione dalla responsabilità penale o di regime procedurale particolare. Mi riferisco agli articoli 90 e 134 della Costituzione — che prevedono un'ampia esenzione di responsabilità penale per gli atti commessi dal Presidente della Repubblica nell'esercizio delle sue funzioni, con la sola eccezione dei reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione — e all'articolo 96, relativo alle procedure differenziate per la responsabilità penale del Presidente del Consiglio e dei ministri, in relazione agli atti commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Dunque, in questo caso, sono previste delle differenziazioni, ma anche in questo caso si fissano delle fattispecie vincolanti,

delle tassatività e naturalmente tutte queste prerogative non riguardano atti privati o per periodi diversi relativi al mandato. Si conferma cioè il principio di portata generale richiamato in precedenza: le democrazie contemporanee, pur affermando la necessità di tutelare l'autonomia degli organi costituzionali, utilizzando lo strumento delle prerogative costituzionali, hanno sempre teso a limitare questi stessi strumenti essenzialmente in base al criterio di distinguere l'attività compiuta nell'esercizio delle funzioni dalle altre attività lasciate alle grandi regole dello Stato di diritto e di considerare possibile far valere prerogative solo per il periodo relativo al mandato (magari anche successivamente, come avviene nel caso dell'articolo 96, ma comunque limitatamente a quello specifico periodo).

Si tratta, dunque, di un quadro ampio ed articolato, anche se variato rispetto all'assetto originario del testo costituzionale — che fino al 1993 prevedeva anche una generale autorizzazione a procedere per tutti i deputati —, ma si tratta di un quadro tassativo, nel quale le eccezioni processuali e sostanziali alla generale responsabilità penale di tutti i cittadini sono elencate espressamente nel testo costituzionale. Per integrarle esiste una sola via: la revisione della Costituzione, seguendo la procedura prescritta dall'articolo 138.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Luciano Dussin. Ne ha facoltà.

LUCIANO DUSSIN. Signor Presidente, direi che siamo alle solite, il copione va ripetendosi, perché chiunque voglia ricordare può associare le polemiche su questo testo di legge a quelle sentite in occasione dell'approvazione delle recenti leggi sul legittimo sospetto, sulle rogatorie, sul falso in bilancio. Mesi di assedio mediatico, condito da falsità senza pudore lanciate su televisioni e giornali che hanno dipinto l'attuale maggioranza alla stessa stregua di chi vorrebbe far uscire dalle galere mafiosi, assassini, pedofili. Ovviamente, non è uscito nessuno, anzi, l'OCSE, un organismo internazionale, in una notizia di agen-

zia del 3 maggio 2002, ha riconosciuto la piena conformità delle leggi sulle rogatorie e sul falso in bilancio ai requisiti della convenzione OCSE sulla corruzione dei pubblici ufficiali.

Tutto questo, purtroppo, è passato in silenzio; ciò rappresenta un grave errore da parte della Casa delle libertà che non ha evidenziato questi aspetti positivi, incassando, per mesi e mesi, solo polemiche. L'Ulivo, invece, approvò un provvedimento di legge che puniva gli abusi di ufficio solo se gli stessi avevano procurato arricchimenti certi. In tal modo, Prodi non fu processato per tentato arricchimento procurato al signor De Benedetti, poiché i tribunali impedirono la svendita della SME. De Benedetti, quindi, non poté arricchirsi. Lo Stato incassò 2 mila miliardi in più. Craxi si oppose, facendo, tra l'altro, una brutta fine; lo stesso per la Fininvest che, insieme a Barilla, Ferrero e Confcoop, propose l'offerta superiore, innescando le sentenze dei tribunali che bocciarono l'iniziativa di Prodi.

Ora, si indaga su coloro che hanno fatto incassare fior di miliardi di lire allo Stato, alludendo a sentenze addolcite e dimenticandosi che sia i giudici di primo grado sia quelli di secondo grado stabiliscono ciò che la Cassazione confermò.

Questo è, in buona sostanza, il clima avvelenato che inquina le istituzioni, disorientando e confondendo i cittadini. Tale clima consiglia un intervento legislativo che sospenda i processi a carico delle alte cariche istituzionali durante la loro funzione, come, peraltro, accade in altri paesi europei. Ovviamente, la politicizzazione della magistratura suggerisce, a sua volta, l'approvazione di questo provvedimento. Infatti, la voglia smodata di molti giudici di esibire le proprie appartenenze politiche, tanto da trasformare lo stesso Consiglio superiore della magistratura in un secondo Parlamento abusivo, diviso in settori politicizzati, conferma addirittura l'urgenza di mettere al sicuro le istituzioni da eventuali colpi di mano.

Prova ne è che, subito dopo le modifiche riguardanti l'immunità parlamentare del 1993, con cui si sopresse l'istituto

della autorizzazione a procedere, nel 1994 a Napoli si tentò una specie di colpo di Stato, consegnando al Presidente del Consiglio di allora, Silvio Berlusconi, un avviso di garanzia, mentre si teneva una conferenza internazionale sulla criminalità organizzata (ancora oggi, molti cittadini si chiedono se non sarebbe stato il caso di consegnare tale avviso cinque minuti prima o cinque minuti dopo). Probabilmente, occorreva colpire scientificamente, con i tempi e i metodi studiati a tavolino, per sentir dire, qualche anno dopo, che il presunto imputato è stato assolto perché estraneo ai fatti.

Tuttavia, per quel danno provocato scientificamente, arrecato alla persona ma soprattutto alle istituzioni e al paese, nessuno ha pagato; non è emerso alcun tipo di responsabilità. Si tratta di situazioni che si ripetono.

Ricordo l'apertura dell'anno giudiziario: all'arrivo del ministro Castelli, in determinati tribunali, metà dei giudici presenti si sono alzati e sono usciti. Anche in questo caso, si tratta di dati significativi che fanno riflettere sulla politicizzazione di certa magistratura. Questi magistrati, invece di uscire, avrebbero dovuto scusarsi per il funzionamento della giustizia nel paese; vi è il record di processi, lunghissimi, il record di scarcerazione per decorrenza dei termini, a fronte del numero di magistrati più alto rispetto all'Unione europea e a fronte di una spesa statale che, in rapporto al prodotto interno lordo, è sicuramente tra le più alte dell'Unione europea. Tale magistratura ha perso credibilità nei confronti dei cittadini per le scarcerazioni per decorrenza di termini (come ho ricordato precedentemente). Quando i cittadini constatano che un assassino di quaranta persone, un omicida, viene rilasciato in base a rapporti di collaborazione che, comunque, non sono spiegabili presso l'opinione pubblica, evidentemente si perde credibilità.

Contemporaneamente — e vengo a tematiche che riguardano il mio movimento —, si processano, però, i militanti della Lega, un partito che ha sempre subito, un partito democratico che quando tiene le

sue manifestazioni, in quel di Venezia o a Pontida, porta le famiglie, con i loro bambini, che non ha mai devastato le sedi di altri partiti, che non ha mai interrotto manifestazioni, che non ha mai fatto cagnara durante le manifestazioni di altri movimenti e che, al contrario, subisce sistematicamente attacchi ai propri gazebo da parte delle solite bande dei centri sociali. Ebbene, lì si interviene! A Verona, ad esempio, centinaia di militanti del nostro movimento sono stati perquisiti, nelle loro abitazioni, in cerca di qualche spilletta o di qualche fazzolettino verde, mentre quella città, guarda caso, si trasformava in punto baricentrico del traffico di droga dell'intera Unione europea! In quei tribunali, probabilmente, si pensa più a fare politica che ad amministrare la giustizia! E si potrebbe continuare.

Mi sembra evidente che una certa legittima difesa istituzionale sia necessaria, in attesa che il Parlamento, unico titolato a rappresentare la sovranità popolare, ricollochi la magistratura nell'ambito delle sue funzioni costituzionali e basta. Quello devono fare! Purtroppo, però, non è così!

Svolgerò alcune considerazioni finali per rispondere in ordine ai supposti aspetti di illegalità del provvedimento al nostro esame. Primo: il processo è sospeso, ma l'attività istruttoria continua; quindi, l'obbligatorietà dell'azione penale è pienamente rispettata. Secondo: la decorrenza dei termini processuali è sospesa; quindi, nessuno verrà assolto, se vogliamo dire così, per decorrenza dei termini. Terzo: la disposizione non introduce un'immunità — anche questo è un aspetto importante da ricordare — bensì una mera improcedibilità temporanea che, come tale, opera solo a livello di procedimento penale e, quindi, di legislazione ordinaria. Altro che il conflitto costituzionale che abbiamo sentito denunciare poc'anzi dalle forze di opposizione!

Per questi, ma anche per i tantissimi altri motivi che non sto qui a ripetere (vengono in rilievo situazioni conosciute alle quali bisogna mettere un freno per dare un giro di vite complessivo alle dinamiche perverse innescate in questo pae-

se), preannuncio il voto favorevole del gruppo della Lega nord Padania, non senza denunciare, per l'ultima volta, come la sinistra stia strumentalizzando questo provvedimento. È la stessa strumentalizzazione che la sinistra ha tentato di fare con riferimento alla legge sulle rogatorie: mesi di attacchi per poi vederla riconosciuta da un organismo internazionale che la sta portando ad esempio agli altri paesi dell'Unione europea!

Purtroppo, però, l'immagine dell'attuale maggioranza ne è uscita sconfitta perché, come dicevo prima — e questo deve servirci di lezione — bisogna comunicare di più e più direttamente con i cittadini elettori per smascherare tutte le falsità che ci vengono attribuite nell'espletamento della nostra funzione di maggioranza (che è quella di proporre e di approvare leggi). Se noi non riusciamo a chiarire ciò che facciamo, mentre l'opposizione è brava a nascondere la verità, alla fin fine, rischiamo effettivamente di vedere danneggiata l'opera della maggioranza e dell'esecutivo.

Ci rammarica purtroppo — ed è l'ultima considerazione che propongo — vedere una magistratura impegnata a processare un Presidente del Consiglio, all'epoca interessato dalla dismissione SME, che, con quello che è riuscito a smuovere, ha fatto sì che lo Stato incassasse qualche migliaio di miliardi di lire in più, mentre di chi dovrebbe essere sotto processo, Prodi e De Benedetti, non si ha alcuna notizia.

Notizie si potrebbero chiedere a determinati tribunali politicizzati — come dicevo prima —, ma anche questo aspetto non è ancora chiaro presso i cittadini elettori e da parte della Casa libertà mi auguro ci sia l'impegno per il futuro di diffondere maggiormente queste notizie al fine di ripristinare una verità, che finora è stata — ahimè! — troppo spesso calpesta.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fragalà. Ne ha facoltà.

VINCENZO FRAGALÀ. Signor Presidente, signor sottosegretario, signori depu-

tati, credo che la discussione generale su questo provvedimento abbia già mostrato il pregiudizio ideologico della minoranza, che nutre le posizioni politiche e il dibattito in quest'aula. Questo è stato capito ampiamente dall'opinione pubblica, e oggi deve essere ricordato nei confronti di chi, in modo strumentale, cerca di dipingere l'iniziativa della maggioranza parlamentare come una iniziativa che possa ledere i principi costituzionali di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge o che possa ledere l'altra garanzia, dettata dalla massima legge dello Stato, che riguarda la separazione dei poteri.

Invece, è chiaro all'opinione pubblica, è chiaro a tutti gli italiani che la minoranza parlamentare ha tentato e sta tentando di opporsi ad una riforma, ad una proposta legislativa che scaturisce da un'iniziativa di un illustre parlamentare della minoranza, cioè dell'onorevole Maccanico, che aveva già immaginato una anno fa che una soluzione fosse necessaria proprio per garantire quell'autonomia e quella separazione dei poteri previsti dalla Costituzione rispetto a quello che non è un potere, ma un ordine, come scritto dalla Costituzione, l'ordine giudiziario, che ha ritenuto per mano ed iniziativa significativamente politica di una minoranza di magistrati militanti e combattenti di entrare nel campo delle istituzioni a gamba tesa per impedire che le istituzioni possano essere espressione del principio democratico, del consenso dei cittadini rispetto a programmi e a soluzioni politiche.

Allora, cari colleghi, l'onorevole Maccanico aveva ritenuto di proporre una soluzione normativa di tutela delle più alte cariche dello Stato per impedire che un ordine, come l'ordine giudiziario, potesse interferire nel processo democratico della espressione del consenso dei cittadini, ma si è visto in questo dibattito, ascoltati tutti i colleghi della minoranza che mi hanno preceduto, che rispetto a questa iniziativa, che aveva trovato il consenso dell'onorevole Boato, che era stato relatore di questa modifica legislativa, l'intendimento è cambiato.

L'intendimento è strumentalmente cambiato; nel momento in cui il lodo Maccanico non va più bene, sono intervenuti gli interessati, esegeti di questa iniziativa parlamentare, interpreti che vorrebbero, comunque, sul piano degli schemi e dei pregiudizi ideologici e della contrapposizione ideologica, ritenere che una riforma non debba essere espressione dell'interesse complessivo del Parlamento di poter legiferare e, soprattutto, immaginare delle soluzioni che impediscano non al potere esecutivo o a quello legislativo di interferire rispetto alle decisioni dell'ordine giudiziario, bensì il contrario: perché tutti gli italiani sanno che se c'è un ordine assolutamente incontrollato e incontrollabile è quello giudiziario, che ha tutele che erano state dettate dal legislatore costituente, come l'autonomia della magistratura, non come valore in sé, ma come strumento di garanzia del valore fondamentale della giurisdizione: l'imparzialità del giudice; pertanto, il legislatore costituzionale aveva immaginato che la giurisdizione dovesse essere autonoma ed indipendente non per essere partigiana, settaria o pregiudizievole nelle proprie decisioni, ma per essere imparziale. Ora, questo principio di garanzia costituzionale si è, sotto gli occhi dei cittadini, capovolto, ritenendosi, invece, che il valore in sé, non è l'imparzialità ma l'indipendenza e l'autonomia della magistratura.

I cittadini sanno che sarebbe assai preoccupante per tutti loro e sarebbe pericolosissimo per la democrazia se ci fossero giudici indipendenti ed autonomi, non per essere imparziali, ma per essere, invece, combattenti, militanti e nutriti da uno scopo politico al fine di piegare l'amministrazione della giustizia ad una finalità politica.

È sotto gli occhi di tutti i cittadini italiani, che ascoltano questo dibattito, che l'autorevole proposta di riforma legislativa dell'onorevole Maccanico è stata ritenuta improvvisamente una proposta negativa a cui opporsi nel momento in cui questa potrebbe, finalmente, impedire le interferenze e le invasioni di campo dell'ordine giudiziario rispetto al regolare processo di

formazione del consenso democratico e, quindi, del funzionamento dei poteri espressi dal consenso dei cittadini. La minoranza parlamentare, però, teme, con l'approvazione di questo provvedimento, di perdere un'arma e uno strumento di pressione politica sul Presidente del Consiglio dei ministri: pressione politica che non avviene come in una normale democrazia dalla contrapposizione dei programmi e delle proposte ma avviene esclusivamente dal tentativo di criminalizzare il Presidente del Consiglio che, guarda caso, fino al 1994, quando era un privato cittadino, non era mai stato sottoposto a nessuna attenzione, non dico persecuzione o procedimento o coinvolgimento giudiziario. Non era stato sottoposto, ripeto, a nessuna minima attenzione da parte di alcuna autorità giudiziaria italiana.

Da quando, invece, ebbe ad annunciare in quel famoso 27 novembre del 1993 che voleva assumere un'iniziativa politica — proprio mentre in questa città, Roma, si svolgeva la competizione per l'elezione del sindaco, ed il Presidente del Consiglio, allora privato cittadino, disse che se fosse stato cittadino romano avrebbe votato come sindaco di Roma Gianfranco Fini e non Rutelli —, da quel momento — basta guardare le date — da Palermo a Milano, da Torino a Roma il privato cittadino Silvio Berlusconi si vide improvvisamente iscritto nel registro degli indagati per i reati più infamanti, per i reati più incredibili e per le ipotesi più fantascientifiche.

E voi sapete che tutto questo, dopo la vittoria del Polo delle libertà nel 1994, ha inquinato la formazione del consenso e del processo democratico nella nostra Italia fino a quando, in quella famosa conferenza internazionale contro il crimine organizzato tenutasi a Napoli, un avviso di garanzia per un reato inesistente fu depositato in edicola, anziché in cancelleria, e fu depositato nella redazione del maggiore quotidiano d'Italia per tentare di dare la « spallata » al Governo e promuovere alla guida del paese le forze che avevano perso le elezioni e che erano state battute nella loro proposta politica e nei

loro programmi dal dissenso dei cittadini, i quali, invece, avevano votato per il Polo delle libertà.

Ebbene, proprio chi conosce queste vicende sa benissimo che allora il Presidente della Repubblica italiana si chiamava Oscar Luigi Scalfaro, e che per lui non vi fu bisogno di nessun lodo Maccanico, perché l'autorità giudiziaria di Roma — che in quel momento, per il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, stava esercitando un procedimento per gravissimi reati di corruzione per lo scandalo del SISDE, nel quale era coinvolto l'allora Presidente della Repubblica —, senza bisogno di alcun lodo Maccanico, cari colleghi della minoranza, sospese il procedimento senza alcun voto del Parlamento e senza alcuna riforma legislativa.

Nessuno fiatò, perché si riteneva che l'azione giudiziaria dovesse essere usata per proteggere gli amici ed abbattere gli avversari politici e perché si ritenne che in quel momento l'azione giudiziaria dovesse proteggere colui che politicamente aveva consentito il cambio di maggioranza ed aveva impedito il ricorso alla decisione degli elettori con l'indizione di nuove elezioni.

Allora, cari colleghi, signor Presidente, signor sottosegretario di Stato per la giustizia, non vi è dubbio che, tra il 1994 e il 1996, ai danni del Presidente del Consiglio si assommarono ben 16 procedimenti penali, centinaia e centinaia di perquisizioni, centinaia e centinaia di iniziative giudiziarie da cui il Presidente del Consiglio — che nel frattempo era tornato ad essere un deputato senza alcun tipo di rappresentanza istituzionale nell'esecutivo — venne assolto per 14 volte, compresa quell'incredibile e fantastica accusa che era stata usata, nell'ottobre del 1994, per inviare quell'avviso di garanzia a Napoli e per quell'uso armato e politico dell'azione giudiziaria per cambiare il corso della democrazia.

Ebbene, nel 1996, proprio alla vigilia delle elezioni, si costruì quel procedimento — di cui alcuni colleghi prima di me hanno ricordato le scaturigini — che doveva servire ad impedire al Polo delle libertà di

vincere le elezioni e consentire la penalizzazione e la criminalizzazione del Presidente del Consiglio.

Sapete che, nonostante quelle vicende, un duro, coerente e costante intendimento ha consentito a quelli che erano derisi come partiti di plastica ed a quella coalizione immaginata come un coacervo di interessi di fare una lunga traversata del deserto, fino ad arrivare, nel 2001, a proporre agli elettori un programma politico, una proposta di riforma della politica e delle istituzioni che ha ottenuto il consenso maggioritario e che, oggi, nei due rami del Parlamento, è rappresentata da una maggioranza assolutamente evidente, insuperabile e certamente tenace.

Per questo motivo, oggi, da parte dei colleghi della minoranza ci si oppone rispetto ad una proposta di riforma che è stata immaginata, scritta e presentata proprio da un insigne e prestigioso esponente della minoranza parlamentare. Ci si oppone perché si ritiene che, comunque, i processi ancora pendenti (due rispetto ai quattordici in cui il Presidente del Consiglio è stato pienamente assolto) possano essere l'ultima occasione di una politica assolutamente priva di idee, assolutamente avara di soluzioni, assolutamente legata al potere concreto di chi ritiene che le istituzioni debbano andare, come appannaggio, ad una vecchia classe di professionisti della politica, che riteneva di avere occupato le istituzioni, al sottogoverno o al Governo, in maniera stabile, eterna ed assolutamente insostituibile.

Non è così, signori deputati. Non è così, perché è sotto gli occhi di tutti e, soprattutto, è evidente a tutti gli italiani che le vicende processuali, l'utilizzo criminoso e politico della giustizia, l'agitare e brandire l'arma giudiziaria come arma impropria non procurano voti e consensi alla minoranza parlamentare. Anzi, al contrario, è stato motivo di esperienza di tutte le recenti consultazioni elettorali ed è stato motivo di esperienza della vita politica di questo paese nella cosiddetta seconda Repubblica che l'uso improprio della giustizia ha soltanto dimostrato agli elettori e ai cittadini l'assoluta vacuità ed inesistenza

di un progetto alternativo di riforma e di rinnovamento delle istituzioni e della politica da parte della minoranza parlamentare.

Allora, dobbiamo sempre avere presente questo *excursus* che — mi rivolgo ai colleghi della sinistra che mi hanno preceduto — dimostra esattamente il contrario rispetto alle accuse che vengono lanciate a questa proposta di legge di violare il principio costituzionale della eguaglianza dei cittadini davanti alla legge o della separazione tra i poteri dello Stato e l'ordine giudiziario.

Basta ricordare che non soltanto tutto questo non è vero, ma vi è, addirittura, un uso amicale dell'attività giudiziaria.

L'onorevole Luciano Dussin ha fatto qualche accenno ad episodi incredibili. Dov'è, in Italia, rispetto ad alcune procure della Repubblica, il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale? Infatti, signor sottosegretario, davanti ad una Commissione d'inchiesta parlamentare, davanti all'autorità giudiziaria elvetica, davanti alla procura della Repubblica di Torino vi sono testimoni o indagati che indicano con nome, cognome ed indirizzo i presunti percettori di tangenti miliardarie in uno degli scandali più orrendi di questa Repubblica come quello che portò a finanziare il dittatore Milosevic con l'acquisto delle azioni Telekom-Serbia. Ciò procurò un danno incredibile allo Stato e consentì a Milosevic di fare la pulizia etnica, di torturare ed uccidere migliaia di croati e bosniaci. Ebbene, dov'è il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale quando alla procura della Repubblica di Torino non risulta nessun iscritto nel registro degli indagati che si chiami Romano Prodi, che si chiami Piero Fassino, che si chiami Lamberto Dini?

ANTONIO BOCCIA. Ma non dire sciocchezze!

VINCENZO FRAGALÀ. Ai saccenti che dicono che si sta violando il principio dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge vorrei chiedere: quando mai, nel nostro ordinamento o in tutti gli ordina-

menti giudiziari del mondo, si è consentito di formare un fascicolo contro ignoti e tenerlo per sette anni nel frigorifero inserendovi centinaia di atti di indagine che vengono occultati alle parti ed alla difesa? Addirittura, dopo sette anni, si nega la sua visione agli ispettori del ministro che, secondo la Costituzione, hanno il dovere ed il potere ispettivo sugli atti anomali dell'autorità giudiziaria. Ebbene, tale fascicolo continua ad essere occultato, continua ad essere il canestro, come sono abituati alla procura di Milano, in cui occultare gli atti sgraditi alla tesi politica dell'accusa e favorevoli a quella della giustizia.

Tutto ciò è assolutamente chiaro, e gli italiani lo sanno. Proprio per questo, alla chiamata alle armi da parte della sinistra in nome di una giustizia usata come arma impropria per abbattere gli avversari politici, la risposta è sempre stata univoca, da Palermo a Milano. Tale risposta ha fatto sì che alcuni procuratori della Repubblica politicamente schierati, combattenti e militanti, siano stati i maggiori sponsor nell'elezione del 2001 del Polo delle libertà. Proprio in tali zone la Casa della libertà ha fatto il piano dei consensi come risposta democratica e coerente dei cittadini che non vogliono assolutamente l'uso improprio della giustizia.

Detto questo, vorrei trattare gli aspetti tecnici del provvedimento in esame che non può certamente essere ritenuto, sul piano tecnico-giuridico, incostituzionale o a favore di qualcuno. Si tratta di tutelare gli organi istituzionali, espressione della democrazia al di fuori ed al di là dei tentativi di invasione di campo.

PRESIDENTE. Onorevole Fragalà...

VINCENZO FRAGALÀ. Per questo, signor Presidente, per quanto riguarda l'aspetto tecnico della proposta di legge, avendo terminato il tempo a mia disposizione — e ricordando, come gruppo di Alleanza nazionale, l'anniversario ventennale della tremenda vicenda che vide Enzo Tortora vittima dell'uso straordinario dell'ingiustizia in Italia —, chiedo l'autorizza-

zione alla pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna delle considerazioni conclusive (dal punto di vista tecnico) del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza secondo i consueti criteri.

È iscritto a parlare l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. La tentazione di replicare all'onorevole Fragalà è fortissima, ma non cado in tale tentazione, anche perché non è la prima volta che l'onorevole Fragalà si fa scudo dell'immunità parlamentare per dire delle cose a sproposito.

Venendo al merito della nostra discussione, non sono passati molti anni che, in quest'aula, l'onorevole Aldo Moro, in un discorso che è rimasto memorabile, pronunciò la celebre frase: non ci faremo processare nelle piazze. In queste parole c'è la dignità di una storia politica, l'assunzione di responsabilità politica dei propri comportamenti, la grandezza di chi sa di poter chiedere un giudizio alla storia e per questo non si vuole sottrarre al giudice naturale. Oggi, stiamo discutendo di una proposta di legge o, meglio, di un emendamento ad una proposta di legge, che impedisce l'instaurazione di processi penali nei confronti delle cinque più alte cariche dello Stato e sospende lo svolgimento dei processi in corso, anche se riguardano reati comuni non collegati all'esercizio delle funzioni ed anche se commessi prima dell'assunzione della carica o della funzione e fino alla cessazione della medesima.

Questa disposizione è la fotografia scattata sull'unico processo in corso nei confronti dei vertici istituzionali, ossia quello SME contro il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Ho voluto raffrontare la discussione odierna con quella sull'affare Lockheed, in cui intervenne l'onorevole Aldo Moro, per rendere evidente il baratro di cultura politica e di responsabilità istituzionale che divide questi due tempi. Oggi, noi non voteremo solo una legge dai contenuti clamorosamente incostituzionali

— così come è già stato ampiamente illustrato in sede di esame delle questioni pregiudiziali —, cosa di per sé già molto grave, ma siamo protagonisti di un evento storico nella vita della nostra Repubblica: un momento di passaggio parlamentare destinato a cambiare profondamente il senso della nostra democrazia. Oggi, per volontà del Presidente del Consiglio e per il tramite della sua maggioranza, il Parlamento sta per riscrivere la nostra storia istituzionale e democratica. La domanda, in tutta la sua sintetica brutalità, è la seguente. Cosa viene prima: il potere o il diritto? Il *rex* o la *lex*? Con la risposta che la maggioranza sta per dare non abbiamo più dubbi: il potere viene prima del diritto; il *rex* è il *dominus* della *lex*.

In momenti come questo, il pensiero corre immediatamente alla grande lezione dei costituzionalisti americani, ai federalisti Hamilton e Madison. I pericoli più seri per la vita democratica derivano non solo dal potere straripante della magistratura che invece di riaffermare il primato della legge ribadisce il suo — come descritto da Montesquieu —, ma possono derivare, paradossalmente, dai pilastri stessi della vita democratica, dalle Assemblee democratiche e dall'oppressione esercitata dalla maggioranza sulla minoranza. Voi oggi date forma e sostanza alla tirannia della maggioranza evocata da Alexis de Toqueville!

E questa volta, a differenza di altre prestazioni analoghe — non è la prima volta che vi misurate su questi perigliosi pendii —, lo fate scassando e calpestando non solo la lettera della Costituzione, ma anche i principi e i valori di fondo in essa contenuti.

Ci stiamo avviando verso una deriva oligarchica della democrazia italiana. Le prove sono molteplici e a queste non vi potrete sottrarre invocando una sospensione del giudizio, in quanto si tratta di atti parlamentari voluti dal *rex* e approvati da questo Parlamento imbrigliato dalla sua volontà e per questo debole.

La prima prova, la più clamorosa, è la personalizzazione delle istituzioni. Nella logica della norma che proponete sulla

improcessabilità delle alte cariche vi è una sorta di identificazione tra la tutela di un organo costituzionale e la salvezza dell'individuo che, *pro tempore*, lo presiede. Quasi che l'accertamento di responsabilità penali del singolo, anche per fatti estranei alle funzioni, getti in sé discredito alla Repubblica. Si torna alla notte dei tempi, ad una concezione che la dottrina liberal-democratica aveva superato, attraverso la costruzione dello Stato come persona giuridica. È la separazione tra il destino degli uomini e quello delle istituzioni che la nostra Costituzione ha fatto proprio, non conoscendo alcuna limitazione di responsabilità o alcun differimento del giudizio per reati commessi al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Un'ulteriore prova è quella che, per sintetizzare, potremmo chiamare «la cultura del capo». La filosofia che connota questa proposta di legge può essere individuata nella sempre maggiore scissione tra i vertici e i componenti degli organi collegiali, fino al punto di distinguerne la responsabilità giuridica. Prende forma una concezione verticistica delle istituzioni, che attribuisce al Presidente — sia esso del Consiglio dei ministri, di una Camera o della Corte costituzionale — una posizione costituzionale diversa e più elevata rispetto ai membri di questi organi.

Per spiegarmi meglio, faccio un esempio che ci riguarda tutti: vi è realmente una differenza di *status* fra il Presidente di una Camera e i singoli componenti la stessa? La risposta, ovviamente, è «no», con la conseguenza che la garanzia della sospensione dei processi dovrebbe legittimamente estendersi a tutti i parlamentari, unici soggetti espressamente definiti, rappresentanti della nazione e unici diretti rappresentanti della volontà popolare.

A questo punto, delle due l'una: o questo è un espediente per arrivare all'estensione della sospensione dei processi a tutti i parlamentari oppure indica una evoluzione del pensiero politico verso un'intrinseca superiorità del capo e, quindi, verso una deriva oligarchica della nostra democrazia. In nessuno di questi due casi c'è da stare allegri!

Terza e conclusiva prova (conclusiva solo per ragioni di brevità perché altre se ne potrebbero produrre): si sostiene che l'improcessabilità derivi dalla necessità di rispettare la volontà popolare espressa con il voto, la tutela del libero esercizio del mandato ed altri argomenti di questo tipo. Se davvero si vuole garantire l'equilibrio tra i poteri, sarebbe opportuno prevedere una corsia preferenziale per rendere più celeri i processi alle alte cariche, piuttosto che bloccarli.

Il controllo da parte degli organi giurisdizionali e dell'opinione pubblica è connesso al principio della temporaneità di ogni carica e al diritto dei cittadini ad avere piena conoscenza dei comportamenti di chi si propone alla guida del paese.

Il divieto di criticare e processare il sovrano costituisce un principio fondante dei regimi monarchici, proprio al fine di garantire la perpetuità della carica. Al contrario, sussiste un'ideale incompatibilità tra principio repubblicano e ogni ipotesi di un potere *legibus solutus*.

Per tutti questi motivi di cultura costituzionale e non solo per l'evidente contrasto con gli articoli 3, 90, 96, 111 e 112 della Costituzione, questo provvedimento è incostituzionale. È incostituzionale culturalmente, profondamente e nei suoi valori di fondo.

Ancora una volta, ci facciamo riconoscere in Europa per l'assoluta stravaganza delle soluzioni istituzionali che ci inventiamo. Per risolvere i problemi personali del nostro Presidente vi siete inventati la solenne fandonia, la colossale bugia di adeguare il sistema italiano a quello degli altri paesi dell'Europa unita. Ma, quando mai? In Spagna, non è prevista la sospensione del processo, ma la competenza della sezione penale del tribunale supremo; in Francia, il Primo ministro, Raffarin, non ha alcuna protezione.

Per Chirac, la situazione che si è venuta a creare è frutto di decisioni contrastanti della magistratura, tanto è vero che il rapporto Avril propone una modifica della Costituzione per rendere non processabile il Presidente della Repubblica francese.

Blair ha le garanzie di tutti gli altri membri del Parlamento e nessuna in più. Negli Stati Uniti d'America, basta ricordare i casi di Nixon per il Watergate, di Reagan per l'Iran-Contras, di Clinton per la speculazione immobiliare nell'Arkansas, se vogliamo omettere la vicenda di Monica Lewinsky.

Lo strapotere della maggioranza non può cambiare la realtà costituzionale negli altri paesi. In questo caso, le vostre bugie hanno le gambe cortissime, come anche oggi il *Financial Times* ha avuto occasione di ricordare al mondo intero, facendoci fare, per l'ennesima volta, una figuraccia sul palcoscenico internazionale. Purtroppo, lo strapotere della maggioranza può cambiare, a suo esclusivo arbitrio, le nostre leggi. Ma tenete a mente che la Corte costituzionale in Italia c'è ancora ed è nella pienezza dei poteri che la sua autonomia le garantisce. Ma, soprattutto, c'è la gente, ci sono gli italiani che, giorno dopo giorno, vi guardano e capiscono cosa state combinando al paese. Il voto di quindici giorni fa è molto di più di un campanello che suona. Continuate a scassare il sistema per proteggere gli interessi del sovrano e il campanello diventerà una campana. E come diceva il film *Per chi suona la campana*, la campana suona anche per te, maggioranza parlamentare che lo sarai ancora per molto, molto poco tempo (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Carboni. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CARBONI. Signor Presidente, colleghi — e colleghi di maggioranza —, questa è un'altra legge vergogna, è l'ultima in ordine di tempo, ma supera, per connotazioni negative, tutti gli altri precedenti provvedimenti legislativi in tema di giustizia, prodotti da questo Governo e dalla maggioranza che lo sostiene. Questa è davvero una legge con foto ed impronte. La tecnica legislativa è affidata, come sempre, alla ragione della forza numerica piuttosto che al confronto par-

lamentare. Si utilizza il testo di un disegno di legge del Governo, tra quelli non licenziati nella scorsa legislatura — è accaduto per il falso in bilancio e per le rogatorie — oppure un testo di iniziativa parlamentare, presentato da esponenti dell'attuale minoranza, e lo si trasforma nel contenitore di un testo o di parte di un testo finalizzati al soddisfacimento di interessi personali di membri del Governo e di parlamentari della maggioranza, conseguenti ad indagini o a procedimenti per fatti illeciti non connessi all'attività istituzionale. E ciò viene fatto al solo fine di consentire ad alcuni soliti noti — ed ora, personalmente, al più noto fra i noti — di sottrarsi al controllo di legalità, di difendersi dal processo piuttosto che nel processo.

I precedenti sono illuminanti. Mentre il sistema giustizia affonda in una crisi sempre più profonda e forse irreversibile, per la conclamata incapacità del responsabile politico del dicastero, la cui azione ha paralizzato anche quello che, pur faticosamente, marciava e nulla ha prodotto di positivo per il sistema penitenziario, per l'ordinamento giudiziario e per tutti gli altri settori dell'amministrazione della giustizia, il ministro, il Governo e i parlamentari di maggioranza hanno rapidamente approntato le norme ritenute utili a risolvere i problemi di natura penale del Presidente del Consiglio, di ministri e di parlamentari imputati per fatti non connessi all'esercizio del mandato istituzionale, per sottrarli alla giurisdizione, per annullare, per paralizzare e per rendere difficoltoso l'esercizio dell'azione penale. E via, quindi, con le leggi sul falso in bilancio, sulle rogatorie, sul patteggiamento allargato, tutte ridotte a mostri giuridici per risolvere problemi individuali, o con leggi come la Cirami, che aveva quelle connotazioni fin dalla proposta iniziale. I beneficiari sono sicuramente il deputato Previti, sicuramente il ministro Bossi, sicuramente il Presidente del Consiglio. Ora, poi, che l'iter dei processi che coinvolgono il Presidente del Consiglio, pur con ogni tentativo di contrasto legislativo e procedurale o derivante da pretesi legittimi

impedimenti, è stato consumato e può essere pronunciata la requisitoria del pubblico ministero ed emessa la sentenza, si rende necessaria una legge *ad hoc* che sottragga l'imputato Berlusconi alla legge.

Quindi, questo Governo, con questa maggioranza incapace e rissosa, priva di qualsiasi credibilità — valgano per tutti i giudizi del ministro Bossi verso il Vicepresidente del Consiglio, verso gli alleati dell'UDC, verso il ministro Pisanu, colpevole di non aver usato i cannoni contro gli immigrati —, dalla stampa nazionale (da quella non padronale, ovviamente), e da quella estera, pur di impronta conservatrice e liberale, come in Inghilterra, in Francia, in Germania e perfino nei paesi amici, Spagna e Stati Uniti, è segnalato con sarcasmo per i goffi interventi del Presidente del Consiglio, la cui linea di politica estera è qualificata da barzellette, grevità, gestualità ed allusioni di basso profilo, ma è anche osservato con forte preoccupazione, fondata e condivisa, poiché la direzione europea, affidata nel secondo semestre dell'anno al Presidente del Consiglio del Governo italiano, potrà essere condizionata in maniera fortemente negativa, quanto all'immagine ed all'azione, dai problemi giudiziari del Premier medesimo. Da qui l'idea del bagno purificatore predisposto dal solerte senatore Schifani, emulo dell'altrettanto solerte senatore Cirami. Anche in questo caso auspichiamo il medesimo risultato.

Questo è il quadro generale che il Governo e la maggioranza stanno offrendo, più vicino ad una repubblica centroamericana che a una democrazia, con il legislatore prono e muto al servizio degli interessi personali del Presidente del Consiglio. Rapidamente, colleghi del Governo e della maggioranza, state trasformando l'ordinamento dello Stato in un grumo di illegalità e di conflitto di interessi. L'emendamento che è stato introdotto nella proposta di legge trasmessa dal Senato costituisce l'ultima prova in ordine di tempo e un esame anche superficiale e rapido nel merito lo testimonia. In questo senso già valgono gli interventi svolti in Commissione dai colleghi dei gruppi dell'opposi-

zione e per il mio gruppo dai colleghi Soda, Bonito, Siniscalchi, Finocchiaro, Leoni e dal presidente Violante. Sono stati evidenziati i numerosi profili di incostituzionalità dell'emendamento introdotto dal Senato. È stata argomentata ed in maniera rigorosa l'estraneità della materia contenuta nell'emendamento con riferimento alla proposta di legge in esame, che contiene disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, quindi con un tessuto di base preciso, definito e regolato. È stata evidenziata la necessità di procedere, evidentemente, con legge costituzionale e non con legge ordinaria o con un emendamento inserito in una legge ordinaria estranea a questa materia, poiché l'intervento avviene su materie che sono trattate da norme costituzionali: primi fra tutti, dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, che disciplinano, rispettivamente, le garanzie del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri; dall'articolo 68 della Costituzione per i Presidenti delle Camere in quanto parlamentari, dove per essi c'è già una disciplina definita e precisa, sulla quale si stava approntando un regolamento, per cui certamente non si abbisognava e si non abbisogna, evidentemente, di ulteriori interventi soprattutto con legge ordinaria; infine, dalle leggi costituzionali n. 1 del 1948 e n. 1 del 1953 per il Presidente della Corte costituzionale. Tutte queste norme già disciplinano le immunità e le garanzie per le persone che ricoprono quelle cariche e, quindi, non vi era, non vi è mai stata, non è stata mai avvertita, sino alla conclusione o all'avvicinarsi della conclusione del processo di Milano, l'esigenza o la necessità di introdurre, in fretta, in maniera improvvisata, norme particolari per cercare di risolvere un singolo caso.

Quindi, oggi non si cerca, di mettere al riparo alcune funzioni istituzionali da condizionamenti che potrebbero derivare dai processi in corso, ma si cerca solamente l'impunità per il Presidente del Consiglio. Si utilizza la proposta di legge ordinaria contenente le disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione per incidere, profondamente e forse irreversibil-

mente, nell'impianto costituzionale in maniera assolutamente negativa. Si può segnalare ed è stata già richiamata e ricordata dai colleghi la violazione del principio di eguaglianza previsto dall'articolo 3 della Costituzione. Il Presidente del Consiglio non è sottratto alla legge; il Presidente del Consiglio, in quanto cittadino e in quanto Presidente del Consiglio, è soggetto alla legge come altri in Italia. Si può segnalare la violazione dell'articolo 68 della Costituzione: la disciplina della prerogativa dei Presidenti delle Camere, in quanto parlamentari, fa riferimento all'automatica sospensione del processo che non può essere consentita che per due deputati. I processi eventualmente si sospendono automaticamente e per gli altri deputati — giustamente noi diciamo che quello è un privilegio —, invece, si procede ordinariamente, e correttamente.

Vi è poi, sicuramente, la violazione dell'articolo 111 della Costituzione riguardante la ragionevole durata del processo. La sospensione produce a dismisura l'allungamento dei tempi processuali, posto che ciascuna di queste figure istituzionali può essere riconfermata per più di una legislatura; quindi, si riproduce quel meccanismo perverso della sospensione del processo.

Vi è, poi, la violazione dell'articolo 112 della Costituzione che dispone l'obbligatorietà dell'azione penale, la quale, in questo caso, viene sospesa, interrotta.

Inoltre, violano la Costituzione: la sospensione automatica del processo anche per fatti estranei al mandato istituzionale ed antecedenti all'assunzione della carica; l'impossibilità per i soggetti cosiddetti beneficiari di questa tutela di poter rinunciare alla sospensione dei processi; la violazione, soprattutto, di ogni diritto delle parti offese da qualsiasi reato (la sospensione, infatti, si applica a qualsiasi processo e, quindi, non solo a quelli relativi a reati commessi in ragione della funzione istituzionale); la possibilità di reiterazione del reato che, in ipotesi, viene consentita a queste figure istituzionali.

Infine, più volte è stata segnalata l'inutilità della concessione di prerogative al

Presidente della Repubblica, al Presidente della Corte costituzionale e ai Presidenti delle Camere, i quali già ne godono in forza di apposite norme costituzionali.

Costoro, che sono stati associati loro malgrado — ritengo non senza disagio — al percorso che porterà alla concessione di impunità nei confronti del Presidente del Consiglio, non sono toccati, né mai sono stati toccati da alcun provvedimento per reati connessi fuori dall'esercizio delle funzioni istituzionali.

L'emendamento introdotto in Senato contiene, quindi, una norma approntata *ad personam* e *ad processum*.

L'udienza svoltasi oggi di fronte al tribunale di Milano costituisce un'altra testimonianza in questo senso. Infatti, essa riguarda esclusivamente il Presidente del Consiglio, o meglio l'imputato Berlusconi, il quale si avvale del Governo, della maggioranza e della sua funzione per sottrarsi al processo, al giudizio e, conseguentemente, a qualsiasi controllo di legalità.

Gli emendamenti proposti in Commissione e presentati in aula tendevano e tendono a ridurre il grave danno inferto ai principi costituzionali e, in particolare, ai principi di legalità e di uguaglianza.

Questi principi verranno ulteriormente aggrediti con il decreto che mira ad escludere l'Avvocatura dello Stato dalla rappresentanza dello stesso nei procedimenti penali.

Anche in questo caso, per salvare gli imputati Previti e Berlusconi, si arrecheranno danni incalcolabili allo Stato, alle vittime di attentati e di episodi di terrorismo e a tutti coloro che, proprio in ragione dello svolgimento di una pubblica funzione, hanno subito pregiudizi che non potranno trovare la tutela dello Stato nel processo penale.

Come diceva poc'anzi il collega Bressa, gli italiani hanno già espresso recentemente le giuste valutazioni su questo Governo e sui suoi atti: questo testo consoliderà certamente quel giudizio (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare, a titolo personale, l'onorevole Sgarbi. Ne ha facoltà.

VITTORIO SGARBI. Signor Presidente, onorevoli augusti e rari colleghi, l'intervento che svolgerò in larga parte è anche scritto. Infatti, pensavo fosse opportuno non affidare all'istinto e all'occasione parole che investono il ruolo fondamentale rivestito dal Parlamento, il parlamentare e le garanzie — non i privilegi — che toccano a chi esercita questa funzione, che non consiste nell'eseguire ordini, ma nel rappresentare il popolo.

Il capitolo nel quale, come ognuno di loro sa, si iscrive l'articolo 68 della Costituzione reca come suo titolo I ed ineludibile la dicitura: « Il Parlamento », mentre la sezione I è indicata con il titolo: « Le Camere ». L'articolo 68 della Costituzione rientra in maniera esclusiva nelle prerogative delle Camere e dei parlamentari. L'articolo 69 che lo segue lo indica anche sul piano materiale, con una forma di eufemismo (si afferma una cosa non volendone dire un'altra): mi riferisco allo stipendio del parlamentare chiamato, per il nostro nobile ruolo, indennità (viene usata una parola che non fa pensare che i soldi riguardano i parlamentari). Il suddetto articolo risulta, infatti, del seguente tenore: « I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge »; si tratta appunto dell'articolo 69 che segue l'articolo 68.

Risulta a qualcuno di loro, specie agli assenti, che il Presidente della Repubblica sia un parlamentare? Risulta a qualcuno di loro che il Presidente della Repubblica percepisca una indennità, in base all'articolo 68 più uno? Risulta loro che il garante della Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale, sia un parlamentare?

Mi chiedo quale dissennatezza abbia indotto, per tutelare certamente — come è giusto che sia — il Presidente del Consiglio, onorevole parlamentare, membro di questo Parlamento, e i due Presidenti delle Camere che (Berlusconi stesso) percepiscono una indennità secondo l'articolo 69,

ad includere il Presidente della Repubblica ed il Presidente della Corte costituzionale? Che c'entrano con noi? La palese difformità dalla Costituzione che queste due cariche introducono fa dubitare della lucidità del medesimo Presidente della Repubblica che ha accettato di essere confuso con una materia che non gli compete.

Allora, su tale punto occorre affermare che vi è stato un eccesso di zelo e addirittura un'estensione di quell'eccesso di zelo a persone che non devono avere, entro il Parlamento di cui non fanno parte, quelle guarentigie. Vi è stato, inoltre, un eccesso di moderazione, nella cedevolezza con cui l'onorevole Berlusconi, non il Presidente del Consiglio, ha accettato di andare a testimoniare, addirittura preso per i capelli (quei pochi che ha), per ben due volte, al tribunale di Milano, esposto al pubblico ludibrio. Oggi, insultato da una casta di magistrati corrotti sul piano costituzionale, alla sua assolutamente logica e formale richiesta di rispondere alle domande, quali che siano, della dottoressa Bocasselli o come si chiama, nella sede del palazzo del Presidente del Consiglio (palazzo Chigi), come avrebbe fatto un qualunque Fanfani, un qualunque Moro, un qualunque Andreotti, un qualunque De Gasperi, un qualunque Presidente del Consiglio degno di questo nome, questi eversori si sono permessi di rispondere: « no, la respingiamo ».

È respinta la richiesta del Presidente del Consiglio — lo abbiamo visto tutti in una plastica rappresentazione, in un duetto grottesco — della necessità, non dell'opportunità, di interrogare, in assoluta discrezione, senza televisione (senza Canale 5, Rai due o Rai uno), senza il pubblico festante ed insultante. È ordine pubblico: se l'interrogatorio avvenisse senza le telecamere, come può pretendere o non pretendere il Presidente del Consiglio, a palazzo Chigi, non avremmo manifestazioni intollerabili di puffone, buffone e altre fesserie varie, che dipendono dall'animosità tutta politica, in cui la politica entra in piena determinazione di contrapposizioni (vi sono i *fan* e gli *anti-fan*). Questo abbiamo visto oggi; abbiamo

visto un tribunale indecente che ha rifiutato al Presidente un suo elementare diritto.

Troppo moderato, Berlusconi, nel pretendere l'elementare diritto di essere rispettato ed interrogato a palazzo Chigi, perchè il Presidente del Consiglio è Presidente del Consiglio dei ministri, di cui è ministro un ministro di giustizia il quale è superiore, non gerarchico, ma ordinatore dell'ordine giudiziario. E rispetto vuole che ogni magistrato vada dal suo ministro o dal Presidente del Consiglio di cui quel ministro fa parte.

Quindi, entrambe le posizioni sono per *par condicio* intollerabili: intrudere nel capitolo che riguarda il Parlamento il Presidente della Corte e quello del Consiglio è tollerare una continua provocazione di un tribunale che finge di non sapere che qui stiamo dibattendo questa materia con dichiarazioni provocatorie — come quella secondo cui, fino a che l'ordine non verrà cambiato, il Parlamento e quant'altro, come se non fossero note le cose che qui stiamo facendo ed il Senato non avesse già votato, come cioè il Senato fosse una Camera privata — e non concede al Presidente del Consiglio di non fare la grottesca figura di dover andare a Milano per essere interrogato in un tribunale del popolo! Intollerabile!

Su questo punto l'emergenza — il sottosegretario Vietti lo riconosce — di inventare uno strumento del tutto inaccettabile per dare a sole cinque persone, due delle quali non c'entrano, diritti che spettano a noi, ovvero agli altri 630 più 315 parlamentari. Noi non ce li abbiamo e ce li hanno loro! Come è possibile? Ce li ha Ruperto: che si faccia eleggere! Ce li ha Ciampi: che si faccia eleggere! Non ce li abbiamo noi, non ce li ha Bruno, non ce li ho io!

Io ho 250 querele per aver parlato! E allora il tenore di quel parlare mi ha indotto a recare qui, trattandosi di immunità parlamentare, immunità parlamentare e non governativa — soltanto riguardante Berlusconi in quanto parlamentare, non Presidente del Consiglio dei ministri — queste brevi note su una vicenda tragica

che dal 1993, relatore Carlo Casini, in virtù di facinorose vicende non parlamentari ma politiche, indusse ad uccidere l'unica tutela dei parlamentari ed il loro diritto di parlare, non fosse altro rispetto all'aggressione sistematica e criminale della magistratura. Mi consentirete di intervenire in questa materia essendomi riconosciuta una specialissima intransigenza che si manifestò fra l'altro nell'unico voto contrario alla riforma dell'immunità quando essa approdò in quest'aula nel 1993 e Berlusconi ammiccava al signor Di Pietro in quel momento.

Nella perfetta convinzione espressa nella dichiarazione di voto, che non mancai di fare come in ogni emergenza storica qual è questa, che non si dovesse toccare il testo dell'articolo 68 della Costituzione voluto da sinistra e da destra, da Terracini, da Togliatti, da De Gasperi e da Nenni.

Arrivata la questione al suo momento cruciale, chiunque vede che non si può consentire, al di là della iattanza del voler far prevalere una sacralità della casta dei magistrati — come oggi è avvenuto in maniera indecente, per cui prevale Milano su palazzo Chigi, che è il palazzo degli italiani, mentre Milano è un tribunale del nord e nient'altro — e la perfetta legittimità di ogni sua azione, come semmai avessero sbagliato, come se non bastassero le vicende che riguardano Cagliari, Calogero Mannino, Andreotti, Musotto, padre Frittitta, Tortora. Non bastassero quelle vicende a far capire quanto poco infallibili sono questi!

Non bastasse il 1994 con un avviso di garanzia arrivato ad un Presidente del Consiglio, poi prosciolto dopo qualche anno. Non bastassero i dieci anni di congelamento per Andreotti che poteva essere un ottimo ministro degli esteri, diventato un imputato, niente di più, per dieci anni! Dovendo dolersi di quel danno, dovrebbe chiedere miliardi ai magistrati che non pagherebbero, perché per i loro errori paga lo Stato, per i nostri paghiamo noi! In nome dell'obbligatorietà dell'azione penale, che loro sempre manifestano, con il facile consenso populistico di chi inter-

preta ogni resistenza al sospetto e all'infamia come desiderio di impunità. Non abbiamo già avuto l'esperienza dell'inchiesta sul Presidente del Consiglio avviata con l'informazione di garanzia arrivata al G7 nel 1994 e finita con un proscioglimento? Non si può consentire, dunque, che qualsiasi espressione di critica sia ostacolata ed impedita.

Io sono ridotto al silenzio dall'ipocrisia di Berlusconi per un verso, dall'azione diurna dei magistrati per l'altro, che mi dice di essere, Berlusconi e gli altri vorrebbero, moderato. Poi è il primo a non mantenere le distanze e l'equilibrio del suo ruolo, anche se con comprensibili considerazioni.

Ma qualcuno dirà: sei stato querelato, inquisito per la tua attività televisiva, continuativa e martellante. Ebbene, sono anni che si denuncia la televisione non come luogo di espressione delle idee — come sono i giornali, dove chiunque può scrivere quello che vuole — ma come strumento di pressione politica. Logico, dunque, che ben più che ora, dove il Parlamento è vuoto e i rappresentanti del popolo sono otto, in questo Parlamento vuoto e umiliato, io facessi politica in televisione.

Berlusconi mi ha «spento», tentando, con la bicamerale — era il 1999 — di trovare un accordo con il Governo di centrosinistra in materia di giustizia. Anche quella fu una censura politica, non diversa da quella che è toccata a Biagi e a Santoro. Ma di tale comportamento, fino ad oggi, io non mi sono lamentato. Non ho protestato, non ho fatto piagnistei, come Biagi e Santoro! E perché devo partire querele e intimidazioni, io parlamentare, per quell'attività di vigilanza sui continui errori e le prepotenze morali e materiali di molte inchieste? Mettiamo che le mie considerazioni fossero — e non erano — fesserie, posizioni sbagliate; ma erano così lungimiranti che, oggi, il giornalista Stella riconosce che io fui l'unico a difendere pubblicamente le garanzie della cosiddetta immunità parlamentare per quanto concerne la libertà di opinione e anche di errore.

Ma come era continuativa la mia attività di denuncia, così lo era anche quella di inchiesta a sfondo politico dei magistrati. Prendiamo Caselli, storico obiettivo delle mie critiche, legittime e tutte politiche. Ancora oggi mi arrivano sue querele ed egli si presenta sistematicamente nei tribunali con vistose scorte — non ha di meglio da fare, evidentemente — per pretendere riparazioni in danaro delle mie dichiarazioni. Guardiamo la sua attività: non ha sbagliato quasi tutti i processi, finiti, dopo anni di attese e di spese per i cittadini sospettati, diffamati e innocenti, con assoluzioni? Musotto, padre Frittitta, Contrada, Carnevale — suo collega —, Andreotti, Calogero Mannino, fino alla clamorosa, ingiustificata inchiesta sul giudice Lombardini, che lo condusse al suicidio! Anni di attività, con gravi diffamazioni, in nome del popolo italiano, di innocenti. Risulta che abbia pagato qualcosa? Che i suoi errori, certamente più gravi dei miei per le conseguenze pratiche e psicologiche ed espressi non con la parola, ma con strumenti ben più temibili, come la privazione della libertà, siano stati in qualche modo da lui riparati? Un padre francescano in manette per aver confessato un mafioso; questo abbiamo visto! Questo abbiamo visto.

Sono più gravi le mie affermazioni o tre anni di galera per l'innocente Calogero Mannino, oppositore della mafia e trattato da mafioso? Se qualcuno chiede un risarcimento per il danno patito, chi paga non è Caselli, che ha sbagliato, che ha fatto errori tali che non avrebbe fatto Falcone, proprio per la peculiarità della sua personalità, errori che appartengono alla sua valutazione delle cose, non al ruolo, ma paga lo Stato. Il Parlamento, il Governo, la stampa, i cittadini sono stati tutti indulgenti verso gli errori storici, per non dire politici, di questo incapace.

PRESIDENTE. Onorevole Sgarbi, la prego di concludere.

VITTORIO SGARBI. Io ho 250 querele per aver detto il mio pensiero, che non rinnego. Ho dovuto pagare 80 milioni di

lire per aver detto che il processo Andreotti è un processo politico e qui, in quest'aula, lo ripeto, aggiungendo che per dieci anni un rappresentante del popolo è stato costretto nel ruolo di imputato e impedito a svolgere ogni altra funzione propriamente politica, con danno certamente suo e probabilmente della nazione. Non è una precisa conseguenza politica di un atto che si vuole considerare soltanto giudiziario aver sottratto Andreotti, non più anziano del Presidente della Repubblica, dalla politica attiva? Andreotti potrà sopportare e perdonare, io no.

Il mondo ci guarda e la storia dirà che fondamento avessero quelle inverosimili accuse che tentavano di dare consistenza al teorema tutto politico e profondamente sbagliato — non fosse stato l'intervento dell'onorevole Mastella — « Democrazia cristiana uguale mafia ». Troppa pazienza, troppa tolleranza, troppe ambiguità sono state espresse da questo Parlamento! Ripeto: io ho avuto 250 querele per aver parlato, tutte illegittime, in un paese democratico nel quale sia consentita la libertà di opinione e di critica!

Per darvene un esempio, vi porto il campione degli ultimi tre avvisi di garanzia che mi sono stati consegnati l'altro ieri, uno dei quali incardinato da un morto. Vi leggo le parole, spesso mera lettura di titoli di giornali, che hanno generato diverse azioni penali, le quali hanno un loro corso autonomo, con possibili condanne, indipendentemente e prima che il Parlamento le abbia esaminate per valutarne la possibile insindacabilità. Da parte dell'attuale questore di Palermo si conoscevano una serie di elementi tali da impedire la strage di Capaci: querela numero 1.

Querela numero 2: se il sottosegretario Giorgianni non fosse diventato un politico, sarebbe rispettato come il suo collega Lo Forte, per il quale c'è un'insistente diceria di testimoni di essere colluso con la mafia e che non ha avuto la sensibilità di autospendersi.

Quel giudice, trattato come un criminale, come se fosse il peggiore dei crimi-

nali, interrogato come un criminale davanti a tutta la stampa italiana: un'umiliazione senza precedenti.

I pubblici ministeri di Palermo sotto inchiesta. Suicidio Lombardini: Tinebra indaga su Caselli.

Per questo, tre querele, di cui devo rispondere davanti ai tribunali senza che questo Parlamento possa far niente per impedirlo.

PRESIDENTE. Onorevole Sgarbi...

VITTORIO SGARBI. Mi scusi, Presidente, le chiedo ancora tre minuti.

È persino eccessiva questa necessità di valutazione, perché nessuno dovrebbe essere perseguito per aver fatto insinuazioni, osservazioni come queste. Eppure, partono cause con richieste miliardarie e i danari vanno nelle tasche dei giudici i quali pretendono di difendere il loro onore dopo che non hanno rispettato quello dei cittadini da loro ingiustamente indagati ed accusati di ciò che non hanno fatto, come spesso, nel corso di un lungo processo, dopo mortificazioni ed umiliazioni, si acclara!

Ma perché Caselli e non lo Stato deve essere risarcito, se, quando Caselli sbaglia, è lo Stato che paga? Allora va ricordato il compianto ministro di giustizia, Presidente della Corte costituzionale, Vincenzo Caianiello: per le cause per diffamazione dei magistrati nell'esercizio delle loro funzioni e, quindi, non criticati in quanto persone ma per come interpretano il ruolo, si preveda che i risarcimenti vadano allo Stato.

O potrò dire qualunque cosa di Andreotti mafioso e di Craxi ladro nelle carte giudiziarie e dire che Giorgianni era colluso con la mafia in altri atti giudiziari e non potrò rispettosamente fare lo stesso nei confronti del magistrato Lo Forte? Lui potrà farlo ed io no? Lui potrà dire che Giorgianni è mafioso, che Andreotti è mafioso ed io no? Ecco lo sbilanciamento e con il beneficio del dubbio, ma in presenza di carte di un'inchiesta che su quel magistrato dice le medesime cose che si dissero del senatore Giorgianni, costringendolo a dimettersi.

È tollerabile che per dirlo io debba essere indagato? Per questo, cari colleghi, dopo l'errore del 1993, una sola assoluzione può garantire il potere politico da abusi e intimidazioni e restituire la parola a chi è stato costretto a tacere: che nessun processo per diffamazione, che nessuna inchiesta per le parole di un parlamentare siano incardinate prima che il Parlamento abbia valutato la loro legittimità e il voto del Parlamento deve essere insindacabile, preliminare e definitivo.

Se poi questo debba essere esteso anche ad altri reati o piuttosto al loro sospetto con l'effetto immediato di paralizzare l'azione politica del parlamentare...

PRESIDENTE. Onorevole Sgarbi...

VITTORIO SGARBI. ...è materia che riguarda l'auspicabile risarcimento nell'articolo 68 nella sua configurazione originaria! Ma non si può più tollerare che questa Camera e la Giunta per le insindacabilità siano costrette a misurarsi con i capricci e la voluttà di denaro di giudici che sbagliano e non tollerano di essere criticati e quando sbagliano non pagano, talché l'immunità tolta ai parlamentari è stata, di fatto, data ai magistrati (*Applausi - Congratulazioni!*)

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

**(Repliche dei relatori e del Governo
- A.C. 185-B)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la I Commissione, onorevole Bruno.

DONATO BRUNO, *Relatore per la I Commissione*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la II Commissione, onorevole Mazzoni.

ERMINIA MAZZONI, *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, apprezzate le circostanze, intervengo brevemente per non far mancare la replica del Governo al termine di quest'ampia ed approfondita discussione.

Ciò che, con l'articolo 1, viene introdotto, in forza dell'emendamento presentato al Senato, non è un'immunità. Non ha nulla a che fare con l'autorizzazione a procedere; non ha nulla a che fare con l'istituto dell'articolo 68 della Costituzione. Su questo, onorevole Sgarbi, siamo assolutamente d'accordo. Conseguentemente, la rubrica di questo provvedimento è stata modificata da « disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 » a « disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato ». Quindi, questo secondo profilo, ritenuto ammissibile sotto l'aspetto dell'omogeneità della materia, entra in questo provvedimento di legge di attuazione dell'articolo 68 ma non entra nell'articolo 68. È materia omogenea ma non identica, per cui è pacifico che non stiamo discutendo di un istituto immunitario. Stiamo discutendo, non di guarentigie dei parlamentari, ma di un istituto del tutto processuale. L'immunità è presupposto della giurisdizione. Stiamo discutendo, non di un presupposto della giurisdizione nei confronti delle cinque cariche, ma semplicemente di una sospensione di natura processuale.

Allora, è il processo che viene sospeso, non è l'azione penale che viene interdetta.

Dunque, non pare si possano ravvisare profili di violazione dell'articolo 112 della Costituzione, nel senso che l'azione penale è salva e può approdare alla richiesta di rinvio a giudizio di cui all'articolo 405 del codice di procedura penale: solo successivamente il processo, che nasce a seguito dell'esercizio dell'azione penale, viene temporaneamente sospeso.

Mi pare, altresì, che non possano ravvisarsi profili di violazione dell'articolo 3 della Costituzione perché quest'ultimo, com'è noto, non impone di trattare tutte le situazioni allo stesso modo, ma impone di trattare i casi uguali allo stesso modo, mentre qui stiamo parlando di situazioni particolarissime, stiamo parlando di cinque specialissime posizioni — le cosiddette alte cariche dello Stato — rispetto alle quali già il codice di procedura penale prevede alcuni trattamenti peculiari e che, attraverso la sospensione del processo, vedono aggiungersi un'ulteriore peculiarità.

Neanche credo che possa parlarsi di violazione dell'articolo 138 della Costituzione, proprio perché non stiamo modificando la Costituzione: non stiamo modificando l'articolo 68 e non stiamo introducendo nuove previsioni né con riferimento all'articolo 68 né con riferimento agli articoli 90 e 96 che, anzi, da questo articolato vengono richiamati esclusivamente per dire che sono fatti salvi.

Neppure credo possa ipotizzarsi la violazione dell'articolo 111, sotto il profilo della ragionevole durata, dal momento che, come è noto, tale valore, introdotto nella Costituzione mediante la modifica dell'articolo 111, è comunque un valore relativo, che, pertanto, deve trovare un bilanciamento rispetto ad altri valori e ad altri principi (in questo caso, la difesa dei ruoli istituzionali delle cinque alte cariche).

Infine, non credo possa ipotizzarsi la violazione dell'articolo 24, come qualcuno ha affermato, dal momento che questo istituto della sospensione processuale dovrebbe essere rinunciabile. No! È evidente che, proprio perché la *ratio* dell'istituto attiene non all'interesse del singolo, ma a quello delle istituzioni, non è ammissibile una rinuncia lasciata al singolo che quella istituzione occupa.

Si è anche chiesto, da parte dell'onorevole Castagnetti, di avere documentazione rispetto ad istituti analoghi eventualmente presenti in altri paesi europei. A parte il fatto che dagli stessi interventi che li hanno richiamati emerge che istituti di

tutela delle cariche istituzionali esistono, sia pure diversificati — qui stiamo parlando in un contesto in cui tali istituti non esistono —, credo che questa ricerca dell'ultima ora sugli istituti affini o non affini di altri paesi europei potrebbe essere evitata, limitandosi a ricordare che il Parlamento europeo, soltanto qualche giorno fa, ha approvato, con una maggioranza assolutamente trasversale, l'introduzione dell'istituto della sospensione processuale. L'articolo 5 del nuovo statuto dei parlamentari europei, così come è stato proposto ed approvato, prevede che un'indagine o addirittura un procedimento (neppure un processo, come qui si dice), un procedimento penale nei confronti di un deputato, deve essere sospeso quando il Parlamento lo richieda.

Allora, credo sia il Parlamento europeo che ci dà la risposta, visto che in Europa esiste un istituto che, per la verità, è molto più analogo a quello che qui viene introdotto che non alla vecchia autorizzazione a procedere.

Allora, in conclusione, qui si tratta di applicare, come fa l'articolo 1, una logica di bilanciamento tra il diritto della giurisdizione di fare il suo corso nei confronti di tutti cittadini — diritto sacrosanto — e la funzionalità, l'autonomia, il prestigio delle istituzioni, nell'ipotesi in cui questi due valori vengano ad incrociarsi. Quando questi due valori — perché sono valori, lo voglio ribadire — vengono ad incrociarsi, quando il diritto della giurisdizione di fare il suo corso nei confronti di tutti cittadini, che è un valore sacrosanto ed indiscutibile, viene ad attingere alla funzionalità e al prestigio dei vertici istituzionali, con il rischio di questi ultimi di ricevere appannamento dalla celebrazione del processo per il solo fatto che il vertice istituzionale subisca la celebrazione di un processo, ebbene, in questa logica di bilanciamento di valori diversi, la soluzione proposta fa temporaneamente e limitatamente prevalere prestigio, autonomia, funzionalità delle istituzioni.

Peraltro, è la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 225 del 2001, che ha certificato questa regola di bilancia-

mento, questo principio del bilanciamento, ricordandoci che ogni potere, quando agisce nel campo suo proprio e nell'esercizio delle sue competenze, deve tener conto, non solo delle esigenze delle attività di propria pertinenza, ma anche degli interessi costituzionalmente tutelati di altri poteri che vengano in considerazione ai fini dell'applicazione delle regole comuni.

Allora, altri poteri devono tener conto delle esigenze, degli interessi costituzionalmente tutelati degli altri poteri esistenti. Ecco il problema che questa norma pone e risolve. È il grave problema dell'equilibrio tra la politica e la giustizia, il grave problema dell'equilibrio e della compatibilità tra il mandato popolare e l'esercizio della giurisdizione, tra la rappresentanza democratica e l'azione penale.

Questa ipotesi di soluzione per trovare questo fondamentale equilibrio, un equilibrio da ritrovare per il buon funzionamento delle istituzioni, è certamente parziale — credo che tutti ne siamo consapevoli —, è un passo lungo la strada faticosa che porta ad un equilibrio tra le istituzioni, convinti che soltanto un sistema di guarentigie reciproche consenta il buon funzionamento dello Stato democratico. Lo Stato democratico funziona bene quando c'è equilibrio tra i poteri e l'equilibrio dei poteri presuppone un sistema di reciproche guarentigie; un ordinamento in cui solo uno dei poteri abbia guarentigie e gli altri non le abbiano è inevitabilmente un sistema squilibrato.

Questo provvedimento che stiamo per approvare è un passo in questa direzione, anche se non raggiunge la meta; certamente comporta l'esigenza di continuare a riflettere sulle forme di immunità, queste sì, a tutela dei parlamentari, sulla revisione dell'articolo 68 (molti si sono detti d'accordo in questo dibattito sull'applicazione dello stesso). Credo che si potranno utilmente vedere queste disponibilità tradursi in fatti concreti quando si metterà mano al più generale istituto dell'immunità.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Per la risposta ad uno strumento del sindacato ispettivo (ore 20,09).

GERARDO BIANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERARDO BIANCO. Signor Presidente, intervengo per chiederle di sollecitare al Governo la risposta ad una mia antica interrogazione che riveste, in questo momento, una particolare importanza.

Come lei certamente saprà si sta discutendo dell'assegnazione alla città di Napoli della manifestazione America's cup. Affinché ciò si realizzi occorre la concessione e, finalmente, l'erogazione da parte del Governo di 150 miliardi di vecchie lire (75 milioni di euro). Il Governo, malgrado le sollecitazioni e gli impegni assunti in Parlamento non si è deciso ancora ad assegnare questi fondi al comune di Napoli in modo che possa essere completata la bonifica.

Signor Presidente, la pregherei di sollecitare il Governo affinché risponda positivamente e dia, soprattutto, esecuzione ad un ordine del giorno, approvato in Parlamento, che vincolava il Governo all'erogazione della somma sopracitata. Altrimenti si corre il rischio, e sarebbe una grave responsabilità, che la candidatura della città di Napoli diventi una candidatura puramente formale e virtuale, con la conseguenza di vedere questa importante manifestazione, che potrebbe dare slancio allo sviluppo del Mezzogiorno, assegnata ad altri paesi europei.

PRESIDENTE. Onorevole Gerardo Bianco, la Presidenza si farà carico di sollecitare la risposta del Governo per la richiesta che lei ha avanzato anche perché l'argomento riveste un particolare significato.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta della domani.

Mercoledì 18 giugno 2003, alle 10:

(ore 10)

1. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

BOATO: Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato (*Approvata dalla Camera e modificata dal Senato*) (185-B).

— *Relatori:* Bruno (*per la I Commissione*) e Mazzoni (*per la II Commissione*).

(ore 15)

2. — Informativa urgente del Governo sul naufragio verificatosi nei pressi dell'isola di Lampedusa.

(ore 16)

3. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

BOATO: Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato (*Approvata dalla Camera e modificata dal Senato*) (185-B).

— *Relatori:* Bruno (*per la I Commissione*) e Mazzoni (*per la II Commissione*).

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoc-

caggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi (3297-A)

e delle abbinare proposte di legge:
D'INIZIATIVA POPOLARE; STUCCHI; DI GIOIA; ARMANI e SAGLIA (8-1378-2219-2567).

— *Relatore:* Saglia.

5. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

VOLONTÈ ed altri: Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo (*Approvata dalla Camera e modificata dal Senato*) (388-C).

Relatore: Lucchese.

6. — Seguito della discussione delle mozioni Giovanni Bianchi ed altri n. 1-00206, Burani Procaccini ed altri n. 1-00227 e Violante ed altri n. 1-00228 sulla protezione dei minori nelle aree interessate da conflitti armati.

7. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

MONTECCHI ed altri: Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi (2444).

— *Relatore:* Paniz.

8. — Seguito della discussione della mozione Cima ed altri n. 1-00159 sulla gestione delle risorse idriche.

9. — Seguito della discussione delle mozioni Labate ed altri n. 1-00201, Bindi ed altri n. 1-00216, Valpiana ed altri n. 1-00218, Zanella ed altri n. 1-00219, Maura Cossutta ed altri n. 1-00220, Giulio Conti ed altri n. 1-00221, Di Virgilio ed altri n. 1-00222, Ercole ed altri n. 1-00223 e Volontè ed altri n. 1-00224 sui medici specializzandi.

10. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

S. 1019-1020-1175 — D'iniziativa dei senatori: NANIA; TOFANI; PEDRIZZI, FORTE: Interventi per l'espansione dell'Università di Messina nelle città di Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo, per l'espansione dell'Università di Cassino nella città di Sora e nella provincia di Frosinone, nonché in favore dell'Università pontina (*Approvata, in un testo unificato, dal Senato*) (3253-A)

e dell'abbinata proposta di legge: BURANI PROCACCINI (3247).

— *Relatore:* Ranieli.

La seduta termina alle 20,10.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELL'INTERVENTO DEL DEPUTATO VINCENZO FRAGALÀ IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 185-B

VINCENZO FRAGALÀ. Il testo approvato dalla Camera dei deputati, in prima lettura, nella seduta del 9 aprile 2003 (A.S. 2191) ha subito due modifiche nel corso dell'esame presso il Senato.

La novità più rilevante riguarda la previsione della sospensione dei processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato. In particolare, all'articolo 1 del testo approvato dalla Camera, l'Assemblea del Senato ha premesso un ulteriore articolo che, al comma 1, dispone che non possono essere sottoposti a processi penali: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 90 della Costituzione; il Presidente del Senato della Repubblica; il Presidente della Camera dei deputati; il Presidente del Consiglio dei ministri, salvo quanto previsto per i reati ministeriali dall'articolo 96 della Costituzione; il Presidente della Corte costituzionale.

La non sottoposizione a processo penale per le suddette cariche istituzionali è prevista, fino alla cessazione delle cariche o delle funzioni, per qualsiasi reato, anche relativo a fatti antecedenti l'assunzione delle cariche o delle funzioni.

Il comma 2 del nuovo articolo 1 reca una norma transitoria che dispone la sospensione dei processi penali in corso, fatto comunque salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione. In questo caso la sospensione opera dalla data di entrata in vigore della legge, riguarda i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado e concerne i processi pendenti per qualsiasi reato, anche relativi a fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione fino alla cessazione delle medesime.

Il comma 3 prevede l'applicazione — nelle ipotesi contemplate dai due commi precedenti — delle disposizioni dell'articolo 159 del codice penale, relativo alla sospensione della prescrizione.

È opportuno ricordare che l'istituto della sospensione nel procedimento e nel processo penale non rappresenta assolutamente una novità, per quanto il codice di procedura penale non contiene una disciplina organica dell'istituto della sospensione del procedimento, diversamente da quanto accade invece nel codice di procedura civile.

In via preliminare, dall'articolo 50 del codice di procedura penale si può comunque ricavare il principio della tassatività delle fattispecie sospensive: il comma 3 della disposizione afferma infatti che « l'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge ».

Ciò detto, intendendo la sospensione come una sorta di « arresto temporaneo », di « quiescenza » ovvero di « riposo » dell'attività processuale, il codice prevede due ipotesi di sospensione del procedimento penale — che possono cioè verificarsi anche prima della vera e propria fase processuale — originate dall'accertamento dell'incapacità processuale dell'imputato e dal sopravvenire di una richiesta di autorizzazione a procedere. Si tratta

della incapacità processuale dell'imputato (l'articolo 71 del codice di procedura penale) e della richiesta di autorizzazione a procedere (articolo 344 del codice di procedura penale). Il codice di procedura penale individua anche due ulteriori ipotesi di sospensione del processo, motivate dalla sussistenza di una pregiudiziale civile o amministrativa (qualora cioè la decisione penale dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa), ovvero di una richiesta di rimessione.

A queste ipotesi di sospensione del processo, previste dal codice di rito, se ne aggiungono altre previste da leggi speciali. Fra queste, non si può non ricordare la sospensione automatica dovuta ad una pregiudiziale di costituzionalità o comunitaria. Infatti, la sospensione del giudizio è conseguenza anche della rimessione alla Corte costituzionale dell'ordinanza con la quale il giudice *a quo* solleva questione di legittimità costituzionale.

Altra modifica riguarda l'articolo 3. Si tratta della disposizione che detta « disposizioni attuative » della norma recata dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, nel testo risultante dalla modifica intervenuta nel 1993, ai sensi del quale i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

In particolare si modifica il comma 9, secondo il quale le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili, in quanto compatibili, anche nell'ambito dei procedimenti disciplinari, aggiungendo le Commissioni riunite I e II in sede referente del Senato, al comma 9, un secondo periodo, a norma del quale la sospensione del procedimento disciplinare, ove disposta fino alla deliberazione della Camera sulla questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, comporta la sospensione dei termini di decadenza dei termini di prescrizione e di ogni altro termine dal cui decorso possa derivare pregiudizio ad una parte.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico della seduta del 16 giugno 2003, nell'intervento dell'onorevole Quartiani, a pagina 45, prima colonna, sest'ultima riga, la parola: « maniera » deve intendersi sostituita dalla parola: « materia »; e nella seconda colonna, il periodo compreso tra la diciassettesima riga e la ventitreesima riga, dalle parole: « occorrono prima » alle parole: « dell'atto legislativo », si intende sostituito dalle seguenti parole: « non intendono riconoscere

che, prima di nuove modifiche costituzionali, che potranno intervenire solo in futuro e non possono essere anticipate con legge ordinaria, pena la palese incostituzionalità dell'atto legislativo, non occorrono attribuzioni in materie diverse da quelle oggi vigenti. »

*IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 22,20.